Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 92 del 20 aprile 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 aprile 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 33

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1987, n. 592.

Attuazione della direttiva n. 84/532/CEE, relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili.

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1987, n. 593.

Attuazione della direttiva n. 86/295/CEE, relativa alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere.

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1987, n. 594.

Attuazione della direttiva n. 86/296/CEE, relativa alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantiere.

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1987, n. 595.

Attuazione della direttiva n. 86/197/CEE, relativa alla etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché alla relativa pubblicità.

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1987, n. 596.

Attuazione della direttiva n. 83/635/CEE, relativa alla produzione ed al commercio di taluni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidradato, destinato all'alimentazione umana.

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1987, n. 597.

Attuazione della direttiva n. 84/539/CEE, relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria.

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1987, n. **598.**

Attuazione della direttiva n. 84/538/CEE, relativa al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1987, n. **599.**

Attuazione della direttiva n. 85/573/CEE, in materia di estratti di caffè ed estratti di cicoria.

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1987, n. **600.**

Attuazione delle direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi.

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1987, n. **601.**

Attuazione della direttiva n. 84/647/CEE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto di terzi.

SOMMARIO

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO 28 novembre 1987, n. 592.

Attuazione della direttiva n. 84/532/CEE, relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;

Vista la direttiva n. 84/532/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili, inclusa nell'elenco *A* della legge 16 aprile 1987 n 183;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro della sanità e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 84/532/CEE, relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. La direttiva n. 84/532/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

Art. 2.

1. La funzione di omologazione CEE viene esercitata dagli organi dello Stato competenti in materia.

2. Tali organi provvedono al rilascio, al diniego, alla sospensione e alla revoca del certificato di omologazione CEE secondo le condizioni, forme, modalità e procedure stabilite dagli articoli 4, 5 e 7 e dagli allegati I e III della direttiva n. 84/532/CEE.

3. Essi provvedono altresì a vigilare sulla conformità della fabbricazione delle attrezzature al tipo omologato, disponendo, ove del caso, controlli presso l'azienda produttrice.

Art. 3.

1. L'organismo che chiede di essere autorizzato al rilascio delle certificazioni CEE ne fa istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla relativa istruttoria.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale.

3. Gli organismi autorizzati provvedono al rilascio, al diniego, alla sospensione e alla revoca della certificazione CEE secondo le condizioni, le forme, le modalità e le procedure stabilite dagli articoli 10, 11 e 13 e dagli allegati I e III della direttiva n. 84/532/CEE e vigilano sulla conformità della fabbricazione delle attrezzature al tipo certificato, disponendo, ove del caso, controlli a sondaggio.

Art. 4.

1. L'attività degli organismi autorizzati ad effettuare la certificazione CEE è sottoposta alla vigilanza ed al controllo delle amministrazioni di cui all'art. 3, comma 2, ciascuna delle quali, secondo la rispettiva competenza, in caso di constatate irregolarità, può sospendere l'autorizzazione e dettare le prescrizioni che ritiene opportune, dandone immediata comunicazione alle altre amministrazioni.

2. Con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione è revocata qualora l'organismo autorizzato non sia più in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato II della direttiva n. 84/532/CEE o non si sia adeguato alle prescrizioni imposte.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con gli altri Ministri interessati, annulla i certificati CEE rilasciati indebitamente e adotta le misure opportune per garantire la continuità dell'assolvimento degli obblighi e dei doveri risultanti dai certificati CEE rilasciati dall'organismo prima della revoca dell'autorizzazione.

Art. 5.

1. Qualora le irregolarità di cui all'art. 13 della direttiva n. 84/532/CEE siano accertate per esemplari di attrezzature il cui certificato sia stato rilasciato in altro Stato membro della CEE, il Ministero dell'industria, del commercio ed artigianato informa lo Stato medesimo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, affinché l'organismo autorizzato sia obbligato a prendere le misure previste dal citato articolo, e, in caso di contestazione, ne dà notizia alla commissione CEE.

Art. 6.

1. Gli organismi autorizzati debbono comunicare alle amministrazioni competenti il rilascio, il diniego, la sospensione e la revoca della certificazione CEE.

2. Essi trasmettono inoltre, ove richiesti, la documentazione di cui al punto 4.2 dell'allegato I della direttiva, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne cura l'inoltro ai richiedenti per il tramite del Ministero degli affari, esteri.

Art. 7.

1. Agli adempimenti in materia di trasmissioni di atti, comunicazioni ed informazioni nei confronti della commissione CEE e degli altri Stati CEE, previsti dalla direttiva, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il tramite del Ministero degli affari esteri.

2. Gli elenchi di tutti gli organismi autorizzati nella CEE e le successive modifiche sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 8.

1. Le domande di omologazione e certificazione CEE e le relative documentazioni nonché i certificati di conformità del fabbricante sono redatti in lingua italiana rispettivamente secondo i modelli di cui all'allegato I e IV della direttiva.

Art. 9.

1. Si presume conforme alle norme di fabbricazione l'attrezzatura munita del certificato di conformità compilato dal fabbricante o da un suo mandatario e, quando prescritto da norme particolari, del marchio di conformità.

Art. 10.

1. Qualora un'attrezzatura, pur conforme alle prescrizioni della direttiva e delle direttive particolari che la riguardano, presenti un pericolo per la sicurezza e/o la salute, i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale possono, ciascuno nell'ambito della propria competenza, con decreto motivato, da comunicare alle altre amministrazioni interessate, provvisoriamentte vietate o sottoporre a speciali condizioni la sua immissione sul mercato e la sua utilizzazione.

Art. 11.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 novembre 1987

Il Ministro: La Pergola

Visto, *il Guardasigilli:* Vassalli
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 23

ALLEGATO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili

(84/532/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, in ogni Stato membro, le attrezzature e le macchine per cantieri devono presentare determinate caratteristiche tecniche oggetto di norme cogenti; che tali norme differiscono da uno Stato membro all'altro e che, a causa delle loro disparità, ostacolano gli scambi all'interno della Comunità europea;

considerando che tali ostacoli all'istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati se le stesse prescrizioni sono applicate da tutti gli Stati membri a titolo complementare o in sostituzione delle legislazioni attuali;

considerando che le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attrezzature e macchine per cantieri; che lo scopo principale di tali disposizioni è di garantire la protezione dell'ambiente dai rumori trasmessi attraverso l'aria nonché la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ad eccezione di quella direttamente legata ai mezzi di sollevamento; che perciò i mezzi di sollevamento per cantieri saranno eventualmente oggetto di disposizioni particolari;

considerando che per proteggere efficacemente gli utenti ed i terzi è necessario un controllo dell'osservanza di dette disposizioni tecniche; che le procedure di controllo esistenti differiscono da uno Stato membro all'altro; che per realizzare la libera circolazione di attrezzature e macchine per cantieri all'interno del mercato comune e per evitare molteplici controlli che costituiscono altrettanti ostacoli alla libera circolazione di attrezzature e macchine è opportuno istituire fra gli Stati membri un reciproco riconoscimento delle operazioni di controllo;

considerando che, per facilitare questo reciproco riconoscimento dei controlli, è opportuno istituire in particolare idonee procedure amministrative che precedano l'immissione sul mercato di tali macchine, e precisamente: l'omologazione CEE, la certificazione CEE, la verifica CEE e l'autocertificazione CEE; che è opportuno armonizzare i criteri da prendere in considerazione per designare gli organismi autorizzati incaricati di effettuare la certificazione CEE;

considerando che i regolamenti nazionali nel settore delle attrezzature e macchine per cantieri hanno come oggetto numerose categorie di attrezzature e di macchine, di uso molto diverso; che è opportuno fissare mediante la presente direttiva le disposizioni generali riguardanti le procedure di omologazione CEE, di certificazione CEE, di verifica CEE e di autocertificazione CEE; che direttive particolari per ogni categoria di attrezzature e macchine per cantieri definiscono le prescrizioni relative alla realizzazione tecnica, alle modalità di controllo di tali attrezzature e macchine e, se necessario, le condizioni in cui le prescrizioni tecniche comunitarie si sostituiscono alle disposizioni nazionali preesistenti;

considerando che la presente direttiva non pregiudica le disposizioni della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE,

considerando che alcune attrezzature o macchine per cantieri immesse sul mercato, pur essendo conformi alle direttive speciali che li riguardano, possono compromettere la sicurezza o la salute; che pertanto è opportuno

definire una procedura destinata a ovviare a questo pericolo;

considerando che per tener conto del progresso della tecnica è necessario un sollecito adeguamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive relative alle attrezzature e macchine per cantieri; che è opportuno, per facilitare l'applicazione dei provvedimenti all'uopo necessari, prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari nel settore delle attrezzature e macchine per cantieri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

1. A norma della presente direttiva con il termine «attrezzatura» si intendono le attrezzature, le apparecchiature, gli impianti e le macchine per cantieri, o i loro elementi, che, a seconda del tipo di costruzione, servono ad effettuare lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile senza essere destinati principalmente al trasporto delle merci o delle persone.

2. La presente direttiva si applica solo alle attrezzature dei cantieri edili e di ingegneria civile di cui al precedente paragrafo 1, per le quali modalità di applicazione particolareggiate sono definite nelle direttive particolari di cui all'articolo 3.

3. Dal settore di applicazione della presente direttiva sono esclusi i trattori agricoli e forestali e gli apparecchi di sollevamento.

Articolo 2

A norma della presente direttiva, s'intende per:

«Omologazione CEE», la procedura mediante la quale uno Stato membro constata, previa prova, e attesta che un tipo di attrezzatura di cui all'articolo 1 è conforme alle prescrizioni armonizzate indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che la riguardano;

«Certificazione CEE», la procedura mediante la quale un organismo autorizzato a tal fine da uno Stato membro constata, previa prova, e attesta che un tipo di attrezzatura è conforme alle prescrizioni armonizzate indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che la riguardano;

«Verifica CEE», la procedura che consente ad uno Stato membro di attestare, previa prova, la conformità di ciascuna attrezzatura alle prescrizioni armonizzate indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che la riguardano;

«Autocertificazione CEE», la procedura mediante la quale il costruttore, o il suo mandatario residente nella Comunità, certifica, sotto la propria responsabilità, che un'attrezzatura è conforme alle prescrizioni armonizzate indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che la riguardano.

Articolo 3

1. Per tutte le attrezzature, direttive a carattere generale fissano le prescrizioni armonizzate, in particolare quelle concernenti la sicurezza sul lavoro e il metodo di misura dei livelli di emissione sonora delle attrezzature.

2. Le direttive particolari precisano, per le categorie di attrezzature da esse contemplate, le prescrizioni tecniche di realizzazione e di funzionamento e precisano inoltre la o le procedure, di cui all'articolo 2, che vi si applicano.

CAPITOLO II

Omologazione CEE

Articolo 4

1. Quando è prescritta da una direttiva particolare, l'omologazione CEE costituisce condizione preliminare all'immissione in commercio o in servizio e all'utilizzazione di un'attrezzatura.

2. Gli Stati membri, su richiesta del costruttore, oppure del suo mandatario residente nella Comunità, procedono all'omologazione CEE di ogni tipo di attrezzatura che risulti conforme alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e dalla direttiva particolare ad essa relativa.

3. Per uno stesso tipo di attrezzatura, la domanda di omologazione CEE può essere presentata in un solo Stato membro.

4. Gli Stati membri concedono, rifiutano, sospendono o revocano l'omologazione CEE secondo le disposizioni del presente capitolo e dell'allegato I.

5. Per effettuare le prove previste per l'omologazione CEE, lo Stato membro può farsi assistere da uno o più laboratori.

Articolo 5

1. Quando le prove di cui all'allegato I, punto 2, danno esito positivo, lo Stato membro che ha proceduto a tali prove rilascia un attestato di omologazione CEE, che viene notificato al richiedente.

L'attestato di omologazione CEE può essere soggetto alle condizioni previste dalle direttive particolari.

2. Il modello dell'attestato di omologazione CEE figura nell'allegato III.

3. L'attestato di omologazione CEE è soggetto a determinate condizioni ed eventualmente ad una limitazione della durata di validita che le direttive particolari possono prevedere.

Articolo 6

1. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE adotta le misure necessarie per vigilare sulla conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con gli altri Stati membri.

2. Le modalità di applicazione delle misure previste dal precedente paragrafo saranno stabilite dalle direttive particolari. Tali modalità possono prevedere controlli per sondaggio.

Articolo 7

1. Qualora lo Stato membro che ha concesso l'omologazione CEE constati che alcuni esemplari di una attrezzatura, il cui tipo ha formato oggetto dell'omologazione CEE, non sono conformi a tale tipo, sospende o revoca l'omologazione CEE.

2. L'omologazione CEE può tuttavia essere mantenuta quando le differenze constatate sono minime, non mutano sostanzialmente le caratteristiche dell'attrezzatura e, comunque, non compromettono la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente; in tal caso lo Stato membro invita il costruttore a rettificare quanto prima la produzione. Se il costruttore non dà seguito a tale richiesta, lo Stato membro deve ritirare l'omologazione CEE.

3. Lo Stato membro che ha concesso l'omologazione CEE deve anche revocarla se constata che tale omologazione non avrebbe dovuto essere concessa.

4. Se tale Stato membro è informato da un altro Stato membro della esistenza di uno dei casi considerati ai paragrafi 1, 2 e 3, prende i provvedimenti previsti da tali paragrafi, previa consultazione dello Stato che lo ha informato.

5. Se l'opportunità o l'obbligo di una revoca formano oggetto di contestazione fra le autorità competenti dello Stato membro che ha concesso l'omologazione CEE e quelle di un altro Stato membro, ne viene informata la Commissione. Essa procede, se necessario, alle opportune consultazioni al fine di giungere a una soluzione.

6. La revoca di un'omologazione CEE può essere pronunciata solo dallo Stato membro che l'ha concessa; quest'ultimo ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

CAPITOLO III

Certificazione CEE

Articolo 8

1. Qualora sia prevista da una direttiva particolare, la certificazione CEE costituisce una condizione preliminare all'immissione in commercio o in servizio e all'utilizzazione di un materiale.

2. Le certificazioni CEE sono effettuate dagli organismi autorizzati a tal fine dagli Stati membri.

Articolo 9

1. Gli organismi autorizzati incaricati dagli Stati membri di effettuare la certificazione CEE conformemente alle prescrizioni dell'articolo 10 devono rispondere ai criteri minimi previsti dall'allegato II.

Il possesso dei requisiti minimi da parte di un organismo non comporta, per uno Stato membro, l'obbligo di autorizzare tale organismo.

2. Se uno Stato membro ha autorizzato uno o più organismi ad effettuare la certificazione CEE, notifica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco di tali organismi. Notifica inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi ulteriore modifica dell'elenco.

Articolo 10

1. Gli organismi autorizzati di cui all'articolo 9 rilasciano, su richiesta del fabbricante o del suo manda-

tario residente nella Comunità, la certificazione CEE a qualsiasi tipo di attrezzatura rispondente alle prescrizioni della presente direttiva e della direttiva particolare che la riguarda e per la quale il fabbricante si è impegnato a rispettare le condizioni previste dalle direttive particolari.

2. Per uno stesso tipo di attrezzatura, la richiesta di certificazione CEE può essere presentata soltanto ad uno solo degli organismi autorizzati.

3. Gli organismi autorizzati rilasciano, rifiutano di rilasciare, sospendono o revocano l'attestato di certificazione CEE conformemente alle disposizioni del presente capitolo e dell'allegato I.

Articolo 11

1. L'attestato di certificazione CEE è formulato secondo il modello riportato nell'allegato III.

2. L'attestato di certificazione CEE può essere soggetto alle condizioni previste dalle direttive particolari ed eventualmente ad una limitazione nel tempo.

Articolo 12

1. L'organismo autorizzato che ha effettuato la certificazione CEE adotta le misure necessarie per vigilare sulla conformità della fabbricazione al tipo certificato.

2. Le modalità previste dal paragrafo 1 saranno specificate nelle direttive particolari. Tali modalità possono prevedere controlli per sondaggio.

Articolo 13

1. Se un organismo autorizzato constata che alcuni esemplari di un'attrezzatura, per il cui tipo ha rilasciato un attestato di certificazione CEE, non sono conformi a tale tipo, chiede al detentore dell'attestato di rettificare la fabbricazione entro un periodo da esso determinato, sospendendo eventualmente l'attestato. Se del caso, la direttiva particolare relativa a tale materiale fissa il numero di esemplari ritenuti sufficienti per giustificare l'intervento dell'organismo autorizzato. Se il fabbricante non dà seguito alla domanda entro il periodo fissato, l'organismo autorizzato sospende o revoca l'attestato.

2. L'organismo autorizzato revoca l'attestato di certificazione CEE che ha rilasciato, se risulta che tale attestato non avrebbe mai dovuto essere concesso.

3. Esso sospende o revoca l'attestato qualora il detentore non rispetti gli impegni previsti dall'articolo 10 assunti verso l'organismo autorizzato.

Articolo 14

1. Gli Stati membri curano che gli organismi autorizzati assolvano i suddetti compiti in modo corretto.

A tal fine, essi obbligano gli organismi autorizzati, con opportune misure, a sottoporsi in qualsiasi momento a un controllo da parte delle autorità competenti dello Stato membro che li ha designati.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il richiedente o la persona cui l'attestato di certificazione CEE è stato rilasciato possano ricorrere contro le decisioni dell'organismo autorizzato riguardanti il rifiuto, la revoca o la sospensione dell'attestato di certificazione CEE.

3. Se constata che un organismo da esso designato non assolve i compiti di cui agli articoli 10 e 13 in modo corretto, lo Stato membro adotta i provvedimenti del caso nei confronti di tale organismo.

4. Lo Stato membro ritira comunque l'autorizzazione ad un organismo da esso designato, qualora constati che tale organismo non soddisfa più ai requisiti minimi stabiliti dall'allegato II o non si sottopone alle condizioni poste dallo Stato membro.

5. Se uno Stato membro non revoca l'autorizzazione a un organismo sebbene quest'ultimo non soddisfi in requisiti minimi, qualsiasi altro Stato membro può informarne la Commissione. La Commissione prende le opportune misure atte a portare a una soluzione.

Articolo 15

1. Lo Stato membro che revoca l'autorizzazione a un organismo prende tutte le misure necessarie per garantire la continuità dell'assolvimento degli obblighi e dei doveri risultanti dalla concessione, prima della revoca

dell'autorizzazione, di attestati di certificazione CEE da parte di tale organismo.

2. Lo Stato membro deve annullare tutti gli attestati concessi da detto organismo prima della revoca dell'autorizzazione, sempreché essi siano stati concessi indebitamente.

Articolo 16

1. Se in uno Stato membro si constata uno dei casi di cui all'articolo 13, le autorità competenti di tale Stato membro ne informano lo Stato membro in cui è stato concesso l'attestato.

2. Le autorità competenti di quest'ultimo Stato membro obbligano l'organismo autorizzato interessato a prendere le misure previste dall'articolo 13.

3. In caso di contestazione tra lo Stato membro in cui è stato rilasciato un attestato di certificazione CEE e un altro Stato membro, viene informata la Commissione che prende le misure appropriate.

CAPITOLO IV

Verifica CEE e autocertificazione CEE

Articolo 17

1. Le direttive particolari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, che prescrivono la verifica CEE e l'autocertificazione CEE, definiscono la procedura da seguire.

2. In caso di autocertificazione CEE gli Stati membri vigilano sulla conformità della fabbricazione alle prescrizioni delle direttive particolari.

CAPITOLO V

Disposizioni comuni

Articolo 18

1. Il fabbricante, o il suo mandatario domiciliato nella Comunità, compila, per ciascun esemplare di un dato tipo di attrezzatura fabbricata conformemente alle prescrizioni armonizzate ed al tipo omologato o certificato, un certificato di conformità CEE, il cui modello figura all'allegato IV.

2. Qualora sia prescritto da una direttiva particolare, il fabbricante appone sull'attrezzatura il marchio corredato delle indicazioni precisate nella direttiva particolare.

3. Le spese inerenti all'applicazione della procedura prescritta da una direttiva particolare sono a carico del richiedente.

CAPITOLO VI

Prescrizioni tecniche armonizzate

Articolo 19

1. Gli Stati membri non possono vietare, rifiutare o limitare l'immissione in commercio, l'immissione in servizio o l'utilizzazione — fatte salve le condizioni previste dal paragrafo 4 e dalle direttive particolari — di un'attrezzatura che risponda alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che la riguardano, per motivi concernenti la fabbricazione o il funzionamento ai sensi delle direttive particolari concernenti tale attrezzatura e il relativo controllo.

2. Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti considerino come presunzione di conformità alle disposizioni del paragrafo 1 il certificato di conformità di cui all'articolo 18 e, se prescritto dalle direttive particolari, l'apposizione sull'attrezzatura di un marchio di conformità.

3. Gli Stati membri possono esigere che, sul loro territorio, all'atto dell'offerta e della messa a disposizione dell'utilizzatore, tale certificato sia redatto anche nella propria lingua nazionale (o lingue nazionali).

4. Le condizioni d'utilizzazione, qualora non siano soggette a disposizioni comunitarie, restano soggette alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative del paese di destinazione; in particolare, per quanto riguarda le emissioni sonore, l'utilizzazione di un'attrezzatura può essere soggetta a restrizioni in zone geograficamente delimitate.

Per quanto concerne le condizioni di utilizzazione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali non possono dare adito a discriminazioni nell'utilizzazione di attrezzature fabbricate in altri Stati e oggetto della presente direttiva.

Articolo 20

1. Se uno Stato membro constata, in base a motivazione dettagliata, che un'attrezzatura, benché conforme

alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che la riguardano, presenta un pericolo per la sicurezza o la salute, esso può provvisoriamente, nel proprio territorio, vietare o sottoporre a speciali condizioni la sua immissione sul mercato e la sua utilizzazione. Lo Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione.

2. La Commissione procede, entro un termine di sei settimane, alla consultazione degli altri Stati membri interessati; emette quindi immediatamente il suo parere e prende le misure appropriate.

3. Se la Commissione ritiene necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva o alle pertinenti direttive particolari, tali adeguamenti sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 24; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.

Articolo 21

1. La progettazione e le modalità di fabbricazione di un tipo di attrezzatura possono discostarsi, in casi specifici, da talune disposizioni previste dalle direttive particolari, senza che tale tipo di attrezzatura perda il beneficio delle disposizioni di cui all'articolo 19, purché le modifiche apportate mirino a conseguire in materia di sicurezza o di salute un livello di protezione almeno uguale.

2. Ciascuna direttiva particolare indica espressamente le disposizioni alle quali si può derogare ovvero le disposizioni alle quali non è possibile derogare.

3. In questi casi si applica la seguente procedura:

a) Lo Stato membro trasmette alla Commissione — direttamente in caso di procedura di omologazione CEE, o indirettamente, tramite l'organismo autorizzato da esso designato, nel caso della procedura di certificazione CEE — i documenti che contengono la descrizione del tipo di attrezzatura e la documentazione a sostegno della domanda di deroga, in particolare i risultati delle eventuali verifiche effettuate; la Commissione invia copia agli altri Stati membri i quali dispongono di un periodo di quattro mesi, a decorrere da tale comunicazione, per esprimere, nei confronti dello Stato membro interessato, il loro accordo o il loro disaccordo, o per chiedere di adire il comitato per la formulazione di un parere secondo la procedura dell'articolo 23. Copia di ciascuna comunicazione viene inviata anche alla Commissione. Tutta la corrispondenza ha carattere riservato.

b) Se, prima della scadenza prevista dalla lettera a), nessuno Stato membro ha espresso il proprio disaccordo né ha chiesto di adire il comitato, la Commissione può convocare il comitato o autorizzare lo Stato membro a concedere o a far concedere la deroga richiesta e ne informa gli altri Stati membri.

c) Se uno Stato membro, prima della scadenza prevista, non fornisce alcuna risposta, si presume l'accordo di tale Stato.

d) In caso contrario la Commissione delibera sulla domanda di deroga dopo aver ascoltato il parere del comitato previsto all'articolo 23.

e) I documenti in questione sono forniti in una delle lingue dello Stato di destinazione o, in casi particolari, in un'altra lingua accettata da quest'ultimo.

4. In caso di attestato rilasciato dal fabbricante stesso, si può derogare alle prescrizioni della direttiva, in applicazione del disposto del paragrafo 1, soltanto se un organismo autorizzato ha confermato al fabbricante che la deroga prevista non pregiudica la sicurezza.

Prima di accordare detta deroga, l'organismo autorizzato informa gli altri organismi autorizzati. In caso di contestazione da parte di uno di questi organismi entro un termine di due mesi, la Commissione viene adita tramite uno Stato membro. La Commissione cerca di risolvere la controversia. Se necessario, essa convoca il comitato di cui all'articolo 23 e delibera dopo aver ascoltato il parere di detto comitato.

CAPITOLO VII

Adeguamento delle direttive al progresso tecnico

Articolo 22

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico:

— gli allegati della presente direttiva,

— le disposizioni delle direttive particolari di cui all'articolo 3, che saranno espressamente indicate in ciascuna di tali direttive,

sono adottate conformemente alla procedura dell'articolo 24.

Articolo 23

1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle attrezzature e delle macchine per cantieri, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

Articolo 24

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure prospettate, se conformi al parere del comitato.

b) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta per le misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è adito, questo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

CAPITOLO VIII

Disposizioni generali e finali

Articolo 25

Una precisa motivazione deve corredare ogni decisione di uno Stato membro o di un organismo autorizzato, presa in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari, che comporti il rifiuto dell'omologazione CEE o della certificazione CEE o della verifica CEE, la sospensione o la revoca dell'attestato di omologazione CEE o di certificazione CEE, il divieto di immissione in commercio o in servizio o di utilizzazione di un'attrezzatura o di un tipo di attrezzatura. Tale decisione viene notificata al più presto all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti dalle legislazioni in vigore in tale Stato membro e dei termini entro i quali i ricorsi devono essere presentati.

Articolo 26

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 27

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

ALLEGATO I

OMOLOGAZIONE CEE E CERTIFICAZIONE CEE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE O DI CERTIFICAZIONE CEE

1.1. La domanda e la relativa corrispondenza sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato in cui la domanda viene presentata, conformemente alla legislazione del medesimo. Questo Stato membro, o l'organismo autorizzato, ha la facoltà di esigere che anche i documenti allegati siano redatti nella stessa lingua ufficiale.

1.2. Nella domanda viene indicato quanto segue:

— nome e indirizzo del fabbricante o della ditta, del suo mandatario o del richiedente, nonché luogo o luoghi di fabbricazione dell'attrezzatura;

— genere di attrezzatura;

— utilizzazione prevista;

— caratteristiche tecniche;

— eventuale denominazione commerciale o tipo.

1.3. La domanda è corredata di due esemplari dei documenti contenenti tutte le informazioni previste dalla direttiva particolare e di una dichiarazione attestante che nessun'altra domanda di omologazione CEE o di certificazione CEE è stata presentata per la medesima attrezzatura.

2. PROVE PER L'OMOLOGAZIONE CEE O PER LA CERTIFICAZIONE CEE

Le prove di un'attrezzatura ai fini dell'omologazione CEE o della certificazione CEE sono effettuate secondo le prescrizioni della direttiva particolare che concerne tale attrezzatura.

Un verbale di prova viene redatto secondo il modello riportato nella direttiva particolare concernente tale attrezzatura.

3. ATTESTATO DI OMOLOGAZIONE CEE O DI CERTIFICAZIONE CEE

L'attestato di cui agli articoli 5 e 10, il cui modello figura inoltre all'allegato III, riporta i risultati delle prove dell'attrezzatura e indica le condizioni cui sono eventualmente soggette l'omologazione CEE o la certificazione CEE. Tale attestato deve essere corredato di descrizioni, piani ed eventualmente fotografie necessarie alla precisa identificazione dell'attrezzatura e, se necessario, alla spiegazione del suo funzionamento.

4. PUBBLICITÀ DELL'OMOLOGAZIONE CEE O DELLA CERTIFICAZIONE CEE

4.1. La Commissione provvede affinché vengano pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* gli estratti significativi, e in particolare le condizioni speciali, degli attestati di omologazione CEE o di certificazione CEE.

4.2. Al momento della notifica all'interessato, lo Stato membro che ha concesso l'omologazione CEE, ovvero l'organismo autorizzato che ha proceduto alla certificazione CEE, invia copie dell'attestato di omologazione CEE o di certificazione CEE alla Commissione e, rispettivamente, agli altri Stati membri o agli altri organismi autorizzati. Gli altri Stati membri e gli altri organismi possono anche ottenere copia del

fascicolo tecnico definitivo dell'attrezzatura e dei verbali degli esami e delle prove cui è stata sottoposta.

La Commissione, gli Stati membri e gli organismi autorizzati che ricevono copia dei documenti tecnici definitivi devono garantire il rispetto della proprietà industriale e l'osservanza del segreto professionale.

4.3. La revoca di un'omologazione CEE o di un attestato di certificazione CEE forma oggetto della procedura di pubblicità di cui rispettivamente ai punti 4.1 e 4.2.

4.4. Lo Stato membro che rifiuta un'omologazione CEE, o l'organismo autorizzato che rifiuta un attestato di certificazione CEE, ne informa la Commissione e, rispettivamente, gli altri Stati membri o gli altri organismi autorizzati.

ALLEGATO II

REQUISITI MINIMI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI AUTORIZZATI

1. Gli organismi incaricati di esaminare le attrezzature devono disporre del personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente le mansioni tecniche ed amministrative connesse con il rilascio degli attestati ed avere accesso alle apparecchiature necessarie per gli esami eccezionali previsti dalle direttive particolari.

2. L'organismo, il direttore e il personale non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, ne l'installatore delle attrezzature, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire, né direttamente né come mandatari, nella progettazione, nella costruzione, nella commercializzazione, nella rappresentanza o nella manutenzione di tali attrezzature. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l'organismo autorizzato.

3. Il personale incaricato di esaminare le attrezzature, in vista del rilascio dell'attestato di certificazione CEE, deve eseguire i suoi compiti con la massima integrità e competenza tecnica e deve essere libero da qualsiasi pressione o incentivo, soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sul suo giudizio o sui risultati dei lavori, in particolare da parte di persone o gruppi interessati ai risultati dell'esame.

4. Il personale incaricato degli esami deve possedere:

   — una buona formazione tecnica e professionale;

   — una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative agli esami che esegue e una pratica sufficiente di tali lavori;

   — l'attitudine richiesta per redigere i verbali e le relazioni riguardanti i lavori effettuati.

5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato dell'esame. La retribuzione di ogni agente non deve essere proporzionata né al numero dei controlli effettuati, né ai risultati ottenuti.

6. L'organismo deve essere assicurato in materia di responsabilità civile, a meno che la responsabilità civile non sia assunta dallo Stato in virtù della legislazione nazionale.

7. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale per tutto ciò che apprende nell'esercizio delle sue funzioni (tranne verso le autorità amministrative competenti dello Stato che l'ha designato) nell'ambito della presente direttiva e delle direttive particolari o di qualsiasi altra disposizione di diritto interno che dia loro effetto.

ALLEGATO III

MODELLO DI ATTESTATO DI OMOLOGAZIONE CEE O DI CERTIFICAZIONE CEE DI UN TIPO DI ATTREZZATURA, APPARECCHIATURA, IMPIANTO O MACCHINA PER CANTIERE O LORO ELEMENTO

Indicazione dell'amministrazione competente/dell'organismo autorizzato

. . . .

Attestato di omologazione CEE/certificazione CEE :

. . . .

Numero di omologazione CEE/certificazione CEE

1. Genere, tipo e marchio di fabbrica o commerciale:

2. Nome e indirizzo del fabbricante: . . . .

3. Nome e indirizzo del detentore dell'attestato:

4. Presentato all'omologazione CEE'alla certificazione in data

5. Attestato rilasciato in virtù della seguente prescrizione:

6. Laboratorio di prova:

7. Data e numero del verbale del laboratorio:

8. Data di omologazione CEE/certificazione CEE

9. Si allegano al presente attestato i seguenti documenti che recano il numero dell'omologazione CEE/della certificazione CEE sopraindicato:

10. Eventuali informazioni complementari: . . . .

Fatto a . . . . , il

(Firma)

ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CEE DI UNA ATTREZZATURA, APPARECCHIATURA, IMPIANTO, O MACCHINA PER CANTIERE, O LORO ELEMENTO, A UN TIPO OMOLOGATO O CERTIFICATO

Il sottoscritto

(Cognome e nome)

attesta che l'attrezzatura — l'apparecchiatura — l'impianto — la macchina per cantiere — l'elemento

1. genere: ....

2. marca:

3. tipo:

4. numero di serie del tipo di attrezzatura:

5. numero di serie del tipo di telaio stradale, se è diverso da quello dell'attrezzatura: ....

6. anno di fabbricazione:

è costruito conformemente

— al tipo omologato (ai tipi omologati) (in caso di omologazione CEE)

— al tipo certificato (ai tipi certificati) (in caso di certificazione CEE)

come indicato nella tabella seguente:

Direttive particolari	In caso di omologazione CEE			In caso di certificazione CEE		
	N.	Data	Stato membro	N.	Data	Organismo autorizzato

7. Disposizioni particolari

Fatto a ...., il

(Firma)

(Funzione)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 14 *(Conferimento di forza di legge ad alcune direttive)*. — 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco "*A*" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1».

— La direttiva n. 84/532/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 300 del 19 novembre 1984.

88G0072

DECRETO 28 novembre 1987, n. 593.

Attuazione della direttiva n. 86/295/CEE, relativa alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;

Vista la direttiva CEE n. 86/295 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere, inclusa nell'elenco *A* della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto ministeriale di attuazione della direttiva n. 84/532/CEE;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva;

Sulla proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 86/295/CEE, relativa alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. La direttiva n. 86/295/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

3. Le macchine per cantiere cui si applicano le norme del presente decreto sono i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe sempreché di potenza superiore a 15 Kw.

Art. 2.

1. L'immissione in commercio delle macchine indicate all'art. 1 è consentita soltanto se dette macchine sono munite di una struttura di protezione in caso di ribaltamento accompagnata dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CEE e l'etichetta di cui all'art. 4, paragrafo 2, della direttiva n. 86/295/CEE.

Art. 3.

1. Gli organismi autorizzati ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della direttiva n. 84/532/CEE provvedono al rilascio, diniego, sospensione e revoca della certificazione CEE e vigilano sulla conformità della fabbricazione delle attrezzature al tipo certificato, disponendo controlli a sondaggio secondo le condizioni, forme, modalità e procedure stabilite, oltre che dalla direttiva n. 84/532/CEE, dagli articoli 3, 5, 6 e 7 della direttiva n. 86/295/CEE e relativi allegati.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 31 maggio 1990.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 novembre 1987

Il Ministro: LA PERGOLA

Visto, *Il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 20

ALLEGATO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1986

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantieri

(86/295/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che in alcuni Stati membri la progettazione, la costruzione e le prove relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento di determinate macchine per cantieri costituiscono oggetto di disposizioni nazionali che impongono di attrezzare dette macchine con le suddette strutture di protezione; che questa situazione è tale da creare ostacoli agli scambi intracomunitari; che le disposizioni hanno lo scopo di proteggere il conducente della macchina; che è quindi necessario provvedere al ravvicinamento di queste disposizioni;

considerando che la direttiva 84/532/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili, ha stabilito una serie di procedure comuni, in particolare l'omologazione CEE, la certificazione CEE e l'autocertificazione CEE, per l'immissione in commercio e in servizio di queste macchine per cantieri; che è opportuno stabilire la procedura di certificazione CEE, parallelamente ad una procedura di controllo CEE, per le strutture di protezione in caso di ribaltamento di determinate macchine per cantieri;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 84/532/CEE;

considerando che le prove di laboratorio, i criteri di prestazione, nonché il volume limite di deformazione sono stabiliti dalle norme internazionali ISO; che è quindi opportuno fare riferimento alle norme esistenti;.

considerando che il progresso tecnico richiede un adeguamento rapido delle prescrizioni tecniche; che è quindi opportuno sottoporre questi adeguamenti della direttiva alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 84/532/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) delle macchine per cantieri di cui al punto 2.1 della norma ISO 3471, seconda edizione, del 15 settembre 1980, in appresso denominata norma ISO 3471/2.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché le macchine per cantieri di cui all'articolo 1 possano essere commercializzate soltanto se munite di una opportuna struttura di protezione in caso di ribaltamento conforme alle disposizioni della presente direttiva ed al tipo di struttura che ha formato oggetto di certificazione CEE conformemente alle disposizioni della direttiva 84/532/CEE. Tali strutture sono denominate in appresso strutture di protezione CEE.

Articolo 3

1. Gli organismi autorizzati, di cui all'articolo 9 della direttiva 84/532/CEE, rilasciano l'attestato di certificazione CEE soltanto se il tipo di struttura di protezione CEE è conforme alle disposizioni contenute nell'allegato I della presente direttiva.

Le prove nell'ambito della certificazione CEE possono essere effettuate nel laboratorio del fabbricante sotto il controllo dell'organismo autorizzato.

2. La domanda di certificazione CEE per una struttura di protezione CEE deve essere accompagnata da una scheda informativa il cui modello figura nell'allegato II della presente direttiva.

3. Per qualunque tipo di struttura di protezione CEE, che abbia già superato le prove e gli esami prescritti all'allegato I della presente direttiva, l'organismo autorizzato redige il verbale di prova il cui modello figura all'allegato III della presente direttiva e rilascia l'attestato di certificazione CEE il cui modello figura, in deroga alla direttiva 84/532/CEE, all'allegato V della presente direttiva.

4. In deroga alle disposizioni del punto 4.2 dell'allegato I della direttiva 84/532/CEE, soltanto gli Stati membri e la Commissione possono ottenere la parte A del verbale di prova di cui all'allegato III della presente direttiva e, se del caso, i dati tecnici della parte B.

L'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE lo trasmette su richiesta motivata di uno Stati membro o della Commissione.

Articolo 4

1. Ogni struttura di protezione CEE è accompagnata da un certificato di conformità ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 84/532/CEE.

2. Il fabbricante appone sulla struttura di protezione CEE, in modo che risulti visibile, indelebile e durevole, il marchio CEE di conformità, il cui modello figura nell'allegato IV, e fissa sulla struttura un'etichetta conformemente al punto 9 della norma ISO 3471/2.

Articolo 5

1. Non appena prevedono di iniziare la fabbricazione di strutture di protezione CEE per la quale l'attestato di certificazione CEE è stato rilasciato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità provvedono a quanto segue:

a) comunicare all'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE:
   - i propri luoghi di fabbricazione e/o i propri luoghi di deposito all'interno della Comunità;
   - la data d'inizio della fabbricazione e/o dell'importazione;

b) autorizzare l'accesso, a fini di controllo, ai suddetti luoghi di fabbricazione o di deposito ai delegati dell'organismo autorizzato e fornire loro tutte le informazioni necessarie a questo controllo;

c) mettere a disposizione dell'organismo autorizzato, su sua richiesta ed entro un periodo di tempo ragionevole, un campione che l'organismo stesso sceglie a scopo di controllo.

2. Il titolare del marchio CEE deve procedere ad un controllo della fabbricazione che gli consenta di verificare di continuo e in misura sufficiente la conformità al tipo certificato per quanto concerne i materiali usati e la qualità di fabbricazione delle strutture di protezione CEE.

Articolo 6

1. Ciascun organismo autorizzato controlla per sondaggio, eventualmente secondo le direttive dello Stato membro da cui è stato designato, la conformità della fabbricazione delle strutture di protezione CEE al tipo per il quale ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE.

Questo controllo consente all'organismo autorizzato di verificare se il fabbricante eserciti effettivamente il controllo di conformità di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

L'organismo autorizzato può inoltre richiedere un campione a sua scelta a scopo di controllo. Si procederà nuovamente alla prova di cui all'allegato I, distruttiva della struttura di protezione CEE e all'occorrenza del telaio, solamente qualora sussistano fondati motivi per supporre che detta struttura non raggiunga il livello di prestazione del tipo certificato.

2. Se il luogo di fabbricazione è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE, questo organismo può collaborare con l'organismo autorizzato dello Stato membro in cui devono aver luogo i controlli di cui sopra.

Lo stesso vale per i luoghi di deposito.

3. Ciascun organismo autorizzato può, sotto la sua responsabilità, delegare ad un o più laboratori l'esecuzione delle operazioni e delle prove di controllo.

Articolo 7

1. Qualora i controlli di cui all'articolo 6 dimostrino che le strutture di protezione CEE non sono conformi al modello per il quale è stato rilasciato l'attestato di certificazione CEE o che non sono stati rispettati tutti i requisiti della presente direttiva, l'organismo autorizzato deve prendere nei confronti del titolare del marchio CEE una delle seguenti misure:

a) avvertimento con ingiunzione di porre fine entro un termine stabilito alle infrazioni constatate;

b) avvertimento di cui alla lettera a), accompagnato però da una intensificazione dei controlli;

c) sospensione provvisoria dell'attestato di certificazione CEE;

d) revoca dell'attestato di certificazione CEE.

Queste misure possono essere prese solo dall'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE.

2. Le prime due misure vengono messe in atto quando le differenze non riguardano la concezione di base delle strutture di protezione CEE o quando le infrazioni constatate sono minime e comunque non compromettono la sicurezza.

Una delle due ultime misure è attuata quando le differenze o le infrazioni constatate sono di entità rilevante, e comunque se compromettono la sicurezza.

3. Le misure di sospensione provvisoria o di revoca dell'attestato di certificazione CEE sono comunicate senza indugio agli altri organismi autorizzati e agli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti ai requisiti della presente direttiva, vietare, rifiutare o limitare l'immissione in commercio, l'immissione in servizio o l'utilizzazione delle macchine per cantieri di cui all'articolo 1 munite di un'adeguata struttura di protezione CEE.

Articolo 9

1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 84/532/CEE.

2. Non si applica la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 84/532/CEE.

Articolo 10

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che ritengono necessari per garantire la protezione dei lavoratori durante l'utilizzazione delle attrezzature in questione, purché ciò non comporti una modifica di tali attrezzature rispetto alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di trentasei mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. Essi mettono in vigore queste disposizioni quarantotto mesi dopo la notifica della presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986,

Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS

ALLEGATO I

1. Per quanto concerne le prove di laboratorio e i criteri di prestazione, la struttura di protezione CEE deve essere conforme alla norma internazionale ISO 3471 (seconda edizione del 15 settembre 1980), assumendo come volume limite di deformazione quello definito nella norma internazionale ISO 3164 (seconda edizione del 1° novembre 1979), modificata dall'emendamento n. 1 del 1° dicembre 1980.

2. Le disposizioni del punto 7.5.2.7 della norma ISO 3471 (seconda edizione del 15 settembre 1980) si ritengono rispettate se la velocità di applicazione del carico nel punto di applicazione della forza F (se si tratta ad esempio della velocità di avanzamento del cilindro che serve a sviluppare tale carico) non supera i seguenti valori:

Massa della macchina (m) per cantiere kg	Velocità di applicazione del carico mm/s
m ≤ 20 000	3
m > 20 000 m ≤ 40 000	2
m > 40 000	1

3. Le norme a cui si fa riferimento nella norma ISO 3471/2 sono:

— norma ISO 3164, seconda edizione del 1° novembre 1979, modificata dall'emendamento n. 1 del 1° dicembre 1980,

— norma ISO 3449, terza edizione del 15 aprile 1984,

— norma ISO 6165, edizione del 1978,

— norma ISO 898/1, edizione del 1978,

— norma ISO 898/2, edizione del 1980.

ALLEGATO II

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA DA PRESENTARE PER LA CERTIFICAZIONE CEE PER UNA STRUTTURA DI PROTEZIONE IN CASO DI RIBALTAMENTO (ROPS) DESTINATA AD UNA MACCHINA PER CANTIERE

1. **Macchina**

1.1. Nome ed indirizzo del costruttore: ....

1.2. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: ....

1.3. Genere di macchina: ....

1.4. Marchio di fabbrica o di commercio:

1.5. Tipo: ....

1.6. Massa della macchina: .... kg (Massa massima, con la struttura di protezione, gli utensili di bordo usuali ed i serbatoi pieni, ma senza conducente, né carico utile, né macchine a rimorchio)

1.7. Fissaggio della struttura sulla macchina: amovibile/non amovibile

2. **Struttura di protezione in caso di ribaltamento (qualora non sia fabbricata dal costruttore della macchina)**

2.1. Nome ed indirizzo del costruttore: ....

2.2. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: ....

2.3. Marchio di fabbrica o di commercio:

2.4. Tipo: ....

3. ***Altra macchina per cantiere su cui la struttura può essere adattata***

3.1. Nome ed indirizzo del costruttore:

3.2. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: ....

3.3. Genere di macchina: ....

3.4. Marchio di fabbrica o di commercio:

3.5. Tipo: ....

3.6. Massa della macchina: .... kg (Massa massima, con la struttura di protezione, gli utensili di bordo usuali ed i serbatoi pieni, ma senza conducente, né carico utile, né macchine a rimorchio)

3.7. Fissaggio della struttura sulla macchina: amovibile/non amovibile

ALLEGATO III

MODELLO DI VERBALE DI PROVA PER UNA STRUTTURA DI PROTEZIONE IN CASO DI RIBALTAMENTO (ROPS) DESTINATA AD UNA MACCHINA PER CANTIERE

Verbale di prova n. ....

Nome ed indirizzo dell'organismo autorizzato: ....

Nome ed indirizzo del laboratorio che ha effettuato la prova: ....

Nome dell'addetto alla prova:

PARTE A

1. Descrizione del montaggio ROPS-Telaio

1.1. *Macchina con il cui telaio è stata effettuata la prova*

1.1.1. Nome ed indirizzo del costruttore, eventualmente nome ed indirizzo del suo mandatario: ....

....

1.1.2. Genere di macchina: ....

1.1.3. Marchio di fabbrica o di commercio e tipo: ....

1.1.4. Numero di serie (se del caso): ....

1.1.5. Numero di telaio: ....

1.2. *Struttura di protezione in caso di ribaltamento*

1.2.1. Nome ed indirizzo del costruttore, eventualmente nome ed indirizzo del suo mandatario: ....

1.2.2. Marchio di fabbrica o di commercio e tipo: ....

1.2.3. Numero di serie (se del caso): ....

1.2.4. Numero della struttura di protezione: ....

2. Dati forniti dal costruttore

2.1. Massa della macchina: .... kg (Massa massima, con la struttura di protezione in caso di ribaltamento, gli utensili di bordo usuali ed i serbatoi pieni, ma senza conducente, né carico utile, né macchine a rimorchio)

2.2. Disposizione del volume limite di deformazione DLV secondo il disegno n. .... (Disegno in scala 1 : 10 allegato al verbale. Vista laterale e vista frontale della struttura di protezione in caso di ribaltamento e delle parti circostanti, indicazione esatta della posizione del sedile e del volume limite di deformazione DLV. Indicazione delle quote principali della struttura di protezione)

3. Calcolo dei requisiti minimi

3.1. Forza F .... N per il carico laterale

3.2. Assorbimento di energia U .... J per il carico laterale

3.3. Valore di M per il carico verticale .... kg.

4. **Attestato**

4.1. Le prestazioni minime di cui alla norma ISO 3471, seconda edizione del 15 settembre 1980, sono state raggiunte in questa prova, con una macchina della massa massima di .... kg.

4.2. Data della prova: ....

PARTE B

1. **Strumenti di misura**

1.1. Descrizione degli strumenti di misura usati: ....

1.2. Precisione degli strumenti di misura usati, conformi alla norma ISO 3471, seconda edizione del 15 settembre 1980: ....

2. **Fotografie** (Riprese del dispositivo di prova, effettuate una da posizione frontale o posteriore ed una dal lato di applicazione del carico, in ciascuno dei momenti qui di seguito indicati)

2.1. Prima dell'applicazione del carico laterale

2.2. Al momento o in prossimità del momento di applicazione del carico laterale massimo

2.3. Prima dell'applicazione del carico verticale

2.4. Al momento o in prossimità del momento di applicazione del carico verticale massimo

3. **Risultati della prova**

3.1. *Carico laterale*

3.1.1. Massima forza esercitata dopo che sia stato raggiunto o superato il limite di assorbimento di energia, senza che alcuna parte della struttura di protezione (ROPS) o del piano immaginario del terreno sia penetrata nel volume limite di deformazione DLV: .... N

3.1.2. Energia assorbita senza che alcuna parte della struttura di protezione (ROPS) o del piano immaginario del terreno sia penetrata nel volume limite di deformazione DLV: .... J

3.2. *Carico verticale*

Massimo valore della massa applicata senza che alcuna parte della struttura di protezione (ROPS) o del piano immaginario del terreno sia penetrata nel volume limite di deformazione DLV: .... kg

3.3. *Temperatura del materiale*

3.3.1. La temperatura della struttura di protezione e del telaio era, durante la prova di °C, oppure gli elementi costruttivi in metallo della struttura di protezione hanno presentato i valori di resilienza (metodo Charpy con intaglio a V, conforme all'EURONORM 45-63): .... J a −30 °C per la provetta .... × .... mm

3.3.2. Classi di qualità dei bulloni e dei dati usati:

Bulloni: ....

Dadi: ....

3.4. *Curva di carico-deformazione*

Si allega una curva di carico-deformazione conforme alla norma ISO 3471, seconda edizione del 15 settembre 1980

Fatto a ...., addì ....

(Firma)

ALLEGATO IV

MARCHIO CEE DI CONFORMITÀ

Il marchio CEE di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva è costituito da una lettera Ɛ stilizzata inscritta in un esagono, contenente i seguenti dati:

— nella parte superiore, il numero della direttiva particolare assegnato nell'ordine cronologico di adozione, le lettere maiuscole distintive dello Stato da cui dipende l'organismo autorizzato che ha rilasciato l'approvazione (B per il Belgio, D per la Repubblica federale di Germania, DK per la Danimarca, F per la Francia, I per l'Italia, IRL per l'Irlanda, L per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi, UK per il Regno Unito, EL per la Grecia, E per la Spagna, P per il Portogallo) e le due ultime cifre del millesimo dell'anno in cui l'attestato di certificazione CEE è stato rilasciato; il numero della direttiva particolare alla quale si riferisce l'attestato di certificazione CEE sarà assegnato dal Consiglio al momento dell'adozione della presente direttiva;

— nella parte inferiore, il numero che caratterizza l'attestato di certificazione CEE.

Segue un esempio di marchio:

Esempio:

Attestato di certificazione CEE, rilasciato da un organismo autorizzato della Repubblica federale di Germania nel 1979 in applicazione della presente direttiva.

Numero caratteristico dell'attestato di certificazione CEE.

Il diametro effettivo della circonferenza circoscritta al marchio deve essere di almeno 20 mm.

Il marchio di conformità deve essere collocato sulla targhetta segnaletica od immediatamente accanto.

Quando sono contemporaneamente presenti la struttura di protezione in caso di ribaltamento e la struttura di protezione in caso di caduta di oggetti (ROPS e FOPS), i due marchi di conformità corrispondenti devono figurare l'uno immediatamente accanto all'altro.

ALLEGATO V

MODELLO DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CEE PER STRUTTURE DI PROTEZIONE IN CASO DI RIBALTAMENTO

Nome dell'organismo riconosciuto: ....

Comunicazione di certificazione per la prescrizione armonizzata: ....

....

Numero di certificazione: ....

1. Genere, marchio e tipo di fabbrica o di commercio: ....
2. Nome e indirizzo del fabbricante: ....
3. Nome e indirizzo del detentore dell'attestato: ....
4. Presentato alla certificazione il: ....
5. Per la seguente prescrizione armonizzata: ....
6. Laboratorio di prova: ....
7. Data e numero del verbale del laboratorio: ....
8. Data di certificazione: ....
9. Si allegano al presente attestato i seguenti documenti che recano il numero di certificazione sopraindicato: ....
10. Tipo e numero del telaio sul quale sono state effettuate le prove:
11. Massa della macchina per la quale sono state effettuate le prove: ....
12. Eventuali informazioni complementari:

    ....

    ....

Fatto a ...., addì ....

(Firma)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 14 *(Conferimento di forza di legge ad alcune direttive)*. — 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco "*A*" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1»

— La direttiva n. 86/295/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 186 dell'8 luglio 1986 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 70 del 21 ottobre 1986, 2ª serie speciale.

— La direttiva n. 84/532/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 300 del 19 novembre 1984. Le norme di attuazione della predetta direttiva sono state emanate con D.M. 28 novembre 1987, n. 592, pubblicato in questo stesso supplemento alla *Gazzetta Ufficiale*.

88G0073

DECRETO 28 novembre 1987, n. 594.

Attuazione della direttiva n. 86/296/CEE, relativa alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantiere.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;

Vista la direttiva n. 86/296/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) su determinate macchine per cantiere, inclusa nell'elenco *A* della legge 16 aprile 1987; n. 183;

Visto il decreto ministeriale di attuazione della direttiva n. 84/532/CEE;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva;

Sulla proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 86/296/CEE, relativa alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantiere, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. La direttiva n. 86/296/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

3. Le macchine cui si applicano le norme del presente decreto sono i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe sempreché di potenza superiore a 15 Kw.

Art. 2.

1. L'immissione in commercio delle strutture di protezione di cui all'art. 1 è consentita soltanto se dette strutture sono accompagnate dal certificato di conformità del fabbricante e recano il marchio CEE e l'etichetta di cui all'art. 4, paragrafo 2, della direttiva n. 86/296/CEE.

2. Le macchine per cantiere di cui all'art. 1 possono essere commercializzate soltanto se vi si può fissare una struttura di protezione CEE in caso di caduta di oggetti.

3. Le macchine di cui al comma 2, quando siano messe in servizio o utilizzate in presenza di rischio di caduta di oggetti, debbono essere munite della struttura di protezione di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Gli organismi autorizzati ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della direttiva n. 84/532/CEE provvedono al rilascio, diniego, sospensione e revoca della certificazione CEE e vigilano sulla conformità della fabbricazione delle attrezzature al tipo certificato, disponendo controlli a sondaggio secondo le condizioni, forme, modalità e procedure stabilite, oltre che dalla direttiva n. 84/532/CEE, dagli articoli 3, 5, 6 e 7 della direttiva n. 86/296/CEE e relativi allegati.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 2 giugno 1990.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 novembre 1987

Il Ministro: LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 21

3 — Supp. Ord. alla G.U. n. 92 del 20-4-1988.

ALLEGATO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1986

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri

(86/296/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europeo in particolare l'articolo 100

vista la proposta della Commissione

visto il parere del Parlamento europeo

visto il parere del Comitato economico e sociale

considerando che in alcuni Stati membri la progettazione, la costruzione e la prove relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti per determinate macchine per cantieri a determinate condizioni di utilizzazione costituiscono oggetto di disposizioni nazionali, a norma delle quali queste strutture di protezione devono rispondere a determinati criteri tecnici ed essere soggette a prove specifiche; che questa situazione è tale da creare ostacoli agli scambi intracomunitari; che è quindi necessario provvedere al ravvicinamento di queste disposizioni;

considerando che la direttiva 84/532/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili ha stabilito una serie di procedure comuni, in particolare l'omologazione CEE, la certificazione CEE e l'autocertificazione CEE, per l'immissione in commercio e in servizio di queste macchine per cantieri; che è opportuno stabilire la procedura di certificazione CEE, parallelamente ad una procedura di controllo CEE, per le strutture di protezione contro la caduta di oggetti per determinate macchine per cantiere; che è inoltre necessario prevedere che tali macchine per cantieri siano progettate con punti di ancoraggio in modo da poter essere munite di strutture di protezione CEE corrispondenti;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 84/532/CEE;

considerando che le prove di laboratorio, i criteri di prestazione, nonché il volume limite di deformazione sono stabiliti dalle norme internazionali ISO; che è quindi opportuno far riferimento alle norme esistenti;

considerando che il progresso tecnico richiede un adeguamento rapido delle prescrizioni tecniche; che è quindi opportuno sottoporre questi adeguamenti della direttiva alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 84/532/CEE

HA ADOTTATO LE PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) delle macchine per cantieri di cui al punto 2.1 della norma ISO 3449, terza edizione del 15 aprile 1984, in appresso denominata norma ISO 3449/3.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie *affinché:*

a) le strutture di protezione in caso di caduta di oggetti possano essere commercializzate soltanto se sono conformi alla presente direttiva e al tipo di struttura che ha formato oggetto di certificazione CEE, conformemente alle disposizioni della direttiva 84/532/CEE.

   Tali strutture di protezione sono in appresso denominate strutture di protezione CEE;

b) le macchine per cantieri di cui all'articolo 1 possano essere commercializzate soltanto se progettate per essere munite di una struttura di protezione CEE. Si considera progettata per essere munita di una struttura di protezione CEE qualsiasi macchina munita di una struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) alla quale possa essere fissata detta struttura di protezione CEE.

2. Gli Stati membri possono prescrivere che le macchine per cantieri di cui all'articolo 1 utilizzate in determinate condizioni normali in cui si giustifica l'uso di una struttura di protezione in caso di caduta di oggetti possano essere messe in servizio o utilizzate soltanto se munite di una struttura di protezione CEE.

Articolo 3

1. Gli organismi autorizzati, di cui all'articolo 9 della direttiva 84/532/CEE, rilasciano l'attestato di certificazione

CEE soltanto se il tipo di struttura di protezione CEE è conforme alle disposizioni contenute nell'allegato I della presente direttiva.

Le prove nell'ambito della certificazione CEE possono essere effettuate nel laboratorio del fabbricante, sotto il controllo dell'organismo autorizzato.

2. La domanda di certificazione CEE per una struttura di protezione CEE deve essere accompagnata da una scheda informativa il cui modello figura nell'allegato II della presente direttiva.

3. Per qualunque tipo di struttura di protezione CEE che abbia già superato le prove e gli esami prescritti all'allegato I della presente direttiva, l'organismo autorizzato redige il verbale di prova il cui modello figura all'allegato III della presente direttiva e rilascia l'attestato di certificazione CEE il cui modello figura, in deroga alla direttiva 84/532/CEE, all'allegato V della presente direttiva.

4. In deroga alle disposizioni del punto 4.2 dell'allegato I della direttiva 84/532/CEE, soltanto gli Stati membri e la Commissione possono ottenere la parte A del verbale di prova, di cui all'allegato III della presente direttiva e, se del caso, i dati tecnici della parte B.

L'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE lo trasmette su richiesta motivata di uno Stato membro o della Commissione.

Articolo 4

1. Ogni struttura di protezione CEE è accompagnata da un certificato di conformità ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 84/532/CEE.

2. Il fabbricante appone sulla struttura di protezione CEE, in modo che risulti visibile, indelebile e durevole, il marchio CEE di conformità, il cui modello figura all'allegato IV e fissa sulla struttura un'etichetta conformemente al punto 8 della norma ISO 3449/3.

Articolo 5

1. Non appena prevedono di iniziare la fabbricazione di strutture di protezione CEE per la quale l'attestato di certificazione CEE è stato rilasciato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità provvedono a quanto segue:

a) comunicare all'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE:
   - i propri luoghi di fabbricazione e/o i propri luoghi di deposito all'interno della Comunità;
   - la data d'inizio della fabbricazione e/o dell'importazione;

b) autorizzare l'accesso, a fini di controllo, ai suddetti luoghi di fabbricazione o di deposito ai delegati dell'organismo autorizzato e fornire loro tutte le informazioni necessarie a questo controllo;

c) mettere a disposizione dell'organismo autorizzato, su sua richiesta ed entro un periodo di tempo ragionevole, un campione che l'organismo stesso sceglie a scopo di controllo.

2. Il titolare del marchio CEE deve procedere ad un controllo della fabbricazione che gli consenta di verificare di continuo e in misura sufficiente la conformità al tipo certificato per quanto concerne i materiali usati e la qualità di fabbricazione delle strutture di protezione CEE.

Articolo 6

1. Ciascun organismo autorizzato controlla per sondaggio, eventualmente secondo le direttive dello Stato membro da cui è stato designato, la conformità della fabbricazione delle strutture di protezione CEE al tipo per il quale ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE.

Questo controllo consente all'organismo autorizzato di verificare se il fabbricante eserciti effettivamente il controllo di conformità di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

L'organismo autorizzato può inoltre richiedere un campione a sua scelta a scopo di controllo. Si procederà nuovamente alla prova di cui all'allegato I, distruttiva della struttura di protezione CEE e all'occorrenza del telaio, solamente qualora sussistano fondati motivi per supporre che detta struttura non raggiunga il livello di prestazione del tipo certificato.

2. Se il luogo di fabbricazione è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE, questo organismo può collaborare con l'organismo autorizzato dello Stato membro in cui devono aver luogo i controlli di cui sopra.

Lo stesso vale per i luoghi di deposito.

3. Ciascun organismo autorizzato può, sotto la sua responsabilità, delegare ad uno o più laboratori l'esecuzione delle operazioni e delle prove di controllo.

Articolo 7

1. Qualora i controlli di cui all'articolo 6 dimostrino che le strutture di protezione CEE non sono conformi al modello per il quale è stato rilasciato l'attestato di certificazione CEE o che non sono stati rispettati tutti i requisiti della presente direttiva, l'organismo autorizzato deve prendere nei confronti del titolare del marchio CEE una delle seguenti misure:

a) avvertimento con ingiunzione di porre fine entro un termine stabilito alle infrazioni constatate;

b) avvertimento di cui alla lettera a), accompagnato però da una intensificazione dei controlli;

c) sospensione provvisoria dell'attestato di certificazione CEE;

d) revoca dell'attestato di certificazione CEE.

Queste misure possono essere prese solo dall'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE.

2. Le prime due misure vengono messe in atto quando le differenze non riguardano la concezione di base delle strutture di protezione CEE o quando le infrazioni constatate sono minime e comunque non compromettono la sicurezza.

Una delle due ultime misure è attuata quando le differenze o le infrazioni constatate sono di entità rilevante, e comunque se compromettono la sicurezza.

3. Le misure di sospensione provvisoria o di revoca dell'attestato di certificazione CEE sono comunicate senza indugio agli altri organismi autorizzati e agli Stati membri.

Articolo 8

1. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti ai requisiti della presente direttiva, vietare, rifiutare o limitare l'immissione in commercio, l'immissione in servizio o l'utilizzazione delle strutture di protezione CEE.

2. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti ai requisiti della presente direttiva, vietare, rifiutare o limitare l'immissione in commercio, l'immissione in servizio o l'utilizzazione delle macchine per cantieri di cui all'articolo 1 se sono munite o sono progettate per essere munite di una adeguate struttura di protezione CEE.

Articolo 9

1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 84/532/CEE.

2. Non si applica la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 84/532/CEE.

Articolo 10

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che ritengono necessari per garantire la protezione dei lavoratori durante l'utilizzazione delle attrezzature in questione, purché ciò non comporti una modifica di tali attrezzature rispetto alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di trentasei mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi mettono in vigore queste disposizioni quarantotto mesi dopo la notifica della presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS

ALLEGATO I

1. Per quanto concerne le prove di laboratorio e i criteri di prestazione, la struttura di protezione CEE deve essere conforme alla norma internazionale ISO 3449, terza edizione del 15 aprile 1984, assumendo come volume limite di deformazione quello definito nella norma internazionale ISO 3164, seconda edizione del 1° novembre 1979, modificata dall'emendamento n. 1 del 1° dicembre 1980.

2. Le norme a cui si fa riferimento nella norma ISO 3449/3 sono:

— norma ISO 3471, seconda edizione del 15 settembre 1980,

— norma ISO 3164, seconda edizione del 1° novembre 1979, modificata dall'emendamento n. 1 del 1° dicembre 1980,

— norma ISO 6165, edizione del 1978,

— norma ISO 898/1, edizione del 1978,

— norma ISO 898/2, edizione del 1980.

ALLEGATO II

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA DA PRESENTARE PER LA CERTIFICAZIONE CEE PER UNA STRUTTURA DI PROTEZIONE IN CASO DI CADUTA DI OGGETTI (FOPS) DESTINATA AD UNA MACCHINA PER CANTIERE

1. **Macchina**

1.1. Nome ed indirizzo del costruttore: ....

1.2. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: ....

....

1.3. Genere di macchina: ....

1.4. Marchio di fabbrica o di commercio:

1.5. Tipo: ....

1.6. Fissaggio della struttura sulla macchina: amovibile/non amovibile

2. **Struttura di protezione in caso di caduta di oggetti** (qualora non sia fabbricata dal costruttore della macchina)

2.1. Nome ed indirizzo del costruttore: ....

2.2. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: ....

2.3. Marchio di fabbrica o di commercio: ....

2.4. Tipo: ....

3. **Altra macchina per cantiere su cui la struttura può essere adattata**

3.1. Nome ed indirizzo del costruttore: ....

3.2. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: ....

3.3. Genere di macchina: ....

3.4. Marchio di fabbrica o di commercio:

3.5. Tipo: ....

3.6. Fissaggio della struttura sulla macchina: amovibile/non amovibile

---

ALLEGATO III

MODELLO DI VERBALE DI PROVA PER UNA STRUTTURA DI PROTEZIONE IN CASO DI CADUTA DI OGGETTI (FOPS) DESTINATA AD UNA MACCHINA PER CANTIERE

Verbale di prova n. ....

Nome ed indirizzo dell'organismo autorizzato: ....

Nome ed indirizzo del laboratorio che ha effettuato la prova: ....

Nome dell'addetto alla prova: ....

PARTE A

1. **Descrizione del montaggio FOPS – Telaio**

1.1. *Macchina con il cui telaio è stata effettuata la prova*

1.1.1. Nome ed indirizzo del costruttore, eventualmente nome ed indirizzo del suo mandatario: ....

1.1.2. Genere di macchina: ....

1.1.3. Marchio di fabbrica o di commercio e tipo: ....

1.1.4. Numero di serie (se del caso): ....

1.1.5. Numero di telaio: ....

1.2. *Struttura di protezione in caso di caduta di oggetti*

1.2.1. Nome ed indirizzo del costruttore, eventualmente nome ed indirizzo del suo mandatario: ....

....

1.2.2. Marchio di fabbrica o di commercio e tipo: ....

1.2.3. Numero di serie (se del caso): ....

1.2.4. Numero della struttura di protezione: ....

2. **Dati forniti dal costruttore**

Disposizione del volume limite di deformazione DLV secondo il disegno n. ....

(Disegno in scala 1 : 10 allegato al verbale. Vista laterale e vista frontale della struttura di protezione in caso di caduta di oggetti e delle parti circostanti, indicazione esatta della posizione del sedile e del volume limite di deformazione DLV. Indicazione delle quote principali della struttura di protezione)

3. **Attestato**

3.1. Le prestazioni minime di cui alla norma ISO 3449, terza edizione del 15 aprile 1984, sono state raggiunte in questa prova

3.2. Data della prova: ....

PARTE B

1. **Oggetto usato per la prova**

1.1. *Forma dell'oggetto*

1.1.1. Conformemente alla norma ISO 3449, terza edizione del 15 aprile 1984, figura 6,

diametro .... mm, lunghezza .... mm,

massa .... kg

1.1.2. Sfera, diametro .... mm, massa .... kg

1.2. Altezza di caduta dell'oggetto .... mm

2. **Fotografie** (Riprese del dispositivo di prova, effettuate una da posizione frontale o posteriore ed una da posizione laterale in ciascuno dei momenti qui di seguito indicati)

2.1. Prima dell'applicazione del carico

2.2. Dopo l'applicazione del carico

3. **Risultati della prova**

3.1. La struttura di protezione in caso di caduta di oggetti ha assorbito un'energia di .... J, senza che alcuna parte della struttura di protezione sia penetrata nel volume limite di deformazione DLV.

3.2. *Temperatura del materiale*

3.2.1. La temperatura della struttura di protezione e del telaio era, durante la prova, di .... °C, oppure gli elementi costruttivi in metallo della struttura di protezione hanno presentato i valori di resilienza (metodo Charpy con intaglio a V, conforme all'EURONORM 45-63): .... J a − 30 °C per la .... provetta .... × .... mm

3.2.2. Classi di qualità dei bulloni e dei dadi usati:

Bulloni: ....

Dadi: ....

Fatto a ...., addì ....

(Firma)

ALLEGATO IV

MARCHIO CEE DI CONFORMITÀ

Il marchio CEE di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva è costituito da una lettera ε stilizzata, inscritta in un esagono, contenente i seguenti dati:

— nella parte superiore, il numero della direttiva particolare assegnato nell'ordine cronologico di adozione, le lettere maiuscole distintive delle Stato da cui dipende l'organismo autorizzato che ha rilasciato l'approvazione (B per il Belgio, D per la Repubblica federale di Germania, DK per la Danimarca, F per la Francia, I per l'Italia, IRL per l'Irlanda, L per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi, UK per i Regno Unito, EL per la Grecia, E per la Spagna, P per il Portogallo) e le due ultime cifre del millesimo dell'anno in cui l'attestato di certificazione CEE è stato rilasciato; il numero della direttiva particolare alla quale si riferisce l'attestato di certificazione CEE sarà assegnato dal Consiglio al momento dell'adozione della presente direttiva;

— nella parte inferiore, il numero che caratterizza l'attestato di certificazione CEE.

Segue un esempio di marchio:

Esempio:

Attestato di certificazione CEE, rilasciato da un organismo autorizzato della Repubblica federale di Germania nel 1979 in applicazione della presente direttiva.

Numero caratteristico dell'attestato di certificazione CEE.

Il diametro effettivo della circonferenza circoscritta al marchio deve essere almeno di 20 mm.

Il marchio di conformità deve essere collocato sulla targhetta segnaletica o immediatamente accanto.

Quando sono contemporaneamente presenti la struttura di protezione in caso di ribaltamento e la struttura di protezione in caso di caduta di oggetti (ROPS e FOPS), i due marchi di conformità corrispondenti devono figurare l'uno immediatamente accanto all'altro.

ALLEGATO V

MODELLO DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CEE PER STRUTTURE DI PROTEZIONE IN CASO DI CADUTA DI OGGETTI

Nome dell'organismo riconosciuto: ....

Comunicazione di certificazione per la prescrizione armonizzata: ....

....

Numero di certificazione: ....

1. Genere, marchio e tipo di fabbrica o di commercio: ....
2. Nome e indirizzo del fabbricante: ....
   ....
3. Nome e indirizzo del detentore dell'attestato: ....
4. Presentato alla certificazione il: ....
5. Per la seguente prescrizione armonizzata: ....
6. Laboratorio di prova: ....
7. Data e numero del verbale del laboratorio: ....
8. Data di certificazione: ....
9. Si allegano al presente attestato i seguenti documenti che recano il numero di certificazione sopraindicato: ....
10. Tipo e numero del telaio sul quale sono state effettuate le prove: ....
11. Eventuali informazioni complementari: ....

Fatto a ...., addì ....

(Firma)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 14 *(Conferimento di forza di legge ad alcune direttive)*. — 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco "*A*" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1».

— La direttiva n. 86/296/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 186 dell'8 luglio 1986 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 70 del 21 ottobre 1986, 2ª serie speciale.

— La direttiva n. 84/532/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 300 del 19 novembre 1984. Le norme di attuazione della predetta direttiva sono state emanate con D.M. 28 novembre 1987, n. 592, pubblicato in questo stesso supplemento alla *Gazzetta Ufficiale*.

88G0074

DECRETO 28 novembre 1987, n. 595.

Attuazione della direttiva n. 86/197/CEE, relativa alla etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché alla relativa pubblicità.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;

Vista la direttiva n. 86/197/CEE che modifica la direttiva n. 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, inclusa nell'elenco *A* della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, di attuazione della direttiva n. 79/112/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati al consumo finale e alla relativa pubblicità, nonché della direttiva n. 77/94/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 875, di attuazione della direttiva n. 77/766/CEE relativa alle tavole alcolometriche;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della predetta direttiva;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione della direttiva n. 86/197/CEE, relativa alla etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché alla relativa pubblicità, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. La direttiva n. 86/197/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafi 1 e 4, della direttiva n. 86/197/CEE, il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, risulta così modificato:

a) al comma 1 dell'art. 3 è aggiunta la seguente lettera:

«*l)* il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume»;

b) il comma 3 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«la denominazione di vendita, la quantità netta, il termine minimo di conservazione ed il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo».

Art. 3.

1. Le modalità di indicazione e le tolleranze del titolo alcolometrico volumico effettivo sono stabilite, ove necessario, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità alle norme comunitarie.

Art. 4.

1. Il commercio delle bevande non conformi alla direttiva n. 86/197/CEE è consentito fino al 1° maggio 1989 e, quando si tratta di bevande etichettate prima della suddetta data, fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 novembre 1987

Il Ministro: LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 31

ALLEGATO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1986

che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità

(86/197/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 79/112/CEE non ha ancora previsto, tra le indicazioni di etichettatura obbligatorie, quella relativa al titolo alcolometrico delle bevande alcoliche;

considerando che detta indicazione è necessaria per assicurare una adeguata informazione del consumatore;

considerando che le modalità con cui il titolo alcolometrico deve essere indicato costituiscono misure di carattere tecnico e che conviene affidare la loro adozione alla Commissione conformemente alle procedure applicabili alle varie bevande in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 79/112/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente:

«9) per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume, l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo.»;

2) all'articolo 6, paragrafo 3, sono soppresse le parole «ed eventualmente della gradazione alcolica»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Le modalità per l'indicazione del titolo alcolometrico volumico sono definite, per i prodotti delle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, dalle disposizioni comunitarie specifiche ad essi applicabili.

Per le altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume, esse sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17.»;

4) il testo dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«a) le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 3), 4) e 9) figurano nello stesso campo visivo.»;

Articolo 2

1. Gli Stati membri modificano, se necessario, la loro legislazione per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione; la legislazione così modificata si applica in modo da:
— ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva al più tardi il 1° maggio 1988,
— vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° maggio 1989.

2. Tuttavia, il commercio delle bevande non conformi alla presente direttiva, etichettate prima della data prevista al paragrafo 1, secondo trattino, è ammesso fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 14 *(Conferimento di forza di legge ad alcune direttive)* — 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco "*A*" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1».

— La direttiva n. 86/197/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 144 del 29 maggio 1986 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 58 del 9 settembre 1986.

Nota all'art. 2:

Il testo vigente dell'art. 3 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322 (Attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa alla etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva CEE n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, l'etichettatura dei prodotti alimentari comporta le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita;

b) l'elenco degli ingredienti;

c) il quantitativo netto;

d) il termine minimo di conservazione;

e) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

f) le istruzioni per l'uso;

g) il luogo di origine o di provenienza;

h) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

i) la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale;

1. *Il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 1,2% in volume.*

2. È vietato il commercio dei prodotti alimentari che non riportino in lingua italiana le indicazioni di cui al precedente comma.

3. Qualora le indicazioni siano fornite in più lingue, i caratteri relativi alle diciture in lingua italiana debbono essere uguali o superiori a quelli relativi alle diciture in altre lingue.

4. Restano ferme le disposizioni che impongono ulteriori o più specifici obblighi ai fini fiscali e metrologici».

Il testo vigente dell'art. 12 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 12. — 1. I prodotti alimentari preconfezionati devono riportare le indicazioni di cui all'art. 3, secondo quanto previsto dall'art. 1, terzo comma, lettera *a)*.

2. Le indicazioni devono essere indelebili e apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili.

3. *La denominazione di vendita, la quantità netta, il termine minimo di conservazione ed il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo.*

4. L'obbligo di cui al precedente comma non si applica per un periodo di sette anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali è indicata, in modo indelebile, una delle diciture di cui al precedente comma o anche denominazioni di vendita non conformi alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 del presente decreto.

5. Nel caso di imballaggi o recipienti, la cui superficie piana più grande sia inferiore a 10 centimetri quadrati, possono essere indicati soltanto la denominazione di vendita, la quantità netta e il termine minimo di conservazione.

6. I prodotti alimentari non commercializzati al dettaglio e quelli destinati alla industria o ai laboratori artigianali possono riportare le indicazioni di cui all'articolo 3 solo sui documenti commerciali di vendita».

88G0075

DECRETO 28 novembre 1987, n. 596.

Attuazione della direttiva n. 83/635/CEE, relativa alla produzione ed al commercio di taluni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;

Vista la direttiva n. 83/635/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla produzione ed al commercio di taluni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, inclusa nell'elenco *A* della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 514, con il quale è stata recepita la direttiva n. 76/118/CEE;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva;

Sulla proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'agricoltura e foreste;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione della direttiva n. 83/635/CEE relativa alla produzione ed al commercio di taluni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. La direttiva n. 83/635/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 1 della direttiva n. 83/635/CEE, l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 514, è sostituito dal seguente:

«1. I prodotti di cui al presente decreto, destinati al consumatore finale, devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi, conformemente alle modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, le seguenti menzioni, ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:

a) la denominazione loro attribuita dall'allegato del presente decreto; tale menzione deve essere seguita dalla dicitura "soluzione istantanea" nel caso dei prodotti di cui all'allegato punto 2, lettere *a)*, *c)* e *d)*, che presentino tale caratteristica;

b) la quantità nominale espressa in unità di massa; per i prodotti di cui all'allegato punto 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, confezionati in recipienti diversi dalle scatole metalliche e dai tubi, la quantità nominale deve essere espressa in unità di massa e di volume;

c) l'elenco degli ingredienti;

d) il termine minimo di conservazione;

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del confezionatore ovvero di un venditore stabilito nella Comunità economica europea, nonché la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita sul territorio nazionale;

f) la percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato punto 1, lettere *b)* ed *f)* e punto 2, lettera *b)*; inoltre per i prodotti di cui all'allegato punto 1, la percentuale di estratto secco magro proveniente dal latte;

g) per i prodotti di cui all'allegato punto 1 destinati al consumatore finale, le istruzioni per l'uso. Tale menzione può essere sostituita da un'informazione adeguata sull'uso del prodotto, qualora questo sia destinato ad essere consumato tale e quale;

h) per i prodotti di cui all'allegato punto 2 destinati al consumatore finale le istruzioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione integrate, salvo per il prodotto di cui alla lettera *b)*, dall'indicazione del tenore di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione;

i) il trattamento termico adottato ai sensi del precedente art. 3 con la menzione "UHT" o "trattamento ad elevata temperatura" per i prodotti di cui all'allegato punto 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, quando essi siano ottenuti mediante tale trattamento e confezionati in modo asettico.

2. Le indicazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *f)* del comma 1 devono figurare nello stesso campo visivo.

3. Nel caso di prodotti di peso inferiore a 20 grammi per unità confezionati in imballaggi globali e che non siano singolarmente commercializzati al dettaglio, le indicazioni di cui alle lettere da *b)* ad *i)* del comma 1 possono figurare solo sull'imballaggio globale.

4. I prodotti di cui al presente decreto, non destinati al consumatore finale, devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi, le seguenti menzioni:

a) la denominazione di vendita loro attribuita dall'allegato;

b) la quantità nominale;

c) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

d) la data di fabbricazione ovvero un'indicazione che consenta di identificare il lotto;

e) il paese d'origine per i prodotti provenienti dai paesi non facenti parte della Comunità economica europea.

5. Le menzioni di cui alle lettere *b)* ed *e)* del comma 4 possono figurare solo sui documenti di accompagnamento».

2. Ai sensi dell'art. 1 della direttiva n. 83/635/CEE il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 514, è sostituito dal seguente:

«1. È vietata la vendita dei prodotti di cui al presente decreto qualora non siano riportate in lingua italiana le indicazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* e comma 4, lettere *a)*, *d)* ed *e)*».

Art. 3.

1. I prodotti confezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere venduti fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 novembre 1987

Il Ministro: LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 19

ALLEGATO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1983

recante seconda modifica della direttiva 76/118/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

(83/635/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 76/118/CEE, modificata dalla direttiva 78/630/CEE, stabilisce che al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della stessa, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo decidere di modificare o di abrogare il paragrafo 2 di detto articolo;

considerando che in alcuni Stati membri sono insorte difficoltà per quanto riguarda la denominazione del latte semiscremato concentrato zuccherato e del latte semiscremato in polvere che possono essere venduti al dettaglio; che, di conseguenza, occorre riservare loro, per la vendita al dettaglio con queste denominazioni, la possibilità offerta dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 76/118/CEE;

considerando che l'impiego delle denominazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 76/118/CEE rappresenta un'informazione utile per il consumatore, senza peraltro costituire un ostacolo agli scambi intracomunitari; che, di conseguenza, e auspicabile sopprimere il carattere temporaneo di queste disposizioni, abrogando l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 76/118/CEE;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 8, della direttiva 76/118/CEE stabilisce che, entro tre anni a decorrere dalla notifica della stessa, il Consiglio riesamina la deroga di cui al paragrafo 3, lettera a), ultimo trattino, di detto articolo relativa ai prodotti parzialmente o totalmente scremati destinati ai lattanti;

considerando che i tipi di latte conservato sono soggetti, in materia di etichettatura, alle norme generali fissate dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché della relativa pubblicità; che di conseguenza, la presente direttiva può limitarsi a definire i complementi e le deroghe necessarie a queste norme generali;

considerando che l'articolo 14, secondo comma, della direttiva 76/118/CEE stabilisce che, al termine di un periodo di tre anni a decorrere dalla notifica della stessa, il Consiglio, su proposta della Commissione e in base ad una relazione di quest'ultima sulla situazione negli Stati membri, riesamini la possibilità di fissare menzioni di qualità;

considerando che un'indagine svolta dalla Commissione presso gli Stati membri ha mostrato la necessità di fissare criteri minimi per le proprietà fisiche, chimiche e igieniche, prima di esaminare la possibilità di definire criteri di qualità; che di conseguenza occorre prorogare il termine d'applicazione dell'articolo 14, secondo comma, della direttiva 76/118/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/118/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 3, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:

   e) "lait demi-écrémé concentré sucré" in Belgio, Francia e Lussemburgo, nonché "geconden-seerde halfvolle melk met suiker" in Belgio e nei Paesi Bassi, per designare nella vendita al dettaglio il prodotto definito all'allegato, punto 1, lettera g);

   f) "lait demi-écrémé en poudre" in Belgio, Francia e Lussemburgo, "halfvolle-melkpoeder" in Belgio e nei Paesi Bassi, per designare nella vendita al dettaglio il prodotto definito all'allegato, punto 2, lettera c), con un tenore in peso di 14-16 grammi di materia grassa per 100 g di prodotto.»,

2) l'articolo 3, paragrafo 3 è soppresso;

3) il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 7*

1. La direttiva 79/112/CEE si applica secondo le condizioni sottoindicate ai prodotti definiti nell'allegato destinati ad essere consegnati tali e quali al consumatore finale.

2. a) La denominazione di vendita dei prodotti definiti nell'allegato è una delle denominazioni loro riservate a norma dell'articolo 3;

b) nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 4, la denominazione di vendita è completata dalla dicitura "Soluzione istantanea".

3. Il quantitativo netto dei prodotti definiti nell'allegato è espresso in unità di massa nonché in unità di massa e di volume per i prodotti definiti nell'allegato, punto 1, lettere a), b), c) e d), condizionati in recipienti diversi dalle scatole metalliche e dai tubi.

4. Le seguenti menzioni devono figurare inoltre sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette di detti prodotti:

a) la percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, salvo per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, lettere b) e f), ed al punto 2, lettera b), nonché per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, la percentuale di estratto secco sgrassato proveniente dal latte;

b) per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, le raccomandazioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione; questa indicazione può essere sostituita da un'informazione significativa sull'uso del prodotto, qualora quest'ultimo sia destinato e essere consumato tale e quale;

c) per i prodotti di cui all'allegato, punto 2, le raccomandazioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione, compresa, salvo per i prodotti di cui all'allegato, punto 2, lettera b), l'indicazione del tenore di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione;

d) le menzione "UHT" o "trattamento a temperatura elevata" per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, lettere a), b), c) e d), quando essi siano ottenuti mediante detto trattamento e confezionati in modo asettico.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 applicabili nelle seguenti condizioni:

— le menzioni di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera a), figurano nello stesso campo visivo di quelle previste all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 79/112/CEE;

— nel caso di prodotti di peso inferiore a 20 grammi per unità, confezionati in un imballaggio esterno, le indicazioni prescritte ai sensi del presente articolo possono figurare anche solo su detto imballaggio esterno, salvo la denominazione di vendita prescritta a norma del paragrafo 2, lettera a);

— nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 7, gli Stati membri possono imporre l'indicazione della natura e del quantitativo delle vitamine aggiunte;

— gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione di una raccomandazione particolare nel caso di utilizzazione per i lattanti di prodotti totalmente scremati. »;

4) è aggiunto l'articolo seguente:

« *Articolo 7 bis*

1. Fatte salve le disposizioni che la Comunità adotterà in materia di etichettatura dei prodotti alimentari non destinati al consumatore finale, le sole menzioni obbligatorie che gli imballaggi, i recipienti o le etichette dei prodotti definiti nell'allegato dovranno recare ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili, sono le seguenti:

a) la denominazione riservata a detti prodotti a norma dell'articolo 3;

b) la quantità netta espressa in chilogrammi o grammi. Fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale è autorizzata nella Comunità l'applicazione delle unità di misura del sistema imperiale di cui all'allegato, capitolo D, della direttiva 71/354/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura [1] modificata, da ultimo, dalla direttiva 76/770/CEE [2], l'Irlanda e il Regno Unito possono permettere che il quantitativo sia espresso soltanto in unità di misura del sistema imperiale, calcolato sulla base dei seguenti tassi di conversione:

— 1 ml = 0,0352 fluid ounces,
— 1 l = 1,760 pints o 0,220 gallons,
— 1 g = 0,0353 ounces (avoirdupois),
— 1 kg = 2,205 pounds;

c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, del condizionatore o di un rivenditore, stabilito all'interno della Comunità.

Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionatura per quanto concerne la loro produzione nazionale;

d) per i prodotti importati dai paesi terzi, l'indicazione del paese d'origine;

e) la data di fabbricazione o un'indicazione che consenta di identificare il lotto.

2. Gli Stati membri vietano nel loro territorio il commercio dei prodotti di cui in allegato se le menzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), non figurano in una lingua facilmente compresa dal compratore, a meno che si provveda ad informarlo con altri mezzi; questa disposizione non impedisce che le suddette menzioni figurino in varie lingue.

Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e d) possono figurare anche soltanto su un documento d'accompagnamento.

(1) GU n. L 243 del 29. 10. 1971, pag. 29.
(2) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 204.»;

5) il testo dell'articolo 14, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«In mancanza di disposizioni comunitarie in questa materia al 1° aprile 1986, il Consiglio riesamina il presente articolo sulla base di una relazione della Commissione accompagnata, eventualmente, da proposte appropriate.».

Articolo 2

Gli Stati membri modificano, se del caso, la propria legislazione per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

La legislazione così modificata è applicata in modo da:

— ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva al massimo entro il 1° gennaio 1986;

— vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva con decorrenza 1° gennaio 1987.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 14 *(Conferimento di forza di legge ad alcune direttive).* — 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco "*A*" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1».

— La direttiva n. 83/635/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 357 del 21 dicembre 1983.

Nota all'art. 2:

Il D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514, concerne l'attuazione della direttiva CEE n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. Il testo vigente del relativo art. 9, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 9. — 1. È vietata la vendita dei prodotti di cui al presente decreto qualora non siano riportate in lingua italiana le indicazioni di cui all'art. 8 comma 1, lettere *a), c), d), f), g), h)* ed *i)* e comma 4, lettere *a), d), e).*

2. Le indicazioni di cui all'articolo precedente possono essere riportate anche in una o più lingue estere, purché queste non siano di dimensioni maggiori di quelle in lingua italiana».

88G0076

DECRETO 28 novembre 1987, n. 597.

Attuazione della direttiva n. 84/539/CEE, relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;

Vista la direttiva n. 84/539/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria, inclusa nell'elenco *A* della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro della sanità e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 84/539/CEE, relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. La direttiva n. 84/539/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto..

Art. 2.

1. Il fabbricante o l'importatore possono apporre il marchio e rilasciare le dichiarazioni di conformità di cui all'art. 2 della direttiva n. 84/539/CEE unicamente alle condizioni indicate dalla direttiva medesima.

Art. 3.

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto e delle altre contenute nella direttiva n. 84/539/CEE, è demandata ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, i quali hanno facoltà di disporre accertamenti per campione e di adottare, gli opportuni provvedimenti, ciascuno nell'ambito della propria competenza, dandone comunicazione alle altre amministrazioni interessate.

Art. 4.

1. Qualora un apparecchio, pur conforme alle prescrizioni della direttiva n. 84/539/CEE, presenti un pericolo per la sicurezza, i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, possono, ciascuno nell'ambito della propria competenza, con decreto motivato, da comunicare alle altre amministrazioni interessate, provvisoriamente vietare o sottoporre a speciali condizioni, la vendita, la libera circolazione o l'utilizzazione dell'apparecchio stesso.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la commissione, per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Art. 5.

1. È vietato l'uso di iscrizioni o contrassegni che possano comunque creare confusione con il marchio CEE.

Art. 6.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 novembre 1987

Il Ministro: LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 24

ALLEGATO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria

(84/539/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione

visto il parere del Parlamento europeo

visto il parere del comitato economico e sociale

considerando che, in ciascuno Stato membro, gli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria devono presentare un grado elevato e ben definito di sicurezza per coloro che usano questi apparecchi e per coloro che vengono trattati con gli stessi;

considerando che in vari Stati membri questo obiettivo di sicurezza viene perseguito mediante prescrizioni imperative in ordine tanto alle norme tecniche di sicurezza quanto alle procedure di controllo e che dette prescrizioni divergono da uno Stato membro all'altro;

considerando che questi ostacoli all'istituzione e al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati, se le stesse disposizioni sono emanate da tutti gli Stati membri, a complemento o in sostituzione della loro legislazione attuale;

considerando che è opportuno armonizzare a livello comunitario in un primo tempo una parte degli apparecchi in oggetto; che l'armonizzazione più adeguata consiste nel far riferimento alle norme elaborate dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC);

considerando che, per garantire la conformità degli apparecchi alle norme armonizzate, il fabbricante impegna la propria responsabilità mediante una marcatura o una dichiarazione di conformità;

considerando che il progresso della tecnica necessita di un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite dalle direttive in materia di apparecchi elettrici utilizzati in medicina; che, per facilitare l'attuazione delle misure all'uopo necessarie, occorre fissare una procedura che istituisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi elettrici utilizzati in medicina;

considerando che gli apparecchi elettrici utilizzati in medicina, pur essendo conformi alle prescrizioni della presente direttiva, potrebbero rivelarsi pericolosi per la sicurezza o la sanità pubblica; che è opportuno pertanto prevedere una procedura che permetta di ovviare a tale pericolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva concerne gli apparecchi elettrici di cui all'allegato II, qui di seguito denominati «apparecchi», destinati, secondo il loro tipo, ad essere utilizzati in medicina umana e veterinaria.

Articolo 2

1. Gli Stati membri non possono ricusare, vietare o limitare, per motivi attinenti alla sicurezza di fabbricazione, la vendita, la libera circolazione o l'uso conforme alla destinazione degli apparecchi di cui all'articolo 1, quando essi siano conformi alle prescrizioni di questa direttiva.

Le prescrizioni tecniche cui devono rispondere gli apparecchi sono riportate nell'allegato I.

2. La conformità degli apparecchi alle prescrizioni della presente direttiva è attestata dal fabbricante o dall'importatore, sotto la sua responsabilità, mediante apposizione di un marchio conforme al modello di cui all'allegato III o mediante una dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato IV.

Articolo 3

Gli Stati membri vigilano a che il rimborso delle prestazioni fornite con l'ausilio di apparecchi conformi alle prescrizioni della presente direttiva sia effettuato alle stesse condizioni del rimborso delle prestazioni fornite con l'ausilio di apparecchi che soddisfano ai criteri imposti dalle disposizioni in vigore sul loro territorio in materia di applicazioni autorizzate e di requisiti minimi per le attrezzature.

Articolo 4

Sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 le modifiche dell'allegato I:

— rese necessarie dall'adeguamento al progresso tecnico delle norme armonizzate da parte dell'organismo di normalizzazione interessato;

— che risultano opportune a motivo dell'adeguamento al progresso tecnico qualora l'organismo di normalizzazione interessato non abbia proceduto a una modifica corrispondente della norma armonizzata.

Nel secondo caso le modifiche vengono comunicate al competente organismo di normalizzazione.

Articolo 5

1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi elettrici usati in medicina, qui di seguito denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 6

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto dei provvedimenti da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a questo progetto entro il termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta i provvedimenti previsti quando sono conformi al parere del comitato.

b) Quando i provvedimenti previsti non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa ai provvedimenti da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dalla richiesta di pronuncia del Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, i provvedimenti proposti vengono adottati dalla Commissione.

Articolo 7

1. Se uno Stato membro constata, in base ad una motivazione circostanziata, che uno o più apparecchi, benché conformi alle prescrizioni della presente direttiva, costituiscono un pericolo per la sicurezza, tale Stato membro può provvisoriamente vietare o sottoporre a condizioni particolari sul proprio territorio la vendita, la libera circolazione o l'utilizzazione di questo o questi apparecchi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione.

2. Entro sei settimane la Commissione procede alla consultazione degli Stati membri interessati, dopodiché formula senza indugio il proprio parere e prende i provvedimenti del caso.

3. Se la Commissione ritiene necessario apportare adeguamenti tecnici alla direttiva, questi sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 6; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mentenerle fino all'entrata in vigore di detti adeguamenti.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché il fabbricante o l'importatore appongano il marchio e rilascino le dichiarazioni di conformità di cui

all'articolo 2 unicamente alle condizioni indicate dalla direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni atte a garantire una soddisfacente sorveglianza della fabbricazione degli apparecchi.

Articolo 9

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per impedire che gli apparecchi rechino marchi o iscrizioni suscettibili di creare confusione con il marchio CEE contenuto nell'allegato III.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni occorrenti per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

ALLEGATO I

Le prescrizioni tecniche alle quali gli apparecchi contemplati all'articolo 1 devono essere conformi sono le seguenti:

Documento di armonizzazione del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC)

HD 395-1 : Esigenze generali (edizione 1979 — documento che si basa sulla pubblicazione IEC n. 601-1 della Commissione elettrotecnica internazionale); questa norma è applicabile con riserva delle seguenti modifiche:

Nel caso degli apparecchi di cui al punto 2.2.1.1 dell'allegato II, le prescrizioni dell'HD 395-1 vanno modificate come segue:

Sottoclausola 14.6 (b):	L'apparecchio deve rispondere ai requisiti minimi del tipo BF
Sottoclausola 19.3:	Corrente ausiliaria del paziente
	Condizione normale — 1 mA
	Condizione «single fault» — 5 mA

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. APPARECCHI DIAGNOSTICI

(esclusi quelli comportanti una protezione contro la scarica dei defibrillatori)

1.1. **Apparecchi destinati al rilevamento di dati su un organismo vivente senza apporto di sorgenti esterne**

1.1.1. *Apparecchi destinati al prelievo di biopotenziali*

1. Apparecchi e loro accessori utilizzati a fini diagnostici o di monitoraggio per studiare o controllare l'attività elettrica o le caratteristiche elettriche degli esseri viventi:

— elettroencefalografi e elettrocorticografi;

— elettromiografi;

— elettroretinografi;

— elettronistagmografi.

2. Apparecchi e accessori

1.1.2. *Apparecchi destinati al rilevamento di altri parametri*

1. Apprecchi e loro accessori per studiare le radiazioni infrarosse prodotte dagli organismi viventi a fini diagnostici:

— dispositivi di esplorazione termica;

— termografi;

— termometri a irraggiamento.

2. Apparecchi e loro accessori per studiare l'attività acustica o la sensibilità degli esseri viventi;

— stetoscopi elettronici;

— fonocardioscopi e fonocardiografi solo se non sono previsti per interventi al cuore o sull'apparato vascolare;

— audiometri;

— audiofoni.

3. Apparecchi e accessori:

— ballistocardiografi;

— termometri elettronici solo se previsti per interventi al cuore o sull'apparato vascolare.

1.2. **Apparecchi destinati al rilevamento di dati su un organismo vivente con l'apporto di una sorgente esterna**

1.2.1. *Apparecchi che utilizzano una sorgente elettrica*

Apparecchi e loro accessori che applicano direttamente correnti elettriche sugli organismi viventi:

— apparecchi per misurare la resistenza della pelle;

— reografi d'impedenza polmonare o vascolare.

1.2.2. *Apparecchi che utilizzano altre sorgenti*

1. Apparecchi e loro accessori utilizzati a fini di diagnostica oftalmologica;

— apparecchi per illuminare l'occhio quali lampade a fessura, specchi oculari, fonti di luce spettrale, oftalmoscopi;

— apparecchi per vedere, rappresentare e misurare l'occhio quali oftalmometri, rifrattometri, tonometri, fotometri, retinoscopi, microscopi corneali;

— complessi di diagnostica oftalmologica comprendenti i suddetti apparecchi di oftalmologia, combinati con i necessari dispositivi ausiliari quali supporti, colonne, sedili.

2. Apparecchi e loro accessori destinati ad aumentare la visibilità su un ingrandimento monoculare o binoculare a fini diagnostici e per seguire visivamente i procedimenti chirurgici (ad esclusione degli apparecchi di chirurgia ad alta frequenza):

— microscopi chirurgici;

— colposcopi;

— otoscopi;

— dermascopi.

3. Apparecchi e loro accessori destinati a illuminare localmente le zone da esaminare o da curare:

— lampade frontali;

— specchi frontali illuminati;

— lampade manuali fluorescenti;

— lampade per la bocca.

2. APPARECCHI TERAPEUTICI

2.1. Apparecchi terapeutici specifici

2.1.1. *Apparecchi che applicano l'energia*

1. Apparecchi e accessori che producono aria, vapori o nebbie caricati elettricamente o ionizzati, con carica o ionizzazione ottenute mediante:

— alta tensione;

— emissione di elettroni a partire da un metallo caldo.

2.1.2. *Apparecchi che applicano altre energie*

1. Apparecchi e loro accessori che producono taluni effetti meccanici in medicina:

— vibratori;

— apparecchi di massaggio mediante acqua pressurizzata;

— apparecchi esterni di massaggio cardiaco.

2. Apparecchi e loro accessori che producono aria calda, vapore acqueo o vapori a fini terapeutici:

— apparecchi in cui sostanze solide e liquide vengono fatte evaporare con mezzi termici o meccanici a scopo di inalazione;

— bagni di aria calda.

Questa sezione non comprende gli apparecchi ad ultrasuoni.

2.2. Apparecchi di elettrochirurgia

2.2.1. Apparecchi che utilizzano l'energia elettrica

1. Apparecchi e accessori che utilizzano l'energia elettrica a bassa frequenza per produrre calore ai fini dell'elettrocauterizzazione:

— apparecchi per l'elettrocauterizzazione;

— parti d'apparecchi elettromedici combinati destinati all'elettrocauterizzazione.

2.2.2. Apparecchi che utilizzano altre forme d'energia

1. Apparecchi e accessori utilizzati a fini di terapeutica oftalmologica:

— apparecchi per la cura degli occhi;

— calamite per gli occhi.

2. Apparecchi e loro accessori

3. Apparecchi ed accessori corrispondenti che producono taluni effetti meccanici in medicina:

— punte da trapano, seghe, frese per interventi dentari o chirurgici;

— apparecchi a trasmissione idraulica.

2.3. Apparecchi di assitenza o di sostituzione di funzioni fisiologiche

(ad esclusione degli stimolatori cardiaci impiantati e di altri dispositivi impiantati).

2.3.1. Apparecchi per l'assistenza e la sostituzione con altri mezzi

1. Apparecchi e loro accessori per l'assistenza o la sostituzione di talune funzioni fisiologiche:

— membri artificiali;

— apparecchi ausiliari per paralitici;

— apparecchi di fonazione artificiale.

2. Apparecchi e loro accessori per l'assistenza degli organi di senso:

— apparecchi ausiliari per i ciechi.

3. ALTRI APPARECCHI

Apparecchi e loro accessori destinati a manipolare e a mettere in posizione il paziente a fini chirurgici o dentistici:

— tavoli operatori;

— poltrone operatorie;

— complessi operatori;

— poltrone dentistiche;

— complessi dentistici.

ALLEGATO III

MODELLO DI MARCHIO DI CONFORMITÀ APPOSTO DAL FABBRICANTE

ALLEGATO IV

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Applicazione della direttiva 84/539/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984

Nome del fabbricante:

Indirizzo del fabbricante:

Designazione del materiale: ....

N. di tipo, n. di modello o n. di riferimento: ....

N. all'interno della serie:

Anno di fabbricazione:

Il sottoscritto dichiara che il materiale di cui sopra è interamente conforme alla direttiva 84/539/CEE.

Fatto a

(Firma)

addì

(Cognome e nome)

(Funzione)

(Deve essere compilato e firmato da un responsabile dell'impresa menzionata nella dichiarazione)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 14 *(Conferimento di forza di legge ad alcune direttive).* — 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco "*A*" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1».

— La direttiva n. 84/539/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 300 del 19 novembre 1984.

88G0077

DECRETO 3 dicembre 1987, n. 598.

Attuazione della direttiva n. 84/538/CEE, relativa al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;

Vista la direttiva n. 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba, inclusa nell'elenco *A* della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro della sanità e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione della direttiva n. 84/538/CEE, relativa al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. La direttiva n. 84/538/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

Art. 2.

1. È vietata l'immissione sul mercato dei tosaerba di cui all'art. 1 della direttiva il cui livello di potenza acustica, misurato nelle condizioni di cui all'allegato I della direttiva, è superiore a quello previsto, in funzione della larghezza del taglio, dall'art. 2 della direttiva stessa.

Art. 3.

1. Il laboratorio che chiede di essere abilitato ad eseguire le prove di cui all'art. 3 della direttiva ne fa istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provveda alla relativa istruttoria.

2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa con decreto dei Ministri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alle comunicazioni previste dalla direttiva n. 84/538/CEE.

Art. 4.

1. Ai sensi della normativa vigente, il sindaco può disciplinare, con provvedimento motivato in relazione all'emissione sonora, l'impiego dei tosaerba di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono con apposito decreto, limitare il livello di rumore percepito al posto di guida dei tosaerba di uso professionale di una larghezza di taglio superiore a 120 cm, purché ciò non comporti l'obbligo di adattare i tosaerba conformi al presente decreto e specificazioni di emissioni diverse da quanto previsto all'allegato I della direttiva.

Art. 5.

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto e delle altre contenute nella direttiva è demandata ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, i quali hanno facoltà di disporre accertamenti per sondaggio e di adottare, gli opportuni provvedimenti, ciascuno nell'ambito della propria competenza, dandone comunicazione alle altre amministrazioni interessate.

Art. 6.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 3 dicembre 1987

Il Ministro: LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 27

ALLEGATO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba

(84/538/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le prescrizioni tecniche cui devono essere conformi i tosaerba a norma delle legislazioni nazionali riguardano, tra l'altro, la loro emissione sonora; che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che, a causa della loro disparità, esse ostacolano gli scambi all'interno della Comunità europea;

considerando che questi ostacoli all'instaurazione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti, o addirittura eliminati, se le stesse prescrizioni vengono emanate da tutti gli Stati membri in sostituzione delle rispettive legislazioni attuali;

considerando che le prescrizioni della presente direttiva si propongono principalmente di proteggere l'uomo contro i disturbi acustici, riducendo così il disagio provocato dai rumori emessi dai tosaerba;

considerando che è quindi necessario determinare a livello comunitario i limiti massimi ammessi per le emissioni sonore dei tosaerba, nonché il metodo comune per misurare queste emissioni;

considerando che è opportuno portare a conoscenza del consumatore la qualità acustica dei tosaerba; che un mezzo efficace per informare i consumatori è di esigere che l'indicazione del livello di potenza acustica figuri su ciascun tosaerba; che è tuttavia inutile esigere tale scritta sui tosaerba poco rumorosi per costruzione, quali i tosaerba elettrici di piccola larghezza di taglio;

considerando che la conformità dei tosaerba alla presente direttiva può essere presunta dal certificato di conformità rilasciato dal costruttore, o dall'importatore domiciliato nella Comunità; che gli Stati membri devono riconoscere detti certificati in quanto elementi di prova, consentendo così la libera circolazione dei tosaerba in tutta la Comunità;

considerando che, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, è opportuno prevedere, nel quadro della collaborazione tra competenti autorità degli Stati membri, disposizioni atte a facilitare la soluzione delle controversie di carattere tecnico che riguardano la conformità della produzione alle prescrizioni della presente direttiva;

considerando l'opportunità di stabilire espressamente che gli interessati devono disporre di adeguati mezzi giuridici di ricorso contro le decisioni delle autorità nazionali competenti per l'applicazione della presente direttiva;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche enunciate nella presente direttiva; che è opportuno, per facilitare l'attuazione delle misure necessarie a questo scopo, fissare una procedura che instauri una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione all'interno del comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle attrezzature e macchine per cantieri, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica al livello di potenza acustica dei tosaerba fissando i limiti massimi e definendo il metodo di misura di queste emissioni.

2. Per tosaerba si intende qualsiasi attrezzatura munita di motore, utilizzata per la manutenzione a taglio, qualunque ne sia la tecnica, di superfici erbose destinate a fini ricreativi, decorativi o analoghi.

3. La presente direttiva si applica ai tosaerba di cui al paragrafo 2, esclusi:

— i tosaerba a cilindri muniti di motore;

— le attrezzature agricole e forestali;

— gli apparecchi non autonomi (per esempio, cilindri trainati) il cui dispositivo di taglio è azionato dalle ruote o da un elemento trainante o portante non specifico;

— gli apparecchi combinati il cui elemento motore principale ha una potenza installata superiore a 20 kW.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i tosaerba di cui all'articolo 1 possano essere immessi sul mercato unicamente se il loro livello di potenza acustica, misurato nelle condizioni di cui all'allegato I, non supera il livello di potenza acustica ammesso, indicato nella tabella seguente in funzione della larghezza di taglio del tosaerba:

Larghezza di taglio del tosaerba (L)	Livello di potenza acustica ammesso in dB(A)/1 pW
$L \leq 50$ cm	96
50 cm $< L \leq 120$ cm	100
$L > 120$ cm	105

Articolo 3

La conformità di un tosaerba alle prescrizioni della presente direttiva è attestata, sotto la sua responsabilità, dal costruttore, o dall'importatore domiciliato nella Comunità, tramite un certificato (il cui modello figura nell'allegato II) che deve accompagnare il tosaerba, basato sul processo verbale dell'esame eseguito per ogni tipo di tosaerba da un laboratorio indicato in un elenco stabilito da ogni Stato membro e comunicato agli altri Stati membri. Detto certificato può essere riprodotto sulle istruzioni per l'uso o sul documento di garanzia.

Articolo 4

Prima della messa in vendita, i tosaerba devono recare in modo visibile, ben leggibile e indelebile, direttamente sul tosaerba o su una targhetta ad esso rivettata o incollata, il marchio di identificazione del costruttore, la designazione del tipo e l'indicazione del livello massimo di potenza acustica, espresso in dB(A)/1 pW, garantito dal costruttore.

Il modello di tale indicazione figura nell'allegato III.

Articolo 5

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare, per motivi inerenti al livello di potenza acustica, la vendita, l'immissione in servizio o l'utilizzazione dei tosaerba che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva, e che sono corredati del certificato di conformità di cui all'articolo 3 e recano la menzione di cui all'articolo 4.

2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni per disciplinare l'impiego dei tosaerba nelle zone che essi considerano sensibili.

Articolo 6

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per controllare la conformità dei tosaerba alle prescrizioni della presente direttiva. Il controllo è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'allegato IV.

Articolo 7

1. Qualora lo Stato membro in cui il tosaerba è fabbricato accerti, o sia informato da un altro Stato membro, che tale prodotto non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva, esso prende le misure necessarie per assicurare la conformità della futura produzione dei tosaerba dello stesso tipo.

Entro un mese esso informa gli altri Stati membri e la Commissione delle misure adottate, precisandone i motivi.

2. Se uno Stato membro contesta la non conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione ne è costantemente informata e, all'occorrenza, procede alle opportune consultazioni per giungere a una soluzione.

Articolo 8

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 5 della direttiva 79/113/CEE.

Articolo 9

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di limitare, nel rispetto del trattato e particolarmente degli articoli da 30 a 36, il livello del rumore percepito al posto di guida dei tosaerba di uso professionale di una larghezza di taglio superiore a 120 cm, purché ciò non comporti l'obbligo di adattare; tosaerba conformi alla presente direttiva a specificazioni di emissione diverse ai sensi dell'allegato I della direttiva.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1987 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

ALLEGATO I

METODO DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA DEI TOSAERBA

SETTORE DI APPLICAZIONE

Il presente metodo di misurazione si applica ai tosaerba. Esso specifica i procedimenti di prova per la determinazione del loro livello di potenza acustica ai fini dell'attestazione della loro conformità alle prescrizioni.

Tali procedimenti tecnici sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato della direttiva 79/113/CEE.

Le disposizioni dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE si applicano ai tosaerba, con le seguenti modifiche:

4. CRITERI DA TENER PRESENTI PER L'ESPRESSIONE DEI RISULTATI

4.1. Criterio acustico ambientale

Il criterio acustico ambientale per un tosaerba è espresso dal livello di potenza acustica.

6. CONDIZIONI DI MISURA

6.1. Oggetto della misurazione

6.1.1. I tosaerba sui quali è previsto il montaggio di un dispositivo destinato alla raccolta dell'erba vanno provati muniti di tale dispositivo nelle normali condizioni di impiego.

6.1.2. Il dispositivo di taglio è regolato all'altezza minima, ma non deve trovarsi a meno di 3 cm dal suolo. L'erba dell'area di prova viene falciata, prima di qualsiasi misurazione acustica, con il dispositivo di taglio regolato in tal modo.

Per la misurazione acustica, il tosaerba deve essere stato ripulito dell'erba e il raccoglitore deve essere vuoto.

6.2. Funzionamento della sorgente sonora durante le misurazioni

Prima di ogni misurazione acustica, il motore del tosaerba deve essere portato alla temperatura di regime secondo le istruzioni del costruttore.

In linea di massima, le misurazioni delle emissioni sonore si effettuano a tosaerba immobile, senza la presenza dell'operatore, e con il dispositivo di taglio e il motore funzionanti alla velocità massima.

Se il dispositivo di taglio non può essere reso indipendente dalle ruote motrici del tosaerba, questo viene provato durante lo spostamento, manovrato da un operatore, nelle seguenti condizioni:

— *Tosaerba a trasmissione diretta*

Questo tipo di tosaerba si sposta alla velocità alla quale il dispositivo di taglio funziona alla velocità massima prevista dal costruttore.

— *Tosaerba a trasmissione regolabile*

Per questo tipo di tosaerba viene scelto il massimo rapporto di trasmissione. Il tosaerba si sposta alla velocità alla quale il dispositivo di taglio funziona alla velocità massima prevista dal costruttore.

a) *Tosaerba con motore a combustione*

L'olio per motore da usare per il funzionamento del tosaerba durante le misurazioni è indicato dal costruttore. Il serbatoio del carburante non deve essere riempito oltre la metà.

b) *Tosaerba con motore elettrico*

Se il tosaerba è alimentato da un accumulatore, questo deve essere completamente carico; se esso è alimentato da un gruppo elettrogeno o è collegato alla rete elettrica, la frequenza delle corrente di alimentazione prevista per il motore deve essere stabilizzata a ± 1 Hz.

6.3. **Luogo delle misurazioni**

L'area di prova deve essere piana e orizzontale. Tutta l'area compresi i punti in cui sono collocati i microfoni, deve essere costituita da un tappeto erboso non bagnato.

6.4. **Superficie di misura, distanza di misura, ubicazione e numero dei punti di misura**

6.4.1. *Superficie di misura*

La superficie di misura da utilizzare per la prova è costituita da un emisfero. Il raggio dell'emisfero è determinato dalla larghezza di taglio del tosaerba.

Il raggio è pari a:

— 4 m, quando la larghezza di taglio del tosaerba da sottoporre a prova è inferiore o pari a 1,2 m;

— 10 m, quando la larghezza di taglio del tosaerba da sottoporre a prova è superiore a 1,2 m.

6.4.2. *Ubicazione e numero dei punti di misura*

6.4.2.1. Caratteristiche generali

Per la misurazione del rumore emesso dai tosaerba, immobili o in movimento, i punti di misura sono sei, e precisamente i punti 2 — 4 — 6 — 8 — 10 e 12, disposti conformemente al punto 6.4.2.2 dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE. Per le misurazioni da fermo, il centro dell'emisfero coincide con la proiezione sul terreno del centro geometrico del tosaerba orientato dal punto di misura 1 verso il punto 5. Per le misurazioni in movimento, l'asse di spostamento passa per il luogo dei punti di misura 1 e 5.

7. ESECUZIONE DELLE MISURE

7.1.1. *Rumori estranei*

La misurazione del livello del rumore parassita non va presa in considerazione [7.1.1, lettera b)].

7.1.5. *Presenza di ostacoli*

Un controllo visivo in una zona circolare di raggio pari a tre volte quello dell'emisfero di misurazione, il cui centro coincida con quello di tale emisfero, è sufficiente per verificare se siano rispettate le prescrizioni del punto 6.3, terzo comma, dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE.

7.2. **Misurazione del livello di pressione acustica L_{pA}**

La misurazione del livello di pressione acustica si effettua conformemente al punto 7.2, primo comma, dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE. Quando il tosaerba si sposta, la durata della misurazione è pari al tempo da esso impiegato a percorrere, a velocità costante, il tratto AB, di cui alla figura.

Il livello di pressione acustica L_{pA} di un tosaerba deve essere misurato almeno tre volte. Se i livelli di potenza acustica ottenuti mediante tali misurazioni differiscono di oltre 1 dB, si devono effettuare nuove misurazioni fino ad ottenere due livelli di potenza acustica che non differiscano di oltre 1 dB. Il più elevato di questi due livelli corrisponde al livello di potenza acustica del tosaerba.

Nota: Quando si utilizza un fonometro per le misurazioni di un tosaerba in movimento, nella maggior parte dei casi L_{pA} corrisponde al livello misurato nel momento in cui il tosaerba passa per il centro dell'emisfero.

8. UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

8.6.2. *Qualità acustica del luogo delle misurazioni*

Per queste misurazioni, la costante C, determinata conformemente al punto 8.6.2 dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE, deve essere compresa tra 0,5 e 2 dB, con $K_2 = 0$.

9. DATI DA REGISTRARE

9.1. Sorgente sonora in prova

f) larghezza di taglio;

g) velocità di rotazione del dispositivo di taglio.

9.4. Dati acustici

b) sopprimere: « area S della superficie di misura in m² »;

l) luogo, data e ora in cui sono state effettuate le misurazioni.

Appendice

Figura

ALLEGATO II

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ RILASCIATO DAL FABBRICANTE

Il sottoscritto

....
(Cognome, nome e indirizzo)

attesta che il tosaerba:

1. genere: ....
(motore a combustione, elettrico, ecc.)

2. marca: ....

3. tipo: ....

4. numero di serie: ....

è conforme alle prescrizioni della direttiva 84/538/CEE.

Livello di potenza acustica garantito .... **dB (A)**

— tipo del dispositivo di taglio:

— larghezza di taglio: .... **cm**

— velocità di rotazione del dispositivo di taglio: .... **giri/minuto**

Fatto a .... **addì** ....

(Firma)

(Funzione)

ALLEGATO III

MODELLO DI INDICAZIONE DEL LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA

ALLEGATO IV

MODALITÀ TECNICHE PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DEI TOSAERBA ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA

Il controllo della conformità della fabbricazione alle prescrizioni della direttiva è eseguito, se possibile, per sondaggio.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 14 *(Conferimento di forza di legge ad alcune direttive)*. — 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco "*A*" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1».

— La direttiva n. 84/538/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 300 del 19 novembre 1984.

88G0078

DECRETO 3 dicembre 1987, n. 599.

Attuazione della direttiva n. 85/573/CEE, in materia di estratti di caffè ed estratti di cicoria.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;

Vista la direttiva n. 85/573/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli estratti di caffè ed estratti di cicoria, inclusa nell'elenco *A* della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, che ha dato attuazione alla direttiva n. 77/436/CEE relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione della direttiva n. 85/573/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè ed estratti di cicoria, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. La direttiva n. 85/573/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 1 della direttiva n. 85/573/CEE, l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, risulta sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro della sanità può autorizzare con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, l'impiego di antiagglomerati per gli estratti di caffè e di cicoria quando tali prodotti sono utilizzati nelle macchine automatiche. In tal caso le confezioni dei prodotti devono recare la dicitura «per macchine automatiche».

2. Il Ministro della sanità determina con proprio decreto particolari metodiche relative al prelievo dei campioni, nonché i metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di caffè e di cicoria, sentita la Commissione prevista dall'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283».

2. Ai sensi dell'art. 1 della direttiva n. 85/573/CEE, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, risultano sostituiti dai seguenti:

«1. Sulle confezioni, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti destinati al consumatore finale di cui ai precedenti articoli debbono essere riportate a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili ed in conformità alle modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, le seguenti menzioni:

a) la denominazione di vendita. Questa può essere completata con l'aggettivo "concentrato" solo nei seguenti casi:

1) nel caso del prodotto di cui all'allegato 1, lettera *c)*, se il tenore di materia secca proveniente dal caffè sia, in peso, superiore al 25%;

2) nel caso del prodotto di cui all'allegato 2, lettera *c)*, se il tenore di materia secca proveniente dalla cicoria sia, in peso, superiore al 45%;

b) la quantità nominale;

c) il termine minimo di conservazione;

d) l'elenco degli ingredienti nel caso di prodotto costituito da più ingredienti;

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore ovvero di un venditore stabilito all'interno della Comunità economica europea;

f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale;

g) l'aggettivo "decaffeinato" per gli estratti di caffè il cui tenore di caffeina anidra non sia, in peso, superiore allo 0,3% della materia secca derivante dal caffè;

h) per estratto di caffè liquido e per estratto di cicoria liquido;

1) la menzione "torrefatte allo zucchero" se l'estratto è ottenuto da materia prime torrefatte allo zucchero;

2) la menzione "zuccherato" o "conservato con lo zucchero" o "con aggiunta di zucchero" se lo zucchero è stato aggiunto alla materia prima dopo la torrefazione;

i) per i prodotti di cui all'allegato 1, lettere *b)* e *c)*, il tenore minimo di materia secca proveniente dal caffè espresso in percentuale del peso del prodotto finito;

l) per i prodotti di cui all'allegato 2, lettere *b)* e *c)*, il tenore minimo di materia secca proveniente dalla cicoria espresso in percentuale del peso del prodotto finito.

2. Le menzioni indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *g)* ed *h)*, del comma 1 devono figurare nello stesso campo visivo.

3. I prodotti non destinati al consumatore finale, in luogo delle indicazioni di cui al comma 1, devono riportare sull'imballaggio, o su un'etichetta apposta sull'imballaggio stesso, oppure su un documento di accompagnamento, le seguenti menzioni:

a) la denominazione di vendita;

b) il contenuto nominale, salvo per i prodotti presentati alla rinfusa;

c) una menzione che consenta di individuare la partita;

d) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo del fabbricante o del confezionatore oppure di un venditore stabilito nella Comunità economica europea».

3. Ai sensi dell'art. 1 della direttiva n. 85/573/CEE, l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, risulta sostituito dal seguente:

«1. I prodotti solidi o in pasta se presentati in confezioni individuali di peso nominale compreso tra più di 25 g e 10 kg inclusi, possono essere messi in commercio al dettaglio solo in imballaggi aventi i seguenti pesi nominali: 50 g, 100 g, 200 g, 250 g (solo per le miscele di estratti di caffè e di cicoria e per gli estratti di caffè destinati solo agli apparecchi di distribuzione automatica), 300 g (solo per gli estratti di caffè), 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg e multipli del chilogrammo».

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 85/573/CEE gli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, risultano sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.

Art. 4.

1. Il commercio degli estratti di caffè e di cicoria e loro miscele non conformi alla direttiva n. 85/573/CEE, è consentito fino al 30 giugno 1988 e, quando si tratta di prodotti etichettati prima della suddetta data, fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 3 dicembre 1987

Il Ministro: LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 26

ALLEGATO I

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONE DEGLI ESTRATTI DI CAFFÈ

a) "Estratto di caffè" o "estratto di caffè solubile" o "caffè solubile" o "caffè istantaneo".
L'estratto di caffè in polvere, granuli, scaglie, tavolette o altra forma solida, con un tenore di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore, in peso, al 95%.
Questo prodotto non può contenere altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione.

b) "Estratto di caffè in pasta".
L'estratto di caffè, presentato in forma pastosa, con un tenore di materia secca proveniente dal caffè compreso, in peso, tra il 70% incluso e l'85% incluso.
Il prodotto può contenere soltanto elementi provenienti dalla sua estrazione.

c) "Estratto di caffè liquido".
L'estratto di caffè presentato in forma liquida, con un tenore di materia secca proveniente dal caffè superiore al 15% e non superiore al 55% in peso. Esso non può contenere elementi diversi da quelli provenienti dalla sua estrazione nonché zuccheri, torrefatti o meno, in proporzione non eccedente il 12% in peso.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
LA PERGOLA

ALLEGATO II

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONE DEGLI ESTRATTI DI CICORIA

a) "Estratto di cicoria" o "cicoria solubile" o "cicoria istantanea".
L'estratto di cicoria in polvere, grani, scaglie, tavolette o presentato in altra forma solida, il cui tenore di materia secca proveniente dalla cicoria è uguale o superiore, in peso, al 95%.
Questo prodotto non può contenere altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione. Le sostanze che non provengono dalla cicoria non possono superare l'1%.

b) "Estratto di cicoria in pasta".
L'estratto di cicoria presentato in forma pastosa, il cui tenore di materia secca proveniente dalla cicoria, in peso, è compreso tra il 70% incluso e l'85% incluso.
Questo prodotto non può contenere altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione. Le sostanze che non provengono dalla cicoria non possono superare l'1%

c) "Estratto di cicoria liquido".
L'estratto di cicoria presentato in forma liquida, il cui tenore di materia secca proveniente dalla cicoria, in peso, è superiore al 25% e inferiore al 55%.
Esso può contenere soltanto gli elementi provenienti dalla sua estrazione e zuccheri in proporzione non eccedente il 35% in peso

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
LA PERGOLA

ALLEGATO III

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1985

che modifica la direttiva 77/436/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria

(85/573/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, modificata dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 20, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che in funzione del progresso tecnologico e della necessità di migliorare il rapporto fra qualità e prezzo dei prodotti, nonché della necessità di proteggerli contro il rischio di una concorrenza falsata da parte degli stessi prodotti fabbricati nei paesi terzi nonché da parte di altri prodotti concorrenti, è opportuno sopprimere l'esigenza di una quantità minima di caffè verde utilizzato, per l'estratto di caffè, nonché quella di un tenore massimo di elementi insolubili per lo stesso prodotto, e ridurre il tenore minimo di materia secca necessaria per l'estratto di caffè e l'estratto di cicoria;

considerando che, in funzione dello sviluppo industriale, occorre prevedere anche per l'estratto di cicoria l'esistenza di un prodotto concentrato;

considerando che occorre quindi modificare la direttiva 77/436/CEE modificata dall'atto di adesione della Grecia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/436/CEE è così modificata:

1) è soppresso il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino;

2) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 4*

I prodotti solidi o in pasta di cui all'articolo 1, se sono presentati in confezioni individuali di peso nominale compreso tra più di 25 g e 10 kg inclusi, sono messi in commercio al dettaglio solo in imballaggi con i seguenti pesi nominali: 50 g, 100 g, 200 g, 250 g (solo per le miscele di estratti di caffè e di cicoria, nonché per gli estratti di caffè destinati unicamente agli apparecchi di distribuzione automatica), 300 g (solo per gli estratti di caffè), 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg e i multipli del chilogrammo.»;

3) il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 6*

1. La direttiva 79/112/CEE si applica ai prodotti definiti nell'allegato della presente direttiva e destinati ad essere forniti senza ulteriore lavorazione al consumatore finale, alle condizioni seguenti:

1) a) la denominazione di vendita di cui all'articolo 5 della direttiva 79/112/CEE è la denominazione riservata ai prodotti in questione in virtù dell'articolo 5 della presente direttiva;

b) essa può essere completata con l'aggettivo "concentrato":

i) nel caso del prodotto definito al punto 1, lettera c), dell'allegato, purché il tenore di materia secca proveniente dal caffè sia, in peso, superiore al 25 %;

ii) nel caso del prodotto definito al punto 2, lettera c), dell'allegato, purché il tenore di materia secca proveniente dalla cicoria sia, in peso, superiore al 45 %;

2) l'etichettatura, oltre a quelle previste all'articolo 3 della direttiva 79/112/CEE, comporta anche le diciture obbligatorie seguenti:

a) per i prodotti di cui al punto 1 dell'allegato, il cui tenore di caffeina anidra non sia, in peso, superiore allo 0,3 % della materia secca derivante da caffè, la menzione "decaffeinato";

b) per i prodotti di cui al punto 1, lettera c), e al punto 2, lettera c), dell'allegato:

i) la menzione "torrefatto allo zucchero" se l'estratto è ottenuto da materie prime torrefatte allo zucchero;

ii) la menzione "zuccherato" o "conservato con lo zucchero" o "con aggiunta di zucchero", se lo zucchero è stato aggiunto alla materia prima dopo la torrefazione.

L'uso di tipi di zucchero diversi dal saccarosio deve essere indicato in vece della menzione "zucchero";

c) per i prodotti di cui al punto 1, lettere b) e c), dell'allegato, il tenore minimo di materia secca proveniente dal caffè espresso in percentuale del peso del prodotto finito;

d) per i prodotti di cui al punto 2, lettere b) e c), dell'allegato, il tenore minimo di materia secca proveniente dalla cicoria espresso in percentuale del peso del prodotto finito;

3) le menzioni di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), figurano nello stesso campo visivo di quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 79/112/CEE.

2. L'etichettatura dei prodotti definiti nell'allegato e non destinati ad essere forniti al consumatore finale, comporta soltanto le diciture obbligatorie seguenti:

— la denominazione di vendita conformemente al paragrafo 1, punto 1, lettera a);

— il contenuto netto nominale, espresso in unità di massa o di volume, salvo per i prodotti presentati alla rinfusa;

— una menzione che consenta di individuare la partita;

— il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore o del confezionatore oppure di un rivenditore stabilito all'interno della Comunità.

Le menzioni di cui al primo comma figurano sull'imballaggio oppure su un'etichetta attaccata all'imballaggio oppure su un documento di accompagnamento.»;

4) il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

«*ALLEGATO*

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONI DEI PRODOTTI

1. Estratti di caffè disciplinati dalla presente direttiva

a) *"Estratto di caffè" o "estratto di caffè solubile" o "caffè solubile" o "caffè istantaneo"*,

L'estratto di caffè in polvere, granuli, scaglie, tavolette o altra forma solida, con un tenore di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore, in peso, al 95 %.

Questo prodotto non contiene altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione.

b) *"Estratto di caffè in pasta"*

L'estratto di caffè, presentato in forma pastosa, con un tenore di materia secca proveniente dal caffè inferiore o uguale a 85 % e superiore o uguale a 70 %.

Il prodotto contiene soltanto elementi provenienti dalla sua estrazione.

c) *"Estratto di caffè liquido"*

L'estratto di caffè presentato in forma liquida, con un tenore di materia secca proveniente dal caffè inferiore o uguale a 55 % e superiore a 15 %.

Il prodotto non contiene altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione. Tuttavia può contenere zuccheri alimentari, torrefatti o meno, in proporzione non eccedente il 12 % in peso.

2. Estratti di cicoria disciplinati dalla presente direttiva

a) *"Estratto di cicoria" o "cicoria solubile" o "cicoria istantanea"*

L'estratto di cicoria in polvere, grani, scaglie, tavolette, o presentato in altra forma solida il cui tenore di materia secca proveniente dalla cicoria è uguale o superiore, in peso, al 95 %.

Questo prodotto non contiene altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione. Le sostanze che non provengono dalla cicoria non possono superare l'1 %.

b) *"Estratto di cicoria in pasta"*

L'estratto di cicoria presentato in forma pastosa, il cui tenore di materia secca proveniente dalla cicoria, in peso, è inferiore a uguale a 85 % e superiore o uguale a 70 %.

Questo prodotto non contiene altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione. Le sostanze che non provengono dalla cicoria non possono superare l'1 %.

c) *"Estratto di cicoria liquido"*

L'estratto di cicoria presentato in forma liquida, il cui tenore di materia secca proveniente da cicoria, in peso, è inferiore a 55 % e superiore a 25 %.

Esso non contiene altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione. Tuttavia questo prodotto può contenere zuccheri in proporzione non eccedente il 35 % in peso.»

Articolo 2

Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva onde autorizzare al più tardi il 1° gennaio 1987 il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva e vietare, a decorrere dal 1° luglio 1988, il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. FISCHBACH

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987. (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 14 *(Conferimento di forza di legge ad alcune direttive)*. — 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco "*A*" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1».

— La direttiva n. 85/573/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 372 del 31 dicembre 1985 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12 del 27 marzo 1986, n. 2ª serie speciale.

Note all'art. 2:

Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 774, concerne l'attuazione della direttiva CEE n. 77/436 relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria. Il testo vigente dei relativi articoli 5 e 6 come modificati dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 5. — 1. *Sulle confezioni, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti destinati al consumatore finale di cui ai precedenti articoli debbono essere riportate a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili ed in conformità alle modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, le seguenti menzioni:*

a) la denominazione di vendita. Questa può essere completata con l'aggettivo "concentrato" solo nei seguenti casi:

1) nel caso del prodotto di cui all'allegato 1 lettera *c)*, se il tenore di materia secca proveniente dal caffè sia, in peso, superiore al 25%;

2) nel caso del prodotto di cui all'allegato 2 lettera *c)*, se il tenore di materia secca proveniente dalla cicoria sia, in peso, superiore al 45%;

b) la quantità nominale;

c) il termine minimo di conservazione;

d) l'elenco degli ingredienti nel caso di prodotto costituito da più ingredienti;

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede de fabbricante o del confezionatore ovvero di un venditore stabilito all'interno della Comunità economica europea;

f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale;

g) l'aggettivo "decaffeinato" per gli estratti di caffè il cui tenore di caffeina anidra non sia, in peso, superiore allo 0,3% della materia secca derivante dal caffè;

h) per estratto di caffè liquido e per estratto di cicoria liquido:

1) la menzione "torrefatte allo zucchero" se l'estratto è ottenuto da materie prime torrefatte allo zucchero;

2) la menzione "zuccherato" o "conservato con lo zucchero" o "con aggiunta di zucchero" se lo zucchero è stato aggiunto alla materia prima dopo la torrefazione;

i) per i prodotti di cui all'allegto 1 lettere *b)* e *c)*, il tenore minimo di materia secca proveniente dal caffè espresso in percentuale del peso del prodotto finito;

l) per i prodotti di cui all'allegato 2 lettere *b)* e *c)*, il tenore minimo di materia secca proveniente dalla cicoria espresso in percentuale del peso del prodotto finito.

2. Le menzioni indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *g)* ed *h)* del comma 1 devono figurare nello stesso campo visivo.

3. I prodotti non destinati al consumatore finale, in luogo delle indicazioni di cui al comma 1, devono riportare sull'imballaggio, o su un'etichetta apposta sull'imballaggio stesso, oppure su un documento di accompagnamento, le seguenti menzioni:

a) la denominazione di vendita;

b) il contenuto nominale, salvo per i prodotti presentati alla rinfusa;

c) una menzione che consenta di individuare la partita;

d) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo del fabbricante o del confezionatore oppure di un venditore stabilito nella Comunità economica europea.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 (cinquecentomila) a L. 3.000.000 (tre milioni).

«Art. 6. — 1. *I prodotti solidi o in pasta presentati in confezioni individuali di peso nominale compreso tra più di 25 g e 10 kg inclusi, possono essere messi in commercio al dettaglio solo in imballaggi aventi i seguenti pesi nominali: 50 g, 100 g, 200 g, 250 g (solo per le miscele di estratti di caffè e di cicoria e per gli estratti di caffè destinati solo agli apparecchi di distribuzione automatica), 300 g (solo per gli estratti di caffè), 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg e multipli del chilogrammo.*

2. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 (un milione) a L. 3.000.000 (tre milioni)».

Nota all'art. 3:

L'allegato 1 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 774, concerne «Denominazione e caratteristiche degli estratti di caffè». L'allegato 2 del medesimo decreto concerne «Denominazione e caratteristiche degli estratti di cicoria».

88G0079

DECRETO 14 dicembre 1987, n. 600.

Attuazione delle direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;

Vista la direttiva n. 86/109/CEE, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate", e la n. 86/155/CEE, che modifica talune direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, incluse nell'elenco *A* della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971; n. 1096,

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, che recano modificazioni ed integrazioni alle suddette leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con i decreti del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809 e 18 gennaio 1984, n. 27;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione delle suddette direttive;

Sulla proposta dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste, degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia, delle finanze, e del commerco con l'estero;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione delle direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE relative alla commercializzazione delle sementi, che hanno forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE vengono pubblicate unitamente al presente decreto.

Art. 2.

1. Ai sensi della direttiva n. 86/109/CEE, gli allegati 1 e 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, risultano sostituiti dagli allegati I e II al presente decreto.

Art. 3.

1. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE l'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195 risulta sostituito dall'allegato III al presente decreto.

2. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE le lettere *B), C)* e *D)* del punto V) dell'art. 21 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, risultano così sostituite:

"*B)* Sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cartamo, cumino, girasole, papavero, senape bianca).

C) Sementi certificate di 1ª riproduzione (arachide, lino, canapa monoica, soia e cotone).

D) Sementi certificate di 2ª riproduzione (arachidi, lino, soia e cotone)".

3. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE le titolazioni delle lettere *B)* e *C)* dell'art. 22 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, risultano così sostituite:

"*B)* Sementi di base di granoturco e sorgo spp.

C) Sementi certificate di segale, granoturco, sorgo spp e scagliola".

4. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE gli allegati 2 (peso dei lotti e dei campioni), 4 (piccoli imballaggi), 5 (contrassegno degli imballaggi), 6 (condizioni cui debbono, soddisfare le sementi) e 7 (condizioni alle quali debbono soddisfare le colture ai fini della certificazione) del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, risultano modificati secondo le indicazioni contenute nell'allegato IV al presente decreto.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 14 dicembre 1987

Il Ministro: LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 30

ALLEGATO I

SEMENTI DI GENERI E SPECIE DI CEREALI, DI FORAGGERE E DI PIANTE OLEAGINOSE E DA FIBRA CHE NON POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATE SE NON CORRISPONDONO ALLE CATEGORIE "DI BASE (ELITE)" o "CERTIFICATA" E COME TALI UFFICIALMENTE CONTROLLATE E CERTIFICATE.

1) CEREALI

Avena sativa L.	Avena
Hordeum vulgare L.	Orzo
Oryza nativa L.	Riso
Phalaris cannariensis L.	Scagliola
Secale cereale L.	Segale
Sorghum bicolor (L.) Moench	Sorgo
Sorghum sudanense (Piper) Staff	Erba sudanense
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol	Frumento tenero
Triticum durum Dest.	Frumento duro
Triticum spelta L.	Spelta
Zea mays L. (escluso Zea mays convar. microspérma (Koern) et Zea mays convar. saccharata (Koern)	Granoturco escluso il granoturco da scoppio (pop-corn) e il mais zuccherino

2) FORAGGERE

Brassicampus L. Var. napobrassica (L.) Peterm.	Navone
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)	Cavolo da foraggio
Dactylis glomerata L.	Erba mazzolina (Dattile)
Festuca arundinacea Schreb	Festuca arundinacea
Festuca pratensis Huds.	Festuca dei prati
Festuca rubra L.	Festuca rossa
Lolium multiflorum Lam.	Loglio d'Italia (compreso il Loglio westervoldico)
Lolium perenne L.	Loglio perenne o loietto inglese
Lolium x hybridum Hausskn	Loglio ibrido
Phalaris aquatica L.	Erba di Harding, Phalaris
Phleum pralense L.	Ficolo (coda di topo)
Medicago sativa L.	Erba medica
Medicago x varia Martyn	Medica varia, medica variegata
Pisum sativum (partim)	Pisello da foraggio
Poa pratensis L.	Fienarola dei prati
Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg.	Rafano oleifero
Trifolium repens L.	Trifoglio bianco, olandese o ladino
Trifolium pratense L.	Trifoglio pratense
Agrostis canina L.	Agrostide canina (a partire dal 1° luglio 1989)
Agrostis gigantea Roth	Agrostide gigantea o bianca (a partire dal 1° luglio 1989)
Agrostis stolonifera L.	Agrostide stolonifera (a partire dal 1° luglio 1989)
Agrostis tenuis Sibth.	Agrostide tenue (a partire dal 1° luglio 1989)

Alopecurus pratensis L.	Coda di volpe (a partire dal 1° luglio 1989)
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex L. et K. Presl.	Avena altissima (a partire dal 1° luglio 1989)
Cynodon dactylon (L.) Pers	Erba capriola
Festuca ovina L.	Festuca ovina L. (a partire dal 1° luglio 1991)
Phleum bertolonii DC	Fleolo bulboso (a partire dal 1° luglio 1989)
Poa nemoralis L.	Poa dei boschi (a partire dal 1° luglio 1989)
Poa palustris L.	Fienarola delle paludi (a partire dal 1° luglio 1989)
Poa trivialis L.	Poa comune (a partire dal 1° luglio 1989)
Trisetum flavescens (L.) Beauv.	Avena bionda (a partire dal 1° luglio 1989)
Lotus corniculatus L.	Ginestrino (a partire dal 1° luglio 1989)
Lupinus albus L.	Lupino azzurro (a partire dal 1° luglio 1989)
Lupinus angustifolium L.	Lupino bianco (a partire dal 1° luglio 1989)
Lupinus luteus L.	Lupino giallo (a partire dal 1° luglio 1989)
Medicago lupolina L.	Lupolina (a partire dal 1° luglio 1989)
Trifolium hybridum' L.	Trifoglio ibrido (a partire dal 1° luglio 1989)
Trifolium incarnatum L.	Trifoglio incarnato (a partire dal 1° luglio 1991)
Trifolium resupinatum L.	Trifoglio persiano (a partire dal 1° luglio 1991)
Vicia faba L. (partim)	Favino, favetta
Vicia sativa L.	Veccia comune (a partire dal 1° luglio 1991)
Vicia villosa Roth	Veccia vellutata o di Narbonne (a partire dal 1° luglio 1991)

3) OLEAGINOSE E DA FIBRA

Brassica juncea L. Czern. et Cross in Czern.	Senape bruna (a partire dal 1° luglio 1989)
Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.	Colza
Brassica rapa L. (Partim)	Ravizzone
Cannabis sativa L.	Canapa
Carthamus tinctorius L.	Cartamo
Carum carvi L.	Cumino (Anice dei Vosgi)
Glicine max (L.) Merr.	Soia
Gossipium spp.	Cotone
Helianthus annuus L.	Girasole
Linum usilatissimum L. (partim)	Lino oleaginoso
Papaver somniferum L.	Papavero
Sinapis alba L.	Senape bianca (a partire dal 1° luglio 1991)

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
LA PERGOLA

ALLEGATO II

SEMENTI DI GENERI E SPECIE DI PIANTE FORAGGERE E DI PIANTE OLEAGINOSE E DA FIBRA CHE POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATE ANCHE SE CORRISPONDENTI ALLA CATEGORIA "COMMERCIALE" E COME TALI UFFICIALMENTE CONTROLLATE E CERTIFICATE.

1) FORAGGERE

a) *Graminacee*

Agrostis canina L.	Agrostide canina (fino al 30 giugno 1989)
Agrostis gigantea Roth	Agrostide gigantea o bianca (fino al 30 giugno 1989)
Agrostis stolonifera L.	Agrostis stolonifera (fino al 30 giugno 1989)
Agrostis tenuis Sibth	Agrostide tenue (fino al 30 giugno 1989)
Alopecurus pratensis L.	Coda di volpe (fino al 30 giugno 1989)
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl.	Avena altissima (fino al 30 giugno 1989)
Festuca ovina L.	Festuca ovina (fino al 30 giugno 1989)
Phleum bertolonii DC	Fleolo bulboso (fino al 30 giugno 1989)
Poa annua L.	Poa annua (fino al 30 giugno 1989)
Poa nemoralis L.	Poa dei boschi (fino al 30 giugno 1989)
Poa palustris L.	Fienarola delle paludi (fino al 30 giugno 1989)
Poa trivialis L.	Poa comune (fino al 30 giugno 1989)
Trisetum flavescens (L.) Beauv.	Avena bionda (fino al 30 giugno 1989)

b) *Leguminose*

Hedisarium coronarium L.	Sulla
Lotus corniculatus L.	Ginestrino (fino al 30 giugno 1989)
Lupinus albus L.	Lupino bianco (fino al 30 giugno 1989)
Lupinus angustifolium L.	Lupino azzurro (fino al 30 giugno 1989)
Lupinus luteus L.	Lupino giallo (fino al 30 giugno 1989)
Medicago lupolina L.	Lupolina (fino al 30 giugno 1989)
Onobrychis vicifolia Scop.	Lupinella
Trifolium alexandrinum L.	Trifoglio alessandrino
Trifolium hybridum L.	Trifoglio ibrido (fino al 30 giugno 1989)
Trifolium incarnatum L.	Trifoglio incarnato (fino al 30 giugno 1991)
Trifolium resupinatum L.	Trifoglio persiano (fino al 30 giugno 1991)
Trigonella foenum graecum L.	Fieno greco
Vicia pannonica Crantz.	Veccia pannonica
Vicia sativa L.	Veccia comune (fino al 30 giugno 1991)
Vicia villosa Roth	Veccia vellutata o di Narbonne (fino al 30 giugno 1991)

2) OLEAGINOSE E DA FIBRA

Arachis hipogaea L.	Arachide
Brassica juncea L. Czern. et Cross. in Czern.	Senape bruna (fino al 30 giugno 1989)
Brassica - nigra (L.) W. Koch	Senape nera
Sinapis alba L.	Senape bianca (fino al 30 giugno 1991)

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
LA PERGOLA

ALLEGATO III

ELENCO DELLE SPECIE DI PIANTE ORTICOLE PER LE QUALI L'ISTITUZIONE DEI "REGISTRI DI VARIETÀ" È OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 20 APRILE 1976, N. 195

Allium cepa L.	Cipolla
Allium porrum L.	Porro
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	Cerfoglio
Apium graveolens L.	Sedano
Asparagus officinalis L.	Asparago
Beta vulgaris L. var. cycla (L.) Ulrich	Bietola da coste
Beta vulgaris L. var. esculenta L.	Bietola da orto
Brassica oleracea L. var. acephala DC. subvar. laciniata L.	Cavolo laciniato
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis	Cavolfiore
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck	Cavolo broccolo
Brassica oleracea L. var. bullata subvar. gemmifera DC.	Cavolo di Bruxelles
Brassica oleracea L. var. bullata DC. er var. sabauda L.	Cavolo verza
Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba DC.	Cavolo cappuccino bianco
Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell	Cavolo cappuccino rosso
Brassica oleracea L. var. gongylodes L.	Cavolo rapa
Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell	Rapa primaverile
	Rapa autunnale
Capsicum annuum L.	Peperone
Cichorium endivia L.	Indivia riccia e scarola
Cichorium intybus L. var foliosum Bisch.	Cicoria
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum ed Nakai	Anguria, cocomero
Cucumis melo L.	Melone
Cucumis sativus L.	Cetriolo-cetriolino
Cucurbita maxima Duchesne	Zucca (a partire dal 1° luglio 1987)
Cucurbita pepo L.	Zucchino
Cynara cardunculus L.	Cardo (a partire dal 1° luglio 1987)
Daucus carota L.	Carota
Feoniculum vulgare P Mill.	Finocchio
Lactuca sativa L.	Lattuga
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell	Pomodoro
Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill	Prezzemolo
Phaseolus coccineus L.	Fagiolo di Spagna
Phaseolus vulgaris L.	Fagiolo
Pisum sativum L. (partim)	Pisello (ad eccezione del pisello da foraggio)
Raphanus sativus L.	Ravanello
Scorzonera hispanica L.	Scorzonera
Solanum melongena L.	Melanzana
Spinacia oleracea L.	Spinacio
Valerianella locusta (L.) Laterr	Valerianella
Vicia fàba L. (partim)	Fava da orto

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
LA PERGOLA

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE MODIFICHE AGLI ALLEGATI 2, 4, 5, 6 E 7 AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 OTTOBRE 1973, N. 1065

Allegato 2 "Peso dei lotti e dei campioni".

Sono aggiunte le seguenti righe da inserire dopo quelle relative alle specie di seguito indicate:

alla lettera *A)* Cereali:

1	2	3	4
Sorghum spp.	10	1000	900

dopo quella relativa alla specie "Oryza sativa";

alla lettera *B)* Foraggere:

1	2	3	4
Cynodon dactylon	10	50	5
Phalaris aquatica L.	10	100	50

dopo rispettivamente, quelle relative alle specie "Arrhenaterum elatius" e "Lolium x Hybridum";

alla lettera *E)* Oleaginose e da fibra:

1	2	3	4
Carthamus tinctorius	10	900	900

dopo quella relativa alla specie "Cannabis sativa";

alla lettera *F)* Piante ortive:

"Cucurbita maxima gr 250"
"Cynara cardunculus gr 50"

dopo rispettivamente quelle relative alla specie "Cucumis sativus" e "Cucurbita pepo".

Allegato 4 "Piccoli imballaggi", sezione 2, "Sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore":

alla lettera *A)* Ortive, è inserito il termine "le zucche" dopo il termine "le angurie".

Allegato 5 "Contrassegni degli imballaggi" parte I, "Cartellini ufficiali", lettera *A)* "Cereali":

lettera *a)* "per le sementi di base e le sementi certificate": al punto 5 sono aggiunte le parole "e di sorgo spp".

Allegato 6 "Condizioni cui devono soddisfare le sementi" parte I "Sementi erbacee di pieno campo", lettera *B* "Cereali":

al primo comma del punto 1, primo e secondo periodo, il termine "Sorghum spp" è inserito ogni volta prima del termine "Zea mays";

alla lettera *B* del punto 1: il termine "Sorghum spp" è inserito prima del termine "Zea mays";

alla tavola *A* del punto 2 è aggiunta la riga seguente, da inserire prima di quella relativa alla specie "Zea mays":

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sorghum spp.	80	98	0						

lettera *C)* Foraggere:

alla tavola *A*, punto 2, della sezione I "Sementi certificate" sono aggiunte le seguenti righe, da inserire rispettivamente dopo quelle relative alle specie "Arrhenaterum elatius" e "Lolium x hybridum":

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cynodon dactylon	70 (*a*)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0(*i*) (*k*)	2
Phalaris aquatica	75 (*a*)		96	1,5	1,0	0,3					0	0(*j*) (*k*)	20

alla tavola *A*, punto 2, della sezione II "Sementi di base" sono aggiunte le righe seguenti da inserire rispettivamente dopo quelle relative alle specie "Arrhenaterum elatius" e "Lolium x hybridum":

1	2	3	4	5	6	7	8
Cynodon dectylon	0,3	20 (*a*)	1	1	1		(*j*)
Phalaris aquatica	0,3	20	5	5	5		(*j*)

lettera *D)* Oleaginose e da Fibra:

alla tavola *A*, punto 2, della sezione I "Sementi di base e certificate" è aggiunta la riga seguente, da inserire dopo quella relativa alla specie "Cannabis sativa":

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Carthamus tinctorius	75	98	5	0	0 (*c*)						(*e*)

Parte II "Colture erbacee ortive ornamentali e da fiore" lettera *A)* Ortive:

alla tavola *A*, punto 2, della sezione I "sementi di base, certificate e standards" sono aggiunte le seguenti righe da inserire rispettivamente dopo quelle relative alle specie "Cucumis sativus" e "Cucurbita pepo":

Cucurbita maxima	80	98	0,1
Cynara cardunculus	65	98	0,5

All'allegato 7 "Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione", lettera *A)* Cereali:

al punto 2 sono aggiunte le seguenti parole: "e in particolare nel caso del sorgo, da fonti di Sorghum alepense";

alla tabella dello stesso punto 2, è aggiunta la seguente riga da inserire prima di quella relativa alla specie "Zea mays":

Sorghum spp	300 m

al punto 3, primo, secondo e terzo comma, il termine "Sorghum spp" è inserito ogni volta prima del termine "Zea mays";

al terzo comma dello stesso punto 3 prima della lettera *B* è inserita la seguente lettera:

A-bis Sorghum spp:

a) la percentuale di piante di una specie di "Sorghum" diversa dalla specie della coltura o di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea consanguinea o alla componente non deve superare:

aa) per la produzione di sementi di base:

i) alla fioritura: 0,1%;

ii) alla maturazione: 0,1%;

bb) per la produzione di sementi certificate:

i) piante della componente maschile che hanno disseminato il polline quando le piante della componente femminile presentavano stigmi ricettivi: 0,1%;

ii) piante della componente femminile:
alla fioritura: 0,3%;
alla maturazione: 0,1%;

b) per la produzione di sementi certificate devono essere soddisfatte le norme o le condizioni seguenti:

aa) le piante della componente maschile devono disseminare una quantità sufficiente di polline quando le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi;
bb) se le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale di piante di detta componente che hanno disseminato o disseminano polline non deve superare lo 0,1%.

al settimo comma dello stesso punto 3 le parole "Sorghum spp e" sono inserite prima del termine "Zea mays"; all'ottavo comma dello stesso punto 3 le parole "Sorghum spp o di" sono inserite prima del termine "Zea mays".

Lettera *E)* Oleaginose e da fibra:

alla tabella del punto 2 il termine "Carthamus tinctorius" è inserito dopo il termine "Cannabis sativa diversa da canapa monoica";

al secondo comma del punto 3 il termine "Carthamus tinctorius" è inserito dopo il termine "Cannabis sativa".

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
LA PERGOLA

ALLEGATO V

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1986

che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»

(86/109/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere modificata da ultimo dalla direttiva 85/38/CEE della Commissione in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra modificeta da ultimo dalla direttiva 82/859/CEE della Commissione in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 66/401/CEE autorizza la commercializzazione di sementi di base, sementi certificate e sementi commerciali di talune specie di piante foraggere;

considerando che la direttiva 69/208/CEE autorizza la commercializzazione di sementi di base, sementi certificate di ogni tipo e sementi commerciali di talune specie di piante oleaginose e da fibra;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, di ciascuna delle suddette direttive autorizza la Commissione a vietare la commercializzazione delle sementi che non siano ufficialmente certificate sementi di base» o sementi certificate»;

considerando che, in base alle informazioni attualmente disponibili, si è accertato che gli stati membri saranno in grado di produrre sementi di base e sementi certificate in misura sufficiente a coprire la domanda comunitaria di sementi di numerose specie sopra citate con sementi delle stesse categorie a decorrere dal 1° luglio 1987 per alcune specie, dal 1° luglio 1989 per altre e dal 1° luglio 1991 per ulteriori specie;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1° luglio 1987, le sementi di:

— Vicia faba L. (partim)	— Favetta
— Papaver somniferum L.	— Papavero

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate».

2. Gli stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1° luglio 1987, le sementi di:

— Glycine max (L.) Merr.	— Soia
— Linum usitatissimum L.	— Lino oleaginoso

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate «sementi di base», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione».

Articolo 2

Gli stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1° luglio 1989, le sementi di:

— Agrostis canina L.	— Agrostide canina
— Agrostis gigantea Roth	— Agrostide bianca
— Agrostis stolonifera L.	— Agrostolonifera
— Agrostis tenuis Sibth	— Agrostide tenue
— Alopecurus pratensis L.	— Coda di volpe

— Arrthenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl.	— Avena altissima
— Phleum bertolonii DC.	— Fleolo bulboso
— Poa nemoralis L.	— Poa dei boschi
— Poa palustris L.	— Fienarola delle paludi
— Poa trivialis L.	— Poa comune
— Trisetum flavescens (L.) Beauv.	— Avena bionda
— Lotus corniculatus L.	— Ginestrino
— Lupinus albus L.	— Lupino bianco
— Lupinus angustifolius L.	— Lupino azzurro
— Lupinus luteus L.	— Lupino giallo
— Medicago lupulina L.	— Lupolina
— Trifolium hybridum L.	— Trifoglio ibrido
— Brassica juncea L. Czern. et Coss. in Czern.	— Senape bruna

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate ».

Articolo 3

Gli stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1° luglio 1991, le sementi di:

— Festuca ovina L.	— Festuca ovina
— Trifolium incarnatum L.	— Trifoglio incarnato
— Trifolium resupinatum L.	— Trifoglio persico
— Vicia sativa L.	— Veccia comune
— Vicia villosa Roth	— Veccia vellutata, veccia di Narbonne
— Sinapis alba L.	— Senape bianca

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate ».

Articolo 4

Gli stati membri mettono in vigore entro e non oltre

— il 1° luglio 1987 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 1,

— il 1° luglio 1989 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al diposto dell'articolo 2 e

— il 1° luglio 1991 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 3.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO VI

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1986

che modifica talune direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo

(86/155/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commmissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il Consiglio ha istituito, con varie direttive, un regime applicabile alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione;

considerando che, per quanto riguarda il Portogallo, un regime di transizione applicabile a questo settore è stato definito nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che, per quanto riguarda la Spagna, conformemente agli orientamenti emersi nel corso dei negoziati di adesione, devono essere apportati adeguamenti alle direttive seguenti:

— direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere , modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85,

— direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali , modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85,

— direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite , modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85,

— direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra , modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85,

— direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole , modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85,

— direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi , modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85;

considerando che l'erba capriola, l'erba di Harding (Phalaris), il sorgo, l'erba sudanense, il cartamo, la zucca e il cardo sono specie importanti per la produzione agricola od orticola nella Comunità ampliata e devono pertanto essere inseriti nella sfera d'applicazione delle direttive precitate;

considerando che, per consentire al Regno di Spagna di adottare le misure necessarie per predisporre un sistema di certificazione varietale obbligatoria delle sementi di erba medica, di cavolo da foraggio e di rafano da foraggio, esso deve essere autorizzato a differire, con riguardo alle predette sementi, l'applicazione delle disposizioni della direttiva 66/401/CEE che limitano la commercializzazione alle sole sementi certificate ufficialmente come «sementi di base» o «sementi certificate»;

considerando che la domanda di semi di cotone nella Comunità ampliata è tale da giustificare una modifica della direttiva 69/208/CEE che permetta la commercializzazione di semi di cotone certificati di seconda riproduzione;

considerando che, per consentire al Regno di Spagna di adottare le misure necessarie per adeguare la propria produzione e commercializzazione di sementi e di materiali di moltiplicazione alle esigenze del catalogo delle varietà compilato ai sensi della normativa comunitaria, è opportuno autorizzarlo a differire, totalmente o limitatamente a talune specie, l'applicazione di determinate disposizioni concernenti il catalogo nazionale delle varietà di vite, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e il catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera A), punto a).:

— i termini « Cynodon dactylon (L.) Pers. Erba capriola »
sono aggiunti dopo i termini
« Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex. J. e K. Presl.; Avena altissima »

— i termini
« Phalaris aquatica L. Erba di Harding, Phalaris »
sono aggiunti dopo i termini
« Lolium x hybridum Hausskn. Loglio inglese ibrido »;

2) all'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo:

« 1bis. Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 21, il Regno di Spagna può essere autorizzato, fino al 31 dicembre 1989, ad ammettere deroghe al paragrafo 1 relativamente alle sementi di Medicago sativa, Brassica oleracea convar. acephala e Raphanus sativus. »;

3) nell'allegato II, parte I, paragrafo 2, lettera A), le righe seguenti sono inserite rispettivamente dopo le righe « Arrhenatherum » e « Lolium x hybridum »:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
« Cynodon dactylon	70 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 »	
e														
« Phalaris aquatica L.	75 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	20 »	

4) nell'allegato II, parte II, paragrafo 2, lettera A), le righe seguenti sono inserite rispettivamente dopo le righe « Arrhenatherum elatius » e « Lolium x hybridum »:

1	2	3	4	5	6	7	8
« Cynodon dactylon	0,3	20 (a)	1	1	1		(j) »
e							
« Phalaris aquatica L.	0,3	20	5	5	5		(j) »

5) nell'allegato III, le righe seguenti sono inserite rispettivamente dopo le righe « Arrhenatherum elatius » e « Lolium x hybridum »:

1	2	3	4
« Cynodon dactylon	10	50	5 »
e			
« Phalaris aquatica L.	10	100	50 »

Articolo 2

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

1. all'articolo 2, paragrafo 1, lettera A), i termini

« Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgo
Sorghum sudanense (Piper) Stapf Erba sudanense »
sono inseriti dopo i termini
« Secale cereale L. Segale »;

2) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera B), i termini « e Sorghum spp. » sono inseriti dopo il termine « granturco »;

3) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera D), i termini « Sorghum spp. » sono inseriti dopo il termine « granturco »;

4) all'articolo 2, paragrafo 2, lettera E), i termini « Sorghum spp. » sono inseriti dopo il termine « scagliola »;

5) nell'allegato I, paragrafo 2, prima della tabella è aggiunto il testo seguente:

« e in particolare, nel caso del sorgo, da fonti di Sorghum halepense »;

6) nell'allegato I, paragrafo 2, il testo seguente è inserito prima della riga « Zea mays »:

« Sorghum spp. 300 m »;

7) nell'allegato I, paragrafo 3, primo, secondo e terzo comma, i termini « Sorghum spp. » sono inseriti ogni volta prima dei termini « Zea mays »;

8) nell'allegato I, paragrafo 3, terzo comma, è aggiunto il testo seguente:

« C. Sorghum spp.

a) la percentuale di piante di una specie di "Sorghum" diversa dalla specie della coltura o di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea consanguinea o alla componente non deve superare:

aa) per la produzione di sementi di base:

i) alla fioritura: 0,1 %
ii) alla maturazione: 0,1 %

bb) per la produzione di sementi certificate:

i) piante della componente maschile che hanno disseminato il polline quando le piante della componente femminile presentavano stigmi ricettivi: 0,1 %

ii) piante della componente femminile:
— alla fioritura: 0,3 %
— alla maturazione: 0,1 %

b) per la produzione di sementi certificate devono essere soddisfatte le norme o le condizioni seguenti:

aa) le piante della componente maschile devono disseminare una quantità sufficiente di polline quando le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi;

bb) se le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale di piante di detta componente che hanno disseminato o disseminano polline non deve superare lo 0,1 %. »;

9) nell'allegato I, paragrafo 5, lettera B), punto b), i termini « Sorghum spp. e » sono inseriti ogni volta prima dei termini « Zea mays »;

10) nell'allegato II, paragrafo 1, prima e seconda frase, i termini « Sorghum spp. e » sono inseriti ogni volta prima dei termini « Zea mays »;

11) nell'allegato II, paragrafo 1, lettera B), i termini « Sorghum spp. e » sono inseriti prima dei temini « Zea mays »;

12) nell'allegato II, paragrafo 2, lettera A), il testo seguente è inserito dopo la riga « Secale cereale »:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
« Sorghum spp.	80	98	0 »						

13) nell'allegato III, il testo seguente è inserito dopo la riga « Oryza sativa »:

1	2	3	4
« Sorghum spp.	10	1 000	900 »

14) nell'allegato IV, lettera A), punto a) 5, sono aggiunte le parole « e Sorghum spp. »;

15) nell'allegato IV, lettera A), punto a) 9, i termini « di granturco » sono soppressi.

Articolo 3

All'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE è aggiunta la seguente frase:

« Per quanto riguarda la Spagna, la data 31 dicembre 1971 di cui sopra è sostituita dalla data 28 febbraio 1986. ».

Articolo 4

La direttiva 69/208/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera A), i termini

« Carthamus tinctorius L. Cartamo »
sono inseriti dopo i termini
« Cannabis sativa L. Canapa »;

2) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera C),
il termine « cartamo » è inserito dopo i termini « canapa dioica »;

3) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera C), il termine « cotone » è soppresso;

4) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera D), il termine « cotone » è inserito dopo il termine « soia »;

5) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera E), il termine « cotone » è inserito dopo il termine « soia »,

6) all'articolo 3, paragrafo 1, i termini « Carthamus tinctorius L. » sono inseriti dopo i termini « Cannabis sativa L. »;

7) nell'allegato I, punto 2, colonna 1 della tabella, i termini « Carthamus tinctorius » sono inseriti dopo i termini « Cannabis sativa diversa dalla canapa monoica »;

8) nell'allegato I, punto 3, i termini « Carthamus tinctorius » sono inseriti dopo i termini « Cannabis sativa »;

9) nell'allegato II, parte I, paragrafo 2, lettera A), la riga seguente è inserita dopo la riga « Cannabis sativa »:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
« Carthamus tinctorius	75	98	—	5	0	0 (c)					(c) »

10) nell'allegato III, la riga seguente è inserita dopo la riga « Cannabis sativa »:

1	2	3	4
« Carthamus tinctorius	10	900	900 ».

Articolo 5

La direttiva 70/457/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 3, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

« Per quanto riguarda la Spagna, le date 1° luglio 1972 e 30 giugno 1980 di cui alla prima frase sono sostituite rispettivamente dalle date 1° marzo 1986 e 31 dicembre 1990, relativamente alle specie seguenti:

Agrostis stolonifera
Agrostis tenuis
Phleum pratense
Poa pratensis
Hedysarum coronarium
Lotus corniculatus
Lupinus angustifolium
Lupinus luteus
Onobrychis viciifolia
Trifolium alexandrinum
Trifolium pratense
Vicia villosa
Brassica napus var. napobrassica
Brassica oleracea convar. acephala
Raphanus sativus ssp. oleifera e
Arachis hypogaea »;

2) all'articolo 15, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

« Per quanto riguarda la Spagna, la data 1° luglio 1972 di cui alla prima frase è sostituita dalla data 1° marzo 1986, relativamente alle varietà diverse da quelle figuranti ufficialmente nel catalogo di detto stato membro al 1° marzo 1986 e figuranti altresì, alla stessa data, nel catalogo di uno o più stati membri della Comunità a dieci, fatte salve le disposizioni particolari applicabili a talune specie menzionate nel paragrafo 5, seconda e terza frase. »;

3) all'articolo 16 è aggiunta la frase seguente:

« Per quanto riguarda la Spagna, la data 1° luglio 1972 di cui al primo capoverso è sostituita dalla data 1° marzo 1986. »;

4) all'articolo 17 è aggiunta la frase seguente:

« Per quanto riguarda la Spagna, la data 1° luglio 1972 di cui al primo capoverso è sostituita dalla data 1° marzo 1986. ».

Articolo 6

La direttiva 70/458/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera A), i termini

« Cucurbita maxima Duchesne	Zucca »
sono inseriti dopo i termini	
« Cucumis sativus L.	Cetriolo »
e i termini	
« Cynara cardunculus L.	Cardo »
sono inseriti dopo i termini	
« Cucurbita pelo L.	Zucchino »;

2) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera F), punto b), il termine « zucca » è aggiunto dopo il termine « cocomero »;

3) all'articolo 9, paragrafo 1, è inserita la frase seguente:

« Per quanto riguarda la Spagna, le date 1° luglio 1972 e 30 giugno 1975 di cui alla prima frase sono sostituite rispettivamente dalle date 1° marzo 1986 e 31 dicembre 1988, relativamente alle specie seguenti:

Apium graveolens
Beta vulgaris var. esculenta
Brassica oleracea
Cichorium endivia
Cucurbita pepo
Petroselinum crispum
Phaseolus coccineus
Raphanus sativus
Scorzonera hispanica »;

4) all'articolo 9, paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:

« Per quanto riguarda la Spagna, le date 1° luglio 1972 e 30 giugno 1980 di cui alla prima frase sono sostituite rispettivamente dalle date 1° marzo 1986 e 31 dicembre 1993, relativamente alle specie di cui al paragrafo 1, ultima frase. »;

5) all'articolo 9, paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:

« Per quanto riguarda la Spagna, le date 30 giugno 1975 e 1° luglio 1972 di cui sopra sono sostituite rispettivamente dalle date 31 dicembre 1988 e 1° marzo 1986, relativamente alle specie di cui al paragrafo 1, ultima frase. »;

6) all'articolo 12, paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente:

« Per quanto riguarda la Spagna, la data 1° luglio 1970 di cui alla seconda frase è sostituita dalla data 1° marzo 1986. »;

7) all'articolo 16, paragrafo 4, è aggiunta la frase seguente:

« Per quanto riguarda la Spagna, la data 1° luglio 1972 di cui alla prima frase è sostituita dalla data 1° marzo 1986 » ·

8) all'articolo 26, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:

« Per quanto riguarda la Spagna, la data 1° luglio 1970 di cui alla prima frase è sostituita dalla data 1° marzo 1986. »;

9) nell'allegato II, paragrafo 3, lettera a), le righe seguenti sono inserite rispettivamente dopo le righe « Cucumis sativus » e « Cucurbita pepo »:

	« Cucurbita maxima	98	0,1	80 »
e				
	« Cynara cardunculus	96	0,5	65 »

10) nell'allegato III, paragrafo 2, le righe seguenti sono inserite rispettivamente dopo le righe « Cucumis sativus » e « Cucurbita pepo »:

	« Cucurbita maxima	250 »
e		
	« Cynara cardunculus	50 »

Articolo 7

Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi:

— all'articolo 1, punto 2, all'articolo 3, all'articolo 4, punti 3, 4 e 5, all'articolo 5 e all'articolo 6, punti da 3 a 8, a decorrere dal 1° marzo 1986,
— alle altre disposizioni della direttiva al più tardi il 1° luglio 1987.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1986.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. van den BROEK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987. (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 14 *(Conferimento di forza di legge ad alcune direttive)*. — 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco "*A*" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1».

— La direttiva n. 86/109/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 93 dell'8 aprile 1986 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44 del 22 luglio 1986, 2ª serie speciale.

— La direttiva n. 86/155/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 118 del 7 maggio 1986 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52 del 19 agosto 1986, 2ª serie speciale.

Note all'art. 3:

Il testo vigente dell'art. 21 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, interamente sostituito dall'art. 15 del D.P.R. 18 gennaio 1984 n. 27, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 21. — Per i cereali, per le foraggere, per le barbabietole della specie *Beta vulgaris* L. da zucchero e da foraggio, per le patate nonché per le piante oleaginose e da fibra, per i quali è obbligatoria, ai sensi dell'art. 24 della legge, l'istituzione dei registri delle varietà, il materiale di moltiplicazione è classificato nelle seguenti categorie:

I) *Sementi cerealicole:*

A) Sementi di base (avena, orzo, riso, frumento, spelta, segale, scagliola, granoturco).

B) Sementi certificate (segale, granoturco, scagliola).

C) Sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione (avena, orzo, riso, frumento, spelta).

II) *Sementi di piante foraggere:*

A) Sementi di base (tutte le specie).

B) Sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, trifoglio persiano, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, favetta, favino, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata).

C) Sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione (dactylis, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, erba medica, medica varia, pisello da foraggio, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella).

D) Sementi certificate di 3ª riproduzione (pisello da foraggio);

E) Sementi commerciali (i generi e le specie contemplate nell'allegato 2 della legge).

III) *Sementi di barbabietole:*

A) Sementi di base;

B) Sementi certificate.

IV) *Tuberi-seme di patate:*

A) Tuberi-seme di base;

B) Tuberi-seme certificati.

V) *Sementi di piante oleaginose e da fibra:*

A) Sementi di base (tutte le specie).

B) Sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cartamo, cumino, girasole, papavero, senape bianca).

C) Sementi certificate di 1ª riproduzione (arachide, lino, canapa monoica, soia e cotone).

D) Sementi certificate di 2ª riproduzione (arachidi, lino, soia e cotone).

E) Sementi certificate di 2ª riproduzione (canapa monoica).

F) Sementi certificate di 3ª riproduzione (fino al termine previsto dalla direttiva (CEE) n. 69/208 del 30 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni).

G) Sementi commerciali (soltanto le specie elencate nell'allegato 2 della legge).

— Il testo vigente degli allegati al D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, già sostituiti dal D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27, come modificati dall'allegato IV al decreto qui pubblicato, è il seguente:

ALLEGATO 2

PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI

SPECIE	Peso massimo d'un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato 6 (grammi)
1	2	3	4
A) *Cereali*			
Avena sativa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale	20	1.000	500
Phalaris canariensis	10	400	200
Oryza sativa	20	1.000	500
Sorghum spp	10	1.000	900
Zea mays, sementi di mais di linee «inbred»	40	250	250
Zea mays, sementi di base da linee «inbred» e sementi certificate	40	1.000	1.000
Altre specie	20	1.000	500
B) *Foraggere*			
Graminacee:			
Agrostis canina ssp. canina	10	50	5
Agrostis gigantea	10	50	5
Agrostis stolonifera	10	50	5
Agrostis tenuis	10	50	5
Alopecurus pratensis	10	100	30
Arrhenatherum elatius	10	200	80
Cynodon dactylon	10	50	5
Dactylis glomerata	10	100	30
Festuca arundinacea	10	100	50
Festuca ovina	10	100	30
Festuca pratensis	10	100	50
Festuca rubra	10	100	30
Lolium multiflorum	10	200	60
Lolium perenne	10	200	60
Lolium x hybridum	10	200	60
Phalaris aquatica L.	10	100	50
Phleum bertolonii	10	50	10
Phleum pratense	10	50	10
Poa annua	10	50	10
Poa neunoralis	10	50	5
Poa palustris	10	50	5
Poa pratensis	10	50	5
Poa trivialis	10	50	5
Trisetum flavescens	10	50	5
Leguminosae:			
Hedysarum coronarium:			
frutto	10	1.000	300
seme	10	400	120
Lotus corniculatus	10	200	30
Lupinus albus	20	1.000	1.000
Lupinus angustifolius	20	1.000	1.000
Lupinus luteus	20	1.000	1.000
Medicago lupulina	10	300	50
Medicago sativa	10	300	50
Medicago x varia	10	300	50

SPECIE	Peso massimo d'un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato 6 (grammi)
1	2	3	4
Onobrychis viciifolia:			
frutto	10	600	600
seme	10	400	400
Pisum sativum	20	1.000	1.000
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium hibridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trigone la faenum-graecum	10	500	450
Vicia vaba	20	1.000	1.000
Vicia pannonica	20	1.000	1.000
Vicia sativa	20	1.000	1.000
Vicia villosa	20	1.000	1.000
Altre specie:			
Brassica napus var. napobrassica	10	200	100
Brassica oleracea convar. acephala	10	200	100
Baphanus sativus ssp. oleifera	10	300	300
Altre specie con sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento	20	1.000	500
Altre specie con sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento	10	500	300

C) *Barbabietole da zucchero e da foraggio*

Peso massimo del lotto . . . . . q.li 200;

Peso minimo del campione . . . . . gr. 500;

D) *Tuberi-seme di patata*

Il peso massimo del lotto non deve superare q.li 1.000.
Il numero minimo dei tuberi che costituiscono il campione ed il loro calibro sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere dall'ente certificatore.

E) *Piante oleaginose e da fibra:*

SPECIE	Peso massimo d'un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato 6 (grammi)
1	2	3	4
Arachis hypogea	20	1.000	1.000
Brassica juncea	10	100	40
Brassica nigra	10	100	40
Brassica napus spp., olifera	10	200	100
Brassica rapa	10	200	70
Cannabis sativa	10	600	600
Carthamus tinctorius	10	900	900
Carum carvi	10	200	80
Gossypium spp.	20	1.000	1.000
Helianthus annuus	20	1.000	1.000
Linum usitatissimum	10	300	150
Papaver somniferum	10	50	10
Sinapis alba	10	400	200
Glycine max	20	1.000	1.000
Altre specie con sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento	20	1.000	500
Altre specie con sementi inferiori a quelle del frumento	10	500	300

Peso massimo del lotto:

a) sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento: q.li 200;

b) sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento: q.li 100.

Peso minimo del campione:

Allium cepa	gr.	25
Allium porrum	»	20
Anthriscus cerefolium	»	20
Apium graveolens	»	5
Asparagus officinalis	»	100
Beta vulgaris	»	100
Brassica oleracea	»	25
Brassica rapa	»	20
Capsicum annuum	»	40
Cichorium intybus	»	15
Cichorium endivia	»	15
Citrullus lanatus	»	250
Cucumis melo	»	100
Cucumis sativus	»	25
Cucurbita maxima	»	250
Cucurbita pepo	»	150
Cynara cardunculus	»	50
Daucus carota	»	10
Foeniculum vulgare	»	25
Lactuca sativa	»	10
Lycopersicon lycopersicum	»	20
Petroselinum crispum	»	10
Phaseolus coccineus	»	1.000
Phaseolus vulgaris	»	700
Pisum sativum	»	500
Raphanus sativus	»	50
Scorzonera hispanica	»	30
Solanum melongena	»	20
Spinacia oleracea	»	75
Valerianella locusta	»	20
Vicia faba	»	1.000

Per le varietà ibride F-1 delle specie succitate il peso minimo del campione può essere ridotto fino ad un quarto del peso fissato. Tuttavia il campione deve avere almeno il peso di 5 grammi e contenere almeno 400 semi.

Per le specie non comprese nell'elenco di cui sopra il peso minimo del campione sarà determinato, in relazione agli accertamenti da compiere per analogia con le specie aventi semi di peso unitario simili.

G) *Altre specie erbacee*

1) Per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento:

peso massimo del lotto	q.li	200
peso minimo del campione	gr.	500

2) Per le sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento:

peso massimo del lotto	q.li	100
peso minimo del campione	gr.	300

H) *Specie arboree ed arbustive*

Peso massimo del lotto:

a) Per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle dell'olivo	q.li	50
b) Per le sementi di dimensioni inferiori a quelle dell'olivo	»	10

Il peso minimo del campione sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere.

I) *Sementi per colture ornamentali e da fiore nonché materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili* (esclusi i tuberi-seme di patate):

Nessun limite viene fissato per il peso massimo del lotto. Il peso minimo del campione sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere.

PICCOLI IMBALLAGGI

I limiti di peso netto per le sementi oppure il numero dei pezzi per gli organi riproduttivi, escluse le eventuali aggiunte di antiparassitari solidi, sostanze di rinvestimento dei semi od altri additivi solidi, sono così determinati:

1) Sementi per colture erbacee da pieno campo:

A) *Cereali:* i piccoli imballaggi non devono superare i kg 25 di peso. Per il mais il peso non deve essere superiore a kg 10.

B) *Foraggere:*

a) i piccoli imballaggi contenenti un miscuglio di sementi non destinate a colture foraggere, denominati «piccoli imballaggi CEE A» non devono superare il peso di kg 2;

b) i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, sementi commerciali o un miscuglio di sementi denominati «piccoli imballaggi CEE B», non devono superare il peso di kg 10;

c) i piccoli imballaggi contenenti sementi o miscugli di sementi di specie diverse da quelle previste all'art. 24 della legge, non devono superare i kg 10 di peso.

C) *Barbabietole:* i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, denominati «piccoli imballaggi CEE»:

a) per sementi monogermi o di precisione: non devono contenere più di 100.000 glomeruli o semi o non devono superare kg 2,5 di peso;

b) per sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: non devono superare kg 10 di peso.

D) *Piante oleaginose e da fibra:* i piccoli imballaggi non devono superare kg 2 di peso; per il girasole, l'arachide e la soia tale limite è elevato a kg 5.

2) Sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore:

A) *Ortive:* i piccoli imballaggi non devono superare un peso massimo di sementi di kg 5 per le leguminose, di kg 0,500 per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie; le zucche, gli zucchini, le carote, i ravanelli, le scorzonere, gli spinaci e le valeriane, di 100 gr per tutte le altre specie ortive; il miscuglio di sementi non deve superare i gr 100.

B) *Ornamentali e da fiore:* i piccoli imballaggi di sementi o di un miscuglio di sementi non devono superare gr 200 in peso.

3) Sementi di piante agrarie, arboree ed arbustive: i piccoli imballaggi non devono superare il peso di kg 5.

4) Materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili:

A) *Tuberi-seme di patata:* i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di tuberi superiore a 100 oppure non devono superare il peso di kg 10;

B) *Organi riproduttivi di piante ortive:* i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di pezzi superiore a 20;

C) *Organi riproduttivi di piante ornamentali e da fiore:* i piccoli imballaggi ed i miscugli non devono contenere un numero di pezzi superiore a 10.

ALLEGATO 5

Tavola D - CONTRASSEGNO DEGLI IMBALLAGGI

I. - CARTELLINI UFFICIALI

A) *Cereali.*

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

1) «Normativa C.E.E.» (1);

2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

* 3) Numero di riferimento del lotto;

* 4) Specie;

* 5) Varietà o Linea «inbred» di granoturco *e di sorgo spp*;

6) Categoria;

7) Paese di produzione;

8) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi;

9) In caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

10) Per le varietà ibride di granoturco la menzione «ibrido»;

11) Mese ed anno della chiusura ufficiale (3) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione (4);

12) In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato ..... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi (5).

b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:

1) «Normativa C.E.E.» (1);

2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

* 3) Numero di riferimento del lotto;

* 4) Specie;

* 5) Varietà;

6) «Sementi pre-base»;

7) Numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di 1ª riproduzione»;

8) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi;

9) Mese ed anno della chiusura ufficiale (3) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione (4).

B) Foraggiere: *omissis.*

C) Barbabietole: *omissis.*

D) Tuberi-seme di patata: *omissis.*

E) Piante oleaginose e da fibra: *omissis.*

II. - ETICHETTE PICCOLI IMBALLAGGI C.E.E.: (*omissis*)

ALLEGATO 6

CONDIZIONI CUI DEBBONO SODDISFARE LE SEMENTI

I. - SEMENTI ERBACEE DI PIENO CAMPO

A) Barbabietole: *omissis.*

B) Cereali.

1) Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di sementi di una linea «imbred» *di Sorghum spp e* di Zea mays, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda le sementi di varietà ibride *di Sorghum spp e* di Zea mays, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti.

In particolare le sementi delle specie qui appresso elencate devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni:

A. Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, la purezza minima varietale deve essere:

per le sementi di base 99,9%
per le sementi certificate di 1ª generazione 99,7%
per le sementi certificate di 2ª generazione . . . . 99,0%.

La purezza varietale minima deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite all'allegato 7

B. Sorghum spp e Zea mays.

Dove per la produzione di sementi certificate di varietà ibride un componente femminile maschio-sterile ed un componente maschile che non ristori la maschio-fertilità siano stati utilizzati, le sementi devono essere ottenute:

o miscelando, in proporzione propria alla varietà, lotti di sementi prodotte attraverso l'impiego, da una parte, di un componente femminile maschio-sterile e, dall'altra, di un componente femminile maschio-fertile;

o allevando, in proporzione propria alla varietà, componenti femminili maschio-fertili. La proporzione entro queste due componenti deve essere controllata mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 1.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

A TAVOLA

SPECIE E CATEGORIA	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante compresi i grani rossi di Oryza sativa in un campione del peso stabilito all'allegato 2 (totale per colonna)						
			Altre specie di piante (*a*)	Grani rossi di Oryza sativa	Altre specie di cereali	Specie di piante diverse da cereali	Avena fatua Avena sterilis Avena ludoviciana Lolium temulentum	Raphanus raphanistrum Agrostemma githago	Panicum Spp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avena sativa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta:									
sementi di base	85	99	4	—	1 (*b*)	3	0 (*c*)	1	—
sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione	85	98	10	—	7	7	0 (*c*)	3	—
Phalaris canariensis:									
sementi di base	75	98	4	—	1 (*b*)	—	0 (*c*)	—	—
sementi certificate	75	98	10	—	5	—	0 (*c*)	—	—
Oryza sativa:									
sementi di base	85	98	4	2	—	—	—	—	1
sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione	85	98	10	5	—	—	—	—	3
Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale:									
sementi di base	85	98	4	—	1 (*b*)	3	0 (*c*)	1	—
sementi certificate	85	98	10	—	7	7	0 (*c*)	3	—
Sorghum spp.	80	98	0	—	—	—	—	—	—
Zea mays	90	98	0	—	—	—	—	—	—
Avena bizantina	85	98	10	—	7	—	0 (*c*)	—	—
Fagopyrum esclulentum	80	95	—	—	—	—	0 (*c*)	—	—
Panicum miliaceum	85	97	50	—	—	—	0 (*c*)	—	—
Setaria italica	80	97	50	—	—	—	0 (*c*)	—	—
Triticum turgidum	85	98	10	—	—	—	0 (*c*)	—	—

B. - NORME O ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHÉ NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI AL PUNTO 2, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO:

(a) Il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 4 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 5 a 10.

(b) Un secondo seme non deve essere considerato come impurezza qualora un secondo campione dello stesso peso sia esente da semi di altre specie di cereali.

(c) La presenza di un seme di Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie.

C. - REQUISITI PARTICOLARI PER QUANTO RIGUARDA LA PRESENZA DI AVENA FATUA DA ACCERTARE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI:

la coltura è priva di Avena fatua al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata in conformità alle disposizioni dell'allegato 7 del presente regolamento e un campione di almeno kg 1 prelevato ufficialmente, è privo di Avena fatua all'atto dell'esame ufficiale; oppure:

un campione di almeno 3 kg prelevato ufficialmente è privo d'avena all'atto dell'esame ufficiale.

3. La presenza di organismi novici che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

In particolare, per quanto riguarda la Claviceps purpurea, il numero di sclerozi o frammenti di sclerozi non deve essere superiore a 1 per le sementi di base ed a 3 per quelle certificate, in un campione di sementi del peso stabilito nell'allegato 2, colonna 4.

4. Il tenore massimo di umidità non deve superare il 13% in peso delle sementi di Zea mays ed il 14% in peso delle sementi delle altre specie.

5. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'art. 11 della legge, è stabilita come segue:

in mesi 9 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione del mays per il quale la validità della dichiarazione è prolungata a mesi 12;

in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto può essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità sul valore della germinabilità resta a carico del detentore delle sementi, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;

2) la data di determinazione della facoltà germinativa;

3) facoltà germinativa (espressa in percentuale).

C) *Foraggere*:

I. Sementi certificate.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni.

La purezza minima varietale deve essere pari a:

Poa spp., varietà apomittiche monoclonali: 98%;

Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala:

sementi certificate di prima riproduzione: 99%;
sementi certificate di seconda riproduzione e seguenti: 98%.

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 7) B) Foraggere.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme e altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altra specie di piante inclusi i semi di lupino di altro colore ed amari.

A TAVOLA

SPECIE	Facoltà germinativa		Purezza minima specifica (% in peso)	Purezza specifica							Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato 2)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)		Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)										
				Totale	Una specie singola	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatua Avena ludoviciana Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gramineae:														
Agrostis canina	75 (*a*)	—	90	2,0	1,0	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*)(*k*)	2 (*n*)	—
Agrostis gigantea	80 (*a*)	—	90	2,0	1,0	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*)(*k*)	2 (*n*)	—
Agrostis stolonifera . .	75 (*a*)	—	90	2,0	1,0	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*)(*k*)	2 (*n*)	—
Agrostis tenuis	75 (*a*)	—	90	2,0	1,0	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*)(*k*)	2 (*n*)	—
Alopecurus pratensis . .	70 (*a*)	—	75	2,5	1,0	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*)(*k*)	10 (*n*)	—
Arrhenatherum elatius .	75 (*a*)	—	90	3,0	1,0 (*f*)	0,5	0,3	—	—	—	0 (*g*)	0 (*j*)(*k*)	20 (*n*)	—
Cynodon dactylon . . .	70 (*a*)	—	90	2,0	1,0	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*)(*k*)	2	—
Dactylis glomerata . . .	80 (*a*)	—	90	1,5	1,0	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*)(*k*)	10 (*n*)	—
Festuca arundinacea . .	80 (*a*)	—	95	1,5	1,0	0,5	0,3	—	—	—	0	0 (*j*)(*k*)	20 (*n*)	—
Festuca ovina	75 (*a*)	—	85	2,0	1,0	0,5	0,3	—	—	—	0	0 (*j*)(*k*)	10 (*n*)	—
Festuca pratensis	80 (*a*)	—	95	1,5	1,0	0,5	0,3	—	—	—	0	0 (*j*)(*k*)	20 (*n*)	—
Festuca rubra	75 (*a*)	—	90	1,5	1,0	0,5	0,3	—	—	—	0	0 (*j*)(*k*)	10 (*n*)	—
Lolium multiflorum . .	75 (*a*)	—	96	1,5	1,0	0,5	0,3	—	—	—	0	0 (*j*)(*k*)	20 (*n*)	—
Lolium perenne	80 (*a*)	—	96	1,5	1,0	0,5	0,3	—	—	—	0	0 (*j*)(*k*)	20 (*n*)	—
Lolium x hybridum . .	75 (*a*)	—	96	1,5	1,0	0,5	0,3	—	—	—	0	0 (*j*)(*k*)	20 (*n*)	—
Phalaris aquatica	75 (*a*)	—	96	1,5	1,0	0,3	—	—	—	—	0	0 (*j*)(*k*)	20	—
Phleum bertolonii . . .	80 (*a*)	—	96	1,5	1,0	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*k*)	5	—
Phleum pratense	80 (*a*)	—	96	1,5	1,0	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*k*)	5	—
Poa annua	75 (*a*)	—	85	2,0 (*c*)	1,0 (*c*)	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*)(*k*)	5 (*n*)	—
Poa nemoralis	75 (*a*)	—	85	2,0 (*c*)	1,0 (*c*)	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*)(*k*)	2 (*n*)	—
Poa palustris	75 (*a*)	—	85	2,0 (*c*)	1,0 (*c*)	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*)(*k*)	2 (*n*)	—
Poa pratensis	75 (*a*)	—	85	2,0 (*c*)	1,0 (*c*)	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*)(*k*)	2 (*n*)	—
Poa trivialis	75 (*a*)	—	85	2,0 (*c*)	1,0 (*c*)	0,3	0,3	—	—	—	0	0 (*j*)(*k*)	2 (*a*)	—
Trisetum flavescens . . .	70 (*a*)	—	75	3,0	1,0 (*f*)	0,3	0,3	—	—	—	0 (*k*)	0 (*j*)(*k*)	2 (*n*)	—

SPECIE	Facoltà germinativa		Purezza specifica								Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato 2)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)										
				Totale	Una specie singola	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatua Avena ludoviciana Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leguminosae:														
Hedysarum coronarium	75 (*a*)(*b*)	30	95	2,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (*k*)	20	—
Lotus corniculatus . . .	75 (*a*)(*b*)	40	95	1,8 (*d*)	1,0 (*d*)	—	—	0,3	—	—	0	0 (*l*)(*m*)	10	—
Lupinus albus.	80 (*a*)(*b*)	20	98	0,5 (*e*)	0,3 (*e*)	—	—	0,3	—	—	0 (*i*)	0 (*j*)	20 (*n*)	(*o*)(*p*)
Lupinus angustifolius .	75 (*a*)(*b*)	20	98	0,5 (*e*)	0,3 (*e*)	—	—	0,3	—	—	0 (*i*)	0 (*j*)	20 (*n*)	(*o*)(*p*)
Lupinus luteus	80 (*a*)(*b*)	20	98	0,5 (*e*)	0,3 (*e*)	—	—	0,3	—	—	0 (*i*)	0 (*j*)	20 (*n*)	(*o*)(*p*)
Medicago lupulina . . .	80 (*a*)(*b*)	20	97	1,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (*l*)(*m*)	20	—
Medicago sativa	80 (*a*)(*b*)	40	97	1,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (*l*)(*m*)	20	—
Medicago x varia . . .	80 (*a*)(*b*)	40	97	1,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (*l*)(*m*)	20	—
Onobrychis viciifolia . .	75 (*a*)(*b*)	20	95	2,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (*j*)	20 (*n*)	—
Pisum sativum	80 (*a*)	—	98	0,5	0,3	—	—	0,3	—	—	0	0 (*j*)	20	—
Trifolium alexandrinum	80 (*a*)(*b*)	20	97	1,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (*l*)(*m*)	20	—
Trifolium hybridum . .	80 (*a*)(*b*)	20	97	1,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (*l*)(*m*)	10	—
Trifolium incarnatum .	75 (*a*)(*b*)	20	97	1,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (*l*)(*m*)	20	—
Trifolium pratense . . .	80 (*a*)(*b*)	20	97	1,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (*l*)(*m*)	20	—
Trifolium repens	80 (*a*)(*b*)	40	97	1,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (*l*)(*m*)	10	—
Trifolium resupinatum .	80 (*a*)(*b*)	20	97	1,5	1,0	—	—	0,3	—	—	0	0 (*l*)(*m*)	10	—
Trigonella foenum-graecum	80 (*a*)	—	95	1,0	0,5	—	—	0,3	—	—	0	0 (*j*)	20	—
Vicia faba.	85 (*a*)(*b*)	5	98	0,5	0,3	—	—	0,3	—	—	0	0 (*j*)	20 (*n*)	—
Vicia pannonica	85 (*a*)(*b*)	20	98	1,0 (*e*)	0,5 (*e*)	—	—	0,3	—	—	0 (*i*)	0 (*j*)	20 (*n*)	—
Vicia sativa	85 (*a*)(*b*)	20	98	1,0 (*e*)	0,5 (*e*)	—	—	0,3	—	—	0 (*i*)	0 (*j*)	20 (*n*)	—
Vicia villosa.	85 (*a*)(*b*)	20	98	1,0 (*e*)	0,5 (*e*)	—	—	0,3	—	—	0 (*i*)	0 (*j*)	20 (*n*)	—
Altre specie:														
Brassica napus var. napobrassica	80 (*a*)	—	98	1,0	0,5	—	—	—	0,3	0,3	0	0 (*j*)(*k*)	20	—
Brassica oleracea convar. acephala.	75 (*a*)	—	98	1,0	0,5	—	—	—	0,3	0,3	0	0 (*j*)(*k*)	20	—
Raphanus sativus ssp. oleifera	80 (*a*)	—	97	1,0	0,5	—	—	—	0,3	0,3	0	0 (*j*)	20	—

B. NORME O ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHÈ NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI ALLA SEZIONE I, PUNTO 2, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO: *Omissis.*

II. Sementi di base.

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base:

1. Le sementi di Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba e delle varietà apomittiche monoclonali di Poa spp. devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni; la purezza minima varietale deve essere del 99,7%.

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 7 B) Foraggere.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni:

A. TAVOLA

SPECIE	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato 2 (totale per colonna)					
		Una specie singola	Rumex spp. diverse da Rumex acetosella e Rumex maritimus	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gramineae:							
Agrostis canina	0,3	20	1	1	1	—	(j)
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1	—	(j)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1	—	(j)
Agrostis tenuis	0,3	20	1	1	1	—	(j)
Alopecurus pratensis	0,3	20 (*a*)	5	5	5	—	(j)
Arrhenatherum elatius	0,3	20 (*a*)	5	5	5	—	(i) (j)
Cynodon dactylon	0,3	20 (*a*)	1	1	1	—	(j)
Dactylis glomerata	0,3	20 (*a*)	5	5	5	—	(j)
Festuca arundinacea	0,3	20 (*a*)	5	5	5	—	(j)
Festuca ovina	0,3	20 (*a*)	5	5	5	—	(j)
Festuca pratensis	0,3	20 (*a*)	5	5	5	—	(j)
Festuca rubra	0,3	20 (*a*)	5	5	5	—	(j)
Lolium multiflorum	0,3	20 (*a*)	5	5	5	—	(j)
Lolium perenne	0,3	20 (*a*)	5	5	5	—	(j)
Lolium x hybridum	0,3	20 (*a*)	5	5	5	—	(j)
Phalaris aquatica	0,3	20	5	5	5	—	(j)
Phleum bertolonii	0,3	20	2	1	1	—	(j)
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1	—	(j)
Poa annua	0,3	20 (*b*)	1	1	1	—	(f) (j)
Poa nemoralis	0,3	20 (*b*)	1	1	1	—	(f) (j)
Poa palustris	0,3	20 (*b*)	1	1	1	—	(f) (j)
Poa pratensis	0,3	20 (*b*)	1	1	1	—	(f) (j)
Poa trivialis	0,3	20 (*b*)	1	1	1	—	(f) (j)
Trisetum flavescens	0,3	20 (*c*)	1	1	1	—	(i) (j)

SPECIE	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato 2 (totale per colonna)					
		Una specie singola	Rumex spp. diverse da Rumex acetosella e Rumex maritimus	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Leguminosae:							
Hedysarum coronarium	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*j*)
Lotus corniculatus	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*g*) (*j*)
Lupinus albus	0,3	20	5	—	—	0 (*d*)	(*h*) (*k*)
Lupinus angustifolius	0,3	20	5	—	—	0 (*d*)	(*h*) (*k*)
Lupinus luteus	0,3	20	5	—	—	0 (*d*)	(*h*) (*k*)
Medicago lupulina	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*j*)
Medicago sativa	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*j*)
Medicago x varia	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*j*)
Onobrychis vicifolia	0,3	20	5	—	—	0 (*d*)	—
Pisum sativum	0,3	20	5	—	—	0 (*d*)	—
Trifolium alexandrinum	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*j*)
Trifolium hybridum	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*j*)
Trifolum incarnatum	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*j*)
Trifolum pratense	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*j*)
Trifolium repens	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*j*)
Trifolium resupinatum	0,3	20	5	—	—	0 (*e*)	(*j*)
Trigonella foenum-graecum	0,3	20	5	—	—	0 (*d*)	—
Vicia faba	0,3	20	5	—	—	0 (*d*)	—
Vicia pannonica	0,3	20	5	—	—	0 (*d*)	(*h*)
Vicia sativa	0,3	20	5	—	—	0 (*d*)	(*h*)
Vicia villosa	0,3	20	5	—	—	0 (*d*)	(*h*)
Altre specie:							
Brassica napus var. napobrassica	0,3	20	5	—	—	—	(*j*)
Brassica oleracea convar. acephala	0,3	20	5	—	—	—	(*j*)
Raphanus sativus ssp. oleifera	0,3	20	5	—	—	—	—

B. NORME O CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHÈ NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI ALLA SEZIONE II, PUNTO 2, LETTERA *A*), DEL PRESENTE ALLEGATO:

(*a*) Un contenuto massimo totale pari a 80 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurezza.

(*b*) La condizione stabilita nella colonna 3 non è applicabile ai semi di Poa spp. Il contenuto massimo totale di semi di Poa spp. diversa dalla specie in esame non deve superare 1 in un campione di 500 semi.

(*c*) Un contenuto massimo totale di 20 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurezza.

(*d*) La determinazione del contenuto in numero di semi di Melilotus spp. non è necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7.

(*e*) La presenza di un seme di Melilotus spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di Melilotus spp.

(*f*) La condizione (*c*) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

(*g*) La condizione (*d*) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

(*h*) La condizione (*e*) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

(*i*) La condizione (*f*) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

(*j*) La condizione (*k*) e (*m*) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applicano.

(*k*) La percentuale in numero di semi amari di lupino in varietà diverse del lupino amaro non deve superare 1.

III. Sementi commerciali: *Omissis.*

IV Sementi commerciali (specie non previste dall'articolo 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096).

1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla purezza specifica, al contenuto di semi di malerbe ed alla facoltà germinativa:

SPECIE	Purezza specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)
1	2	3	4	5
Agropyron cristatum (L.) Gaertn	90	1	80	—
Agropyron desertorum (Fisch) Schult	90	1	80	—
Agropyron trachycaulum (LK) Malte	90	1	80	—
Agrostis palustris Huds	90	1	75	—
Anthoxanthum odoratum L.	75	1,5	70	—
Anthyllis vulneraria L.	95	0,5	80	—
Bromus arvensis L.	90	1,5	80	—
Bromus erectus Huds	90	1,5	80	—
Bromus inermis Leyss	90	1,5	80	—
Cajanus caian (L.) Millsp.	98	0,1	80	—
Cynosurus cristatus L.	95	1	80	—
Coronilla varia L.	95	0,5	80	—
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.	75	1,5	70	—
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.	75	1,5	70	—
Dolichos lablab L. (= Lablab vulgaris Savi)	98	0,1	85	—
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. frumentacea Wight	97	1,5	80	—
Eragrostis curvula (Schard.) Nees	95	1	80	—
Holcus lanatus L.	75	1,5	70	—
Lotus uliginosus Schk	95	0,8	75	—
Melilotus alba Med.	97	1	80	—
Melilotus officinalis (L.) Pall.	97	1	80	—
Phaseolus angularis (Willd.) Wight	97	0,1	80	—
Phaseolus aureus Roxb	97	0,1	80	—
Phaseolus mungo L.	97	0,1	80	—
Pennisetum glaucum (L.) R. Br.	97	5	80	—
Phalaris arundinacea L.	97	5	75	—
Phalaris stenoptera Haeck	97	5	75	—
Poa compressa L.	85	1	75	—
Sorghum alnum Parodi	97	4	75	—
Sorghum halepense (L.) Pers.	97	4	75	—
Sorghum sudanense (Pieper) Stapf.	97	4	75	—
Sorghum vulgare Pers.	98	4	75	—
Sorghum spec. (sorghi ibridi)	95	6	70	—
Trifolium campestre Schreb.	97	0,5	80	—
Trifolium dubium Sibth	97	0,5	80	—
Trifolium fragiferum L.	97	0,5	80	—
Trifolium squarrosum L.	97	0,5	80	—
Trifolium subterraneum L.	97	0,5	80	—
Vicia angustifolia Reich	97	0,5	85	20
Vicia ervilia (L.) Willd.	97	0,5	85	20
Vigna sinensis (L.) Savi	97	0,5	75	—

2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

3. Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri sono considerati come semi suscettibili di germinazione.

4. Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare sono considerati semi germinati.

5. La presenza di Rumex crispus L., Rumex optusifolius L., non deve essere superiore a 5 grammi.

6. Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta; tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta in un campione di 100 grammi non è considerato come impurezza se un secondo campione di 200 grammi è esente da Avena fatua o da Cuscuta.

7. La percentuale in peso di semi di altre piante coltivate non deve superare 3.
Per quanto riguarda ciascuna delle specie di Poa, la presenza di una percentuale del 3 di semi di altre specie di Poa non è considerata una impurezza.

8. In una specie di Vicia, una percentuale di semi di Vicia pannonica, Vicia villosa, e di specie coltivate affini, pari a 6 in totale, non è considerata impurezza.

9. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilità di cui all'art. 11 della legge si applica la disposizione di cui alla sezione I, punto 4, del presente allegato.

D) *Oleaginose e da fibra*

I. Sementi di base e certificate.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere in particolare alle seguenti norme o altre condizioni:

SPECIE E CATEGORIE	Purezza minima varietale (%)
1	2
Arachis hypogea:	
sementi di base	99,7
sementi certificate	99,5
Brassica napus ssp. oleifera, varietà diverse da quelle esclusivamente foraggere, Brassica rapa, varietà diverse da quelle esclusivamente foraggere:	
sementi di base	99,9
sementi certificate	99,7
Brassica napus ssp. oleifera, varietà esclusivamente foraggere, Brassica rapa, varietà esclusivamente foraggere, Helianthus annuus, varietà diverse da quelle ibride, compresi i loro componenti, Sinapis alba:	
sementi di base	99,7
sementi certificate	99
Linum usitatissimum:	
sementi di base	99,7
sementi certificate di prima riproduzione	98
sementi certificate di seconda e terza riproduzione	97,5
Papaver somniferum:	
sementi di base	99
sementi certificate	98
Glycine max:	
sementi di base	97
sementi certificate	95

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 7 E) Oleaginose e da fibra.

2. Le sementi devono esere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di Orobanche spp.:

A TAVOLA

SPECIE	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza specifica		Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito all'allegato 2 (totale per colonna)							Condizioni relative al contenuto di semi Orobanche
		Purezza specifica minima (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante totale (% in peso)	Altre specie di piante (*a*)	Avena fatua Avena ludoviciana Avena sterilis	Cuscuta spp.	Raphanus raphanistrum	Rumex spp. diverso da Rumex acetosella	Alopecurus myosuroides	Lolium remotum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arachis hypogaea	70	99	—	5	0	0 (*c*)	—	—	—	—	—
Brassica spp.:											
sementi di base	85	98	0,3	—	0	0 (*c*) (*d*)	10	5	—	—	—
sementi certificate	85	98	0,3	—	0	0 (*c*) (*d*)	10	20	—	—	—
Cannabis sativa	75	98	—	30 (*b*)	0	0 (*c*)	—	—	—	—	(*e*)
Carthamus tinctorius	75	98	5	0	0 (*c*)	—	—	—	—	—	(*e*)
Carum carvi	70	97	—	25 (*b*)	0	0 (*c*) (*d*)	10	—	3	—	—
Gossypium spp.	80	98	—	15	0	0 (*c*)	—	—	—	—	—
Helianthus annuus	85	98	—	5	0	0 (*c*)	—	—	—	—	—
Linum usitatissimum, tessile	92	99	—	15	0	0 (*c*) (*d*)	—	—	4	2	—
Linum usitatissimum, oleaginoso	85	99	—	15	0	0 (*c*) (*d*)	—	—	4	2	—
Papaver somniferum	80	98	—	25 (*b*)	0	0 (*c*) (*d*)	—	—	—	—	—
Sinapis alba:											
sementi di base	85	98	0,3	—	0	0 (*c*) (*d*)	10	5	—	—	—
sementi certificate	85	98	0,3	—	0	0 (*c*) (*d*)	10	20	—	—	—
Glycine max	80	98	—	5	0	0 (*c*)	—	—	—	—	—

B. NORME O ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHÉ NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI ALLA SEZIONE I, PUNTO 2, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO.

(*a*) Il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 5 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 6 a 11.

(*b*) La determinazione del contenuto totale in numero di semi di altre specie di piante non è necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5.

(*c*) La determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. non è necessariamente effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7.

(*d*) La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp.

(*e*) La semente deve essere esente da Orobanche; tuttavia, un seme di Orobanche in un campione di 100 g non deve essere considerato come impurezza, se un secondo campione di 200 g è esente da Orobanche.

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile. In particolare le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni.

A. TAVOLA

SPECIE	Organismi nocivi — Percentuale massima in numero di semi contaminati da organismi nocivi (totale per colonna)			Sclerotina sclerotiorum (numero massimo di sclerozi o frammenti di sclerozio in un campione del peso stabilito all'allegato 2
	Botrytis spp.	Alternaria spp. Ascochyta linicola (sin. Phoma linicola) Colletotrichum lini, Fusarium spp.	Platyedra gossypicha	
1	2	3	4	5
Brassica napus spp. oleifera	—	—	—	10 (*b*)
Brassica rapa	—	—	—	5 (*b*)
Cannabis sativa	5	—	—	—
Gossipium spp.	—	—	1	—
Helianthus annuus	5	—	—	10 (*b*)
Linum usitatissimum	5	5 (*a*)	—	—
Sinapis alba	—	—	—	5 (*b*)

B. NORME O ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHÉ NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI ALLA SEZIONE I, PUNTO 3, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO:

(*a*) In lino tessile, la percentuale massima in numero di semi contaminati da Ascochyta linicola (sin. Phoma linicola) non deve superare 1.

(*b*) La determinazione del contenuto di sclerozi o di frammenti di sclerozio di Sclerotina sclerotiorum non è necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5 della tabella.

4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'art. 11 della legge, è stabilita come segue:
in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidicità (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.);
in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detendore della semente, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
2) la data di determinazione della facoltà germinativa;
3) facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II. Sementi commerciali.

Le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato, ad eccezione del punto 1, si applicano alle sementi commerciali.

III. Sementi commerciali (Specie non previste all'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096).

1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

SPECIE	Facoltà germinativa minima (% del seme in peso)	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di sementi di altre specie di piante (% in peso)
Camelina sativa	80	97	0,5
Carthamus tinctorius	85	95	0,2
Hibiscus cannabinus	75	95	0,5
Ricinus communis	80	98	0,1
Sesamum indicum	80	98	0,1

2. Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta, tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta in un campione di 100 gr non è considerato come impurità, se un secondo campione di 200 gr è esente da Avena fatua o da Cuscuta.

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

4. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilità di cui all'art. 11 della legge si applica la disposizione di cui alla sezione I punto 4 del presente allegato.

E) *Altre*

SPECIE	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)
Lathyrus cicera L.	98	0,1	85
Lathyrus sativus L.	98	0,1	85
Lespedeza hedisaroides (Pall)	97	0,5	80
Kitagawa (= L. cuneata (Dum) (Don)	97	0,5	80
Lespedeza stipulacea Maxim.	97	0,5	80
Nicotiana tabacum L.	99	0	80
Sanguisorba minor Scop	95	1	75
Sorghum vulgare Pers. var. technicum (Koern) Jav.	98	4	75

1) La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

2) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'art. 11 della legge, è stabilita come segue:
in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidità (es. sacchi di juta, di cotone, ecc.);
in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi a tenuta" di umidità) (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
2) la data di determinazione della facoltà germinativa;
3) facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II. — COLTURE ERBACEE ORTIVE, ORNAMENTALI E DA FIORE

A) *Ortive*

1 - Sementi di base, certificate e standard.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

A. TABELLA

SPECIE	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)
Allium cepa	70	97	0,5
Allium porrum	65	97	0,5
Anthriscus cerefolium.	70	96	1,0
Apium graveolens.	70	97	1,0
Asparagus officinalis	70	96	0,5
Beta vulgaris.	70	97	0,5
Brassica oleracea var. botrytis.	70	97	1,0
Brassica oleracea (altre specie)	75	97	1,0
Brassica rapa	80	97	1,0
Capsicum annuum	65	97	0,5
Cichorium intybus	65	95	1,5
Cichorium endivia.	65	95	1,0
Citrulius lanatus.	75	98	0,1
Cucumis melo	75	98	0,1
Cucumis sativus	80	98	0,1
Cucurbita maxima	80	98	0,1
Cucurbita pepo	75	98	0,1
Cynara cardunculus.	65	98	0,5
Daucus carota.	65	95	1,0
Forniculum vulgare.	70	96	1,0
Lactuga sativa.	75	95	0,5
Lycopersicon lycopersicum.	75	97	0,5
Petroselinum crispum.	65	97	1,0
Phaseolus coccineus.	80	98	0,1
Phaseolus vulgaris.	75	98	0,1
Pisum sativum.	80	98	0,1
Raphanus sativus	70	97	1,0
Scorzonera hispanica	70	95	1,0
Solanum melongena.	65	96	0,5
Spinacia oleracea	75	97	1,0
Valerianella locusta.	65	95	1,0
Vicia faba	80	98	0,1

3. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

4. Le sementi di leguminose non devono essere contaminate dagli insetti vivi sottospecificati:

Acanthoscelides obtectus Sag.

Bruchus affinis Froel.

Bruchus atomarius L.

Bruchus pisorum L.

Bruchus rufimanus Boh.

5. Le sementi non devono essere contaminate da Acari vivi. Gli accertamenti sono effettuati sull'intero campione da esaminare in laboratorio.

6. La durata della responsabilità del produttore o, nel caso di sementi standard, del fornitore, relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilità, è stabilita come segue:

a) per le sementi di base e le sementi certificate, ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi, con decorrenza dal mese successivo a quello della chiusura o dell'ultimo prelievo ufficiale relativo alla certificazione, indicato sul cartellino di certificazione di cui all'allegato 1 della legge 20 aprile 1976, n. 195,

fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione delle bietole, brassiche e legumi per i quali la responsabilità è prolungata fino a 9 mesi;

fino a 30 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi "a tenuta" di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica);

b) per le sementi standard e per le sementi certificate che si presentano sotto forma di piccoli imballaggi, con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della campagna indicata sul cartellino del produttore o del fornitore di cui all'allegato 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195,

fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);

fino a 24 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi "a tenuta" di umidità (es.: recipienti metallici, od altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilità resta a carico del detentore delle sementi medesime, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore o del fornitore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
2) data di determinazione della conformità della facoltà germinativa.

II - Sementi commerciali (specie non previste dall'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195): *Omissis*.

III - Piante agrarie arboree ed arbustive: *Omissis*.

IV - Materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili: *Omissis*.

CONDIZIONI ALLE QUALI DEVONO SODDISFARE LE COLTURE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE

A) *Cereali*

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile *e in particolare nel caso del sorgo, da fonti di sorghum alepense:*

COLTURA	Distanze minime
Phalaris canariensis, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale:	
per la produzione di sementi di base	300 m
per la produzione di sementi certificate	250 m
Sorghum spp	300 m
Zea mays	200 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una produzione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di coltura di una linea "inbred" di Sorghum spp e di Zea mays, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

Per quanto riguarda la produzione di sementi di varietà ibride di Sorghum spp e di Zea mays, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità e la ristorazione della fertilità.

In particolare le colture di Phalaris canariensis, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale, Sorghum spp e Zeamays devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni:

A. Phalaris canariensis, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale:

il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

1 per 30 m² per la produzione di sementi di base,
1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.

A bis Sorghum spp:

a) la percentuale di piante di una specie di "Sorghum" diversa dalla specie della coltura o di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea consanguinea o alla componente non deve superare:
aa) per la produzione di sementi di base:
i) alla fioritura: 0,1%;
ii) alla maturazione: 0,1%;

bb) per la produzione di sementi certificate:
i) piante della componente maschile che hanno disseminato il polline quando le piante della componente femminile presentavano stigmi ricettivi: 0,1%;
ii) piante della componente femminile:
alla fioritura: 0,3;
alla maturazione: 0,1%;

b) per la produzione di sementi certificate devono essere soddisfatte le norme o le condizioni seguenti:

aa) le piante della componente maschile devono disseminare una quantità sufficiente di polline quando le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi;
bb) se le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale di piante di detta componente che hanno disseminato o disseminano polline non deve superare lo 0,1%.

B. Zea mays:

a) la percentuale in numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà, alla linea "inbred", o al componente non deve superare:

aa) per la produzione di sementi di base:
i) linea "inbred": 0,1;
ii) ibridi semplici, ciascun componente: 0,1;
iii) varietà ad impollinazione libera: 0,5;

bb) per la produzione di sementi certificate:
i) componenti di varietà ibride:
linea "inbred": 0,2;
ibrido semplice: 0,2;
varietà ad impollinazione libera: 1,0;
ii) varietà ad impollinazione libera: 1,0;

b) per la produzione di sementi di varietà ibride devono essere rispettate anche le seguenti norme o condizioni:

aa) le piante del componente maschile devono emettere una sufficiente quantità di polline quando le piante del componente femminile sono in fioritura;
bb) dove il caso lo richieda l'emasculazione deve essere effettuata;
cc) allorché il 5% o più di piante del componente femminile presenta stigmi recettivi, la percentuale di piante di questo componente che abbiano emesso polline o emettono polline non deve superare:
1 all'atto di ciascuna ispezione ufficiale in campo,
2 per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo.

Le piante sono considerate come aventi emesso o emettenti polline qualora, su una lunghezza di 50 mm o più dell'asse principale o ramificazioni della infiorescenza maschile, le antere siano fuoriuscite dalle glume ed abbiano emesso o emettano polline.

La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi, in particolare le Ustilagineae, è tollerata nella misura più limitata possibile.

L'osservanza di norme o altre condizioni sopracitate devono essere esaminate all'atto di ispezioni ufficiali in campo.

Queste ispezioni in campo devono essere effettuate secondo le condizioni seguenti:

A. Lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato.

B. Si deve procedere a un numero di ispezioni in campo che sia almeno il seguente:
(a) per Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale: 1;
(b) per Sorghum spp e Zea mays durante il periodo di fioritura:
(aa) varietà di impollinazione libera: 1;
(bb) linee "inbred" o ibridi: 3.

Quando il precedente colturale dell'anno in corso o dell'anno prima è costituito da una coltura di Sorghum spp e di Zea mays, si deve effettuare almeno una particolare ispezione in campo al fine di accertare la rispondenza alle condizioni di cui al punto 1 del presente allegato.

C. L'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi approvati.

B) *Foraggere*

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

COLTURA	Distanze minime
1	2
Brassica spp.:	
per la produzione di sementi di base	400 m
per la produzione di sementi certificate	200 m
Specie o varietà diverse da Brassica spp. Pisum sativum, varietà apomittiche monoclonali di Poa spp.:	
per la produzione di sementi destinate alla riproduzione, campi fino a 2 ettari	200 m
per la produzione di sementi destinate alla riproduzione, campi superiori a 2 ettari	100 m
per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere, campi fino a 2 ettari	100 m
per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere, campi superiori a 2 ettari	50 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. Le piante di altre specie, le sementi delle quali sono difficili da distinguere nelle analisi di laboratorio dalle sementi della coltura, sono tollerate in misura limitata.

In particolare le colture delle specie di Lolium devono rispondere alle seguenti condizioni:
il numero di piante di una specie di Lolium diversa da quella della coltura non deve superare:
1 per 50 m^2 per la produzione delle sementi di base;
1 per 10 m^2 per la produzione delle sementi certificate.

4. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

In particolare le colture diverse da quelle delle specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, o delle varietà apomittiche monoclonali di Poa spp. devono rispondere alle seguenti norme:
il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:
1 per 30 m per la produzione di sementi di base;
1 per 10 m per la produzione di sementi cerficate.

Nel caso delle specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala e delle varietà apomittiche monoclonali di Poa spp. viene applicata solamente la prima frase.

5. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

6. L'osservanza delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminata mediante ispezioni ufficiali in campo che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:

A.. Lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato.

B. Si deve procedere ad almeno una ispezione in campo.

C. L'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

C) *Barbabietole*

1. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.

2. La coltura deve essere assoggettata almeno ad una ispezione ufficiale in campo e per le sementi di base, almeno a due ispezioni, una ai vivai ed una alle piante portaseme.

3. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente della identità e della purezza del tipo o della varietà.

4. Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varietà.

5. Le distanze minime da colture vicine portaseme devono essere le seguenti:

SPECIE	Sementi di base	Sementi certificate
a) Barbabietola da zucchero:		
barbabietole da zucchero di varietà monogermi rispetto a barbabietole da zucchero di altre varietà	m 1.000	m 600
barbabietole da zucchero, di varietà che non siano monogermi rispetto a barbabietole da zucchero di altre varietà	m 600	m 300
barbabietole da zucchero rispetto a barbabietole da foraggio e ad altre sottospecie della specie Beta vulgaris	m 1.000	m 1.000
b) Barbabietole da foraggio:		
barbabietole da foraggio di varietà monogermi rispetto a barbabietole da foraggio di altre varietà	m 1.000	m 600
barbabietole da foraggio di varietà che non siano monogermi rispetto a barbabietole da foraggio di altre varietà	m 600	m 300
barbabietole da foraggio rispetto a barbabietole da zucchero e ad altre sottospecie della specie Beta vulgaris	m. 1.000	m. 1.000

Tali distanze si applicano anche all'isolamento rispetto a piante o campi di barbabietole coltivate per le radici e che presentano delle infiorescenze al momento della fioritura dei campi di produzione di sementi.

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

D) *Tuberi-seme di patate*

1. I tuberi-seme di base devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante affette da gamba nera non dev'essere superiore a 2;

b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà non dev'essere superiore a 0,25 e quella di piante di varietà estranee non deve essere superiore a 0,1;

c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve essere superiore a 4.

2. I tuberi-seme certificati devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera non dev'essere superiore a 4;

b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà non dev'essere superiore a 0,5 e quella di piante di varietà estranee non deve essere superiore a 0,2;

c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a 10. Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioè semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie.

3. Nel valutare la discendenza di una varietà affetta da una virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato.

4. Le tolleranze previste nei punti 1-*c)*, 2-*c)* e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa.

5. Il campo di produzione non è contaminato da Globotera rostochiensis Woll e Dytilenchus destructor.

6. La coltura è esente da:
a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.,
b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck, e Kotth.) Skapt. e Burkh.

E) *Oleaginose e da fibra*

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

COLTURA	Distanze minime
1	2
Brassica spp. diversa da Brassica napus spp. oleifera; Cannabis sativa diversa da Canapa monoica, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp., Helianthus annuus, Sipanis alba:	
per la produzione di sementi di base	400 m
per la produzione di sementi certificate	200 m
Brassica napus oleifera:	
per la produzione di sementi di base	200 m
per la produzione di sementi certificate	100 m
Cannabis sativa, Canapa monoica:	
per la produzione di sementi di base	5.000 m
per la produzione di sementi certificate	1.000 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

Le colture di Brassica Juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi e Gossypium sp. devono rispondere alle seguenti condizioni:

il numero di piante della coltura manifestatamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

1 per 30 m per la produzione di sementi di base;

1 per 10 m per la produzione di sementi cerficate.

4. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

5. Il rispetto delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminato all'atto di ispezioni ufficiali in campo che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:

A. Lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato.

B. Si deve procedere ad almeno una ispezione in campo.

C. L'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

88G0080

DECRETO 14 dicembre 1987, n. **601.**

Attuazione della direttiva n. 84/647/CEE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto di terzi.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;

Vista la direttiva n. 84/647/CEE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, inclusa nell'elenco *A* della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto fissa le norme di attuazone della direttiva n. 84/647/CEE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto di terzi, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. La direttiva n. 84/647/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

Art. 2.

1. Le imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e titolari di autorizzazioni possono utilizzare autocarri, trattori, rimorchi, semirimorchi, autotreni, autoarticolati ed autosnodati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di imprese iscritte all'albo e titolari di autorizzazione, ovvero utilizzare i predetti veicoli acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e in proprietà di imprese straniere con sede nel territorio di uno Stato membro della CEE, a condizione che i veicoli stessi risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato di appartenenza.

2. I suddetti veicoli possono essere utilizzati per trasporti in Italia o nel territorio degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea.

Art. 3.

1. Il contratto di locazione deve essere stipulato per il periodo minimo di sei mesi.

2. Dal contratto deve risultare:

a) che l'impresa locatrice è iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero, qualora trattasi di impresa straniera, che ha sede nel territorio di uno Stato appartenente alla Comunità europea ed è debitamente autorizzata, ove richiesto, dalla legislazione dello Stato stesso;

b) che oggetto del contratto è esclusivamente la locazione dei veicoli di cui all'art. 2;

c) che i veicoli locati devono rimanere nella disponibilità delle imprese che li utilizzano, per la durata del contratto di locazione;

d) che i veicoli locati devono essere guidati esclusivamente dai titolari delle imprese che li utilizzano o da loro personale.

Art. 4.

1. Ai fini della verifica delle condizioni di cui al precedente art. 2, le imprese locatarie dovranno conservare a bordo dei veicoli la seguente documentazione:

a) contratto di locazione, in originale o copia autentica, ovvero documento equipollente, qualora il contratto sia stipulato con impresa straniera con sede nel territorio di uno Stato membro della CEE;

b) qualora il conducente sia persona diversa dal locatario, contratto di lavoro del conducente stesso, in originale o in copia autenticata, ovvero ultimo foglio di paga.

2. Le imprese locatarie dovranno altresì inviare agli uffici provinciali M.C.T.C. copia autentica del contratto di locazione o del documento equipollente entro il termine di dieci giorni dalla sua stipulazione, nonché, entro lo stesso termine, certificato rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. da cui risulti la attività di locazione da parte dell'impresa locatrice.

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 14 dicembre 1987

Il Ministro: LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 29

ALLEGATO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1984

relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

(84/647/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, dal punto di vista macroeconomico, l'utilizzazione dei veicoli noleggiati consente, in talune situazioni, una ripartizione ottimale delle risorse limitando lo spreco dei fattori di produzione;

considerando che, dal punto di vista microeconomico, tale possibilità introduce un elemento di elasticità nell'organizzazione del trasporto ed incrementa in tal modo la produttività delle imprese;

considerando che la prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada fra Stati membri , modificata da ultimo dalla direttiva 82/50/CEE , deve essere modificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva:

— per « veicoli » si intendono: veicoli a motore, rimorchi, semirimorchi o un insieme di veicoli, destinati esclusivamente al trasporto di merci;

— per « veicoli noleggiati » si intendono i veicoli che, contro rimunerazione e per un determinato periodo, sono messi a disposizione di un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi o per conto proprio, previa conclusione di un contratto con l'impresa che fornisce i veicoli.

Articolo 2

Ogni Stato membro ammette che siano utilizzati nel suo territorio, ai fini del traffico tra Stati membri, veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro a condizione che:

1) il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di quest'ultimo Stato membro;

2) il contratto preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

3) il veicolo noleggiato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di noleggio;

4) il veicolo noleggiato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza;

5) il rispetto delle condizioni sovraindicate sia comprovato dai seguenti documenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo:

   a) contratto di noleggio o estratto autenticato del contratto contenente in particolare il nome del noleggiante, il nome del noleggiatore, la data e la durata del contratto e l'identificazione del veicolo;

   b) qualora non sia il conducente a noleggiare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del contratto, contenente in particolare il nome del datore di lavoro, il nome del dipendente, la data e la durata del contratto di lavoro, o un foglio paga recente.

I documenti di cui alle lettere a) e b) possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per far sì che, per il trasporto di merci su strada, le imprese nazionali possano utilizzare alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza veicoli noleggiati, immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione nel loro territorio, sempreché queste imprese soddisfino le condizioni stabilite nell'articolo 2.

2. Gli Stati membri possono escludere dalle disposizioni del paragrafo 1 il trasporto per conto proprio.

Articolo 4

1. La presente direttiva non pregiudica la regolamentazione di uno Stato membro che preveda, per l'utilizzazione dei veicoli presi a noleggio, condizioni meno restrittive di quelle previste agli articoli 2 e 3.

2. La presente direttiva non pregiudica la regolamentazione di uno Stato membro che preveda un periodo minimo di noleggio per l'utilizzazione, da parte delle sue imprese, di veicoli presi a noleggio.

Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 2 e 3, la presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle norme relative:

— all'organizzazione di mercato dei trasporti di merci su strada, effettuati per conto terzi e per conto proprio, in particolare all'accesso al mercato e al contingentamento delle capacità di trasporto su strada;
— ai prezzi e alle condizioni di trasporto nel settore del trasporto di merci su strada;
— alla formazione dei prezzi di noleggio;
— all'importazione dei veicoli;
— alle condizioni di accesso all'attività o alla professione di noleggiatore di veicoli stradali.

Articolo 6

Nell'allegato I della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, il testo del punto 11, lettera d), primo comma, è sostituito dal seguente testo:

« d) i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell'impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

Articolo 7

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1986 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Al più tardi il 30 giugno 1989 il Consiglio riesamina, in base ad una relazione della Commissione, corredata eventualmente di proposte, l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Il Presidente

J. BRUTON

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987. (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 14 *(Conferimento di forza di legge ad alcune direttive).* — 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco "*A*" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1».

— La direttiva n. 84/647/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 335 del 22 dicembre 1984.

88G0081

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651953) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.